

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	44
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	47
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	52
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	57
GIUSTIZIA (II)	»	82
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	90
FINANZE (VI)	»	91
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	169
AFFARI SOCIALI (XII)	»	181
AGRICOLTURA (XIII)	»	191
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	201

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	» 209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	» 211
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 212

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del terzo procedimento di riforma del Regolamento	3
ALLEGATO 1 (<i>Ipotesi di testo di modifica del Regolamento predisposta dai relatori del c.d. terzo binario di riforma del regolamento</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Raccordo con l'Unione europea – Ipotesi di modifica del Presidente</i>)	36

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del terzo procedimento di riforma del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 2 luglio il collega Fornaro, anche a nome degli altri relatori Iezzi e Angelo Rossi, aveva anticipato che era ormai alle battute finali il lavoro istruttorio sul terzo procedimento di riforma del Regolamento.

L'attività istruttoria nel frattempo è arrivata effettivamente a conclusione, da qui la convocazione dell'odierna riunione della Giunta per fare il punto sul lavoro svolto e adottare le conseguenti decisioni.

Richiama gli obiettivi che erano stati indicati all'inizio di questo terzo percorso di riforma, riassumibili sinteticamente in quattro filoni di intervento: razionalizzazione del lavoro parlamentare, rafforzamento dello statuto delle opposizioni, potenziamento del controllo e manutenzione del Regolamento.

Il lavoro dei relatori attorno a questi temi è stato, in questo arco di tempo, molto intenso e analitico, con il coinvolgimento del Gruppo di lavoro, appositamente costi-

tuito, i cui componenti hanno trasmesso ai relatori proposte e suggerimenti; allo stesso Gruppo di lavoro, come aveva dichiarato il collega Fornaro, è già stato riportato l'esito del lavoro svolto e cioè l'elaborazione di un primo testo di ipotesi di modifica del Regolamento che investe molteplici aspetti, sinteticamente anticipati in Giunta dallo stesso relatore Fornaro il 2 luglio.

All'esito del confronto nel Gruppo di lavoro i relatori hanno ulteriormente perfezionato quel testo, poi rimesso alla Presidenza, e che ora viene messo a disposizione di tutti i membri della Giunta (*vedi allegato 1*).

Si tratta di un testo tutt'altro che minimale, anzi alquanto articolato, e che investe moltissimi aspetti delle procedure parlamentari: è soprattutto – ed è questo il più grande pregio, a suo avviso – un testo molto equilibrato, in quanto riflette il lavoro encomiabile che i relatori hanno svolto con responsabilità e con un altissimo profilo istituzionale, nell'interesse primario del migliore funzionamento della Camera nel suo complesso.

Prima di dare la parola ai relatori, rende due ulteriori precisazioni.

La prima riguarda il percorso procedurale che si apre ora davanti alla Giunta e che ripete quello già seguito in passato: il testo dei relatori costituisce il testo-base, cui i soli membri della Giunta po-

tranno presentare emendamenti, che saranno – con la consueta istruttoria degli stessi relatori – esaminati e votati dalla Giunta. A conclusione del lavoro della Giunta il documento sarà discusso e votato dall'Assemblea.

Al riguardo indica un termine congruo finale, non prorogabile, per la presentazione degli emendamenti, individuato al 26 settembre 2025.

La seconda precisazione attiene ad un tema che non è rientrato nel testo dei relatori: si tratta della modifica del ruolo e delle competenze della XIV Commissione, da lui stesso segnalato alla Giunta in più occasioni.

È un tema su cui nel tempo si sono sedimentate diverse esigenze di cambiamento e che, per certi aspetti, investe direttamente la responsabilità della Presidenza in ordine all'assetto di un organo della Camera che svolge un ruolo di cerniera fondamentale nel rapporto della Camera nel suo complesso con le Istituzioni europee.

Per questi motivi ha ritenuto opportuno proporre direttamente alla Giunta un'ipotesi di riforma (*vedi allegato 2*) che, senza stravolgere il quadro complessivo delle competenze degli organi parlamentari, è tuttavia idonea a rispondere ad alcune esigenze e difficoltà che si sono poste nel funzionamento della XIV Commissione.

La proposta, di cui si prevede l'entrata in vigore dalla prossima legislatura, contiene: i necessari aggiornamenti terminologici; l'allineamento delle norme ai pareri della Giunta e alle circolari del Presidente della Camera che già da molti anni hanno, in particolare, conferito alla XIV Commissione specifici poteri, ma che hanno anche arricchito gli atti esaminabili e gli strumenti procedurali a disposizione delle Commissioni nella fase ascendente e hanno definito nuove procedure; alcune modifiche di razionalizzazione del procedimento relativo alla fase ascendente, attraverso l'aggiunta delle risoluzioni del Parlamento europeo al novero degli atti esaminabili da parte delle Commissioni permanenti *ex* articolo 127 del Regolamento e la previsione dello strumento conclusivo della risoluzi-

zione; l'assimilazione delle modalità di esame presso la XIV Commissione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea a quelle sostanzialmente previste al Senato, attribuendo così a tale Commissione gli ordinari poteri propri delle Commissioni in sede referente, con effetti di razionalizzazione e di governabilità del procedimento, oggi disperso in una pluralità di centri decisionali.

Anche a questa ipotesi di modifica, posta a disposizione dei membri della Giunta insieme al testo dei relatori, potranno essere presentati, nello stesso termine prima indicato, emendamenti che saranno esaminati dalla Giunta nel prosieguo dei lavori.

Invita, infine, i relatori, se lo ritengano, a prendere la parola.

Federico FORNARO, *relatore*, desidera soffermarsi in questa occasione, ad integrazione dell'intervento svolto il 2 luglio scorso, sulle risultanze dell'attività svolta nell'ambito del confronto con il Gruppo di lavoro, cui era stato sottoposto, successivamente alla citata riunione della Giunta, l'iniziale testo elaborato dai relatori. Dal confronto svoltosi in quella sede è derivato l'accoglimento di alcune osservazioni e sollecitazioni provenienti da rappresentanti dei Gruppi parlamentari diversi da quelli di appartenenza dei relatori e le conseguenti modifiche del testo originario, recepite quindi nel testo finale che oggi viene reso noto alla Giunta in sede plenaria.

Passando ad illustrare i suggerimenti accolti, evidenzia che la prima modifica ha riguardato la previsione della possibilità per una minoranza qualificata di richiedere la convocazione della Giunta per il Regolamento (articolo 16, comma 1-*bis*, del testo), il cui *quorum* prescritto è stato ridotto dall'originaria previsione di un terzo a un quarto dei componenti della Camera.

Una seconda modifica ha riguardato la disciplina delle richieste di informative urgenti (articolo 41, comma 1-*bis*, del testo), che prevede che all'inizio della seduta un deputato per ciascun Gruppo possa intervenire per avanzare una richiesta di informativa urgente, alla quale possono associarsi o opporsi altri Gruppi. Rispetto all'ipotesi iniziale, mentre il tempo a dispo-

sizione del deputato del Gruppo richiedente resta fissato in tre minuti, il tempo a disposizione degli altri Gruppi per associarsi od opporsi alla richiesta viene ampliato da uno a due minuti.

Sono stati poi accolti alcuni suggerimenti relativi alla disciplina delle informative urgenti del Governo, di cui all'articolo 138-ter del testo base. L'ipotesi iniziale attribuiva un tempo di cinque minuti per gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi a seguito dell'intervento introduttivo del Governo, con una estensione a otto minuti per ciascun Gruppo di opposizione ove l'informativa fosse richiesta dalle opposizioni stesse. Al termine degli interventi dei Gruppi era poi prevista la facoltà di replica da parte del Ministro. Rispetto a tale ipotesi è stata superata la previsione della replica del rappresentante del Governo e sono stati uniformati i tempi a disposizione dei Gruppi portandoli sempre a sette minuti.

Un'altra modifica ha riguardato la disciplina degli interventi al termine della seduta volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, definiti nella formulazione iniziale del testo base come « richiami o interventi » (articolo 41, comma 1-ter, del testo). Raccogliendo una sollecitazione avanzata dalla deputata D'Orso, è stata espunta la parola « richiami » che poteva ingenerare confusione con l'istituto dei richiami al Regolamento previsti dallo stesso articolo 41 al comma 1. L'ultima modifica interviene sulla disciplina delle interrogazioni a risposta scritta, con riferimento al termine entro il quale il Governo è tenuto a dare una risposta e comunicarla al Presidente della Camera

(articolo 134, comma 1). Tale termine, di cui si era previsto l'innalzamento a 60 giorni rispetto alla previsione vigente di 20 giorni, recependo un'osservazione della deputata Ghirra, è stato fissato a 45 giorni.

Con le modifiche testé illustrate si è avuto, in sostanza, un accoglimento dei primi emendamenti « orali » presentati dai Gruppi, nell'ottica – che ritiene condivisa anche dagli altri relatori – di ricerca e realizzazione della più ampia condivisione possibile trattandosi della riscrittura delle « regole del gioco ».

Nel ringraziare il Presidente per le parole che ha voluto indirizzare ai relatori e per la fiducia accordata, auspica che il medesimo spirito che ha guidato i relatori possa informare anche la successiva e formale fase emendativa che si svolgerà davanti alla Giunta, con la presentazione di emendamenti che abbiano un intento costruttivo e che non siano espressione di una logica identitaria.

Desidera, infine, precisare che al testo potranno essere presentati emendamenti anche dai Gruppi cui appartengono gli stessi relatori, dal momento che il testo rappresenta un lavoro di sintesi dei relatori e non comporta un vincolo per rispettivi Gruppi di appartenenza che, attraverso gli emendamenti, potrebbero esprimere le proprie particolari sensibilità politiche.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nel prendere atto che non vi sono altre richieste di intervento, ribadisce che il termine per la presentazione degli emendamenti ad entrambi i testi oggi depositati è fissato, improrogabilmente, al prossimo 26 settembre.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione
del terzo procedimento di riforma del Regolamento.**

**IPOTESI DI TESTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PREDISPOSTA DAI RELATORI DEL C.D. TERZO BINARIO DI RIFORMA DEL
REGOLAMENTO**

(all'esito delle riunioni dei relatori del 12 e 26 marzo, del 2 e 9 aprile, del 4, 10, 17, 18 e 25 giugno, del 1° e 23 luglio e del Gruppo di lavoro del 16 gennaio e 10 e 16 luglio 2025)

SOMMARIO

RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE REFERENTE	8
Organizzazione dei lavori; emendamenti « fuori sacco »	8
Valorizzazione del parere della Commissione Bilancio in sede referente	9
Parere contrario della Commissione Bilancio sugli emendamenti in Assemblée	10
SUPERAMENTO DELLE 24 ORE E ESAME DEI DECRETI LEGGE	11
Superamento delle 24 ore	11
RAFFORZAMENTO DEL C.D. STATUTO DELL'OPPOSIZIONE	12
Richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento	12
Presidenza di opposizione delle Giunte elezioni e autorizzazioni e decadenza dalla carica (a decorrere dalla XX legislatura)	12
Garanzie di effettività delle quote di opposizione	13
a) <i>Previsione di spazi dedicati per l'esame degli argomenti in quota opposizione; divieto di rinvio e di inversione dell'ordine del giorno con riferimento a tali argomenti e rinvio in Commissione una tantum con garanzia dei tempi di conclusione del riesame in Commissione</i>	13
b) <i>Divieto di pregiudiziali di merito e di sospensive sugli argomenti in quota opposizione</i>	14
c) <i>Garanzia di discussione del testo originario del progetto di legge in quota opposizione; divieto di abbinamento</i>	14
Attribuzione ai Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel contingentamento degli argomenti in quota opposizione; tempi maggiori per pdl costituzionali ed elettorali	15
Iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia	16
Possibilità di raddoppio del <i>question-time</i> nel calendario per i gruppi di opposizione più consistenti	16
RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO PARLAMENTARE	17
Controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo; codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo (in parte a decorrere dalla XX legislatura)	17
Interrogazioni ordinarie	18

Question-time	18
a) <i>Premier question-time</i>	18
b) <i>Aumento dei tempi per l'illustrazione dei question-time</i>	18
c) <i>Question-time in Commissione</i>	19
Interpellanze ordinarie e urgenti	19
Interventi sull'ordine dei lavori e informative urgenti	19
a) <i>Disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori e delle richieste di informativa</i>	19
b) <i>Disciplina dello svolgimento delle informative</i>	20
ULTERIORI TEMI PROPOSTI DAI GRUPPI	22
Voto a data certa e dichiarazione d'urgenza (a decorrere dalla XX legislatura)	22
Processo verbale	22
Organizzazione dei lavori e ripartizione degli spazi di tempo tra Assemblea e Commissioni	23
Proposte di legge di iniziativa popolare	24
Valutazione delle politiche pubbliche	25
Qualità della legislazione: valutazione d'impatto della legislazione; rafforzamento dei pareri del Comitato per la legislazione (a decorrere dalla XX legislatura)	25
Pubblicità e trasparenza dei lavori	26
Modifica della denominazione di competenze di Commissioni	26
Commissioni e delegazioni bicamerali (in parte a decorrere dalla XX legislatura)	27
Commissione parlamentare per le questioni regionali	28
Convocazione congiunta delle Giunte del Regolamento delle due Camere	28
Procedimento disciplinare	28
Disciplina dei Gruppi: costituzione (a decorrere dalla XX legislatura)	29
Rappresentanza dei Gruppi piccoli nelle Giunte e Commissioni (a decorrere dalla XX legislatura)	29
Norme antitrasformismo	30
Contributo ai Gruppi (a decorrere dalla XX legislatura)	31
Codice di condotta	32
Manutenzione del Regolamento	33
Norme superate sull'ordine del giorno di seduta	33
Norme superate sull'ordine degli interventi	34
Norme superate sull'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione	34
Adeguamento alla prassi sulla contestualità fra seduta d'Aula e di Commissione	34
Adeguamento alla pronuncia della Giunta sull'annuncio in Aula delle petizioni	34
Esclusione del voto su fatto personale e su decisioni procedurali	34
Abrogazione di norme sull'ordinamento regionale del tutto superate	35
Entrata in vigore	35

RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE REFERENTE

Organizzazione dei lavori; emendamenti « fuori sacco »

TESTO VIGENTE ART. 79	IPOTESI DI MODIFICA ART. 79
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.	1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal Presidente della Commissione.
	1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto all'ultimo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo principi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso ter-

	mine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte, dai soli componenti della Commissione o dai sostituti, nei limiti stabiliti dall'art. 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurne progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente. <i>Conseguentemente:</i>
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.	10. <i>Abrogato.</i> (v. comma 1-bis)

Valorizzazione del parere della Commissione Bilancio in sede referente

TESTO VIGENTE ART. 74	IPOTESI DI MODIFICA ART. 74
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.	3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

**Parere contrario della Commissione Bilancio sugli emendamenti in
Assemblea**

TESTO VIGENTE ART. 87	IPOTESI DI MODIFICA ART. 87
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.	3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

SUPERAMENTO DELLE 24 ORE E ESAME DEI DECRETI LEGGE**Superamento delle 24 ore**

TESTO VIGENTE ART. 116	IPOTESI DI MODIFICA ART. 116
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi . Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

RAFFORZAMENTO DEL C.D. STATUTO DELL'OPPOSIZIONE**Richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento**

TESTO VIGENTE ART. 16	IPOTESI DI MODIFICA ART. 16
1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.	1. <i>Identico</i>
	1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento delle quali riconosca la fondatezza. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute. (V. art. 18, c. 3-bis, Reg. Senato)

Presidenza di opposizione delle Giunte elezioni e autorizzazioni e decadenza dalla carica (a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 17 (Giunta Elezioni)	IPOTESI DI MODIFICA ART. 17
2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.	2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione , due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità. (A decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 18 (Giunta autorizzazioni)	IPOTESI DI MODIFICA ART. 18
4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.	4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione , due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. (A decorrere dalla XX legislatura)

Garanzie di effettività delle quote di opposizione

- a) *Previsione di spazi dedicati per l'esame degli argomenti in quota opposizione; divieto di rinvio e di inversione dell'ordine del giorno con riferimento a tali argomenti e rinvio in Commissione un tantum con garanzia dei tempi di conclusione del riesame in Commissione*

TESTO VIGENTE ART. 24	IPOTESI DI MODIFICA ART. 24
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.	3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel

	calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma successivo a quello vigente al momento del rinvio, in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi dal rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
--	---

b) Divieto di pregiudiziali di merito e di sospensive sugli argomenti in quota opposizione

	IPOTESI DI MODIFICA ART. 40
	6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

c) Garanzia di discussione del testo originario del progetto di legge in quota opposizione; divieto di abbinamento

	IPOTESI DI MODIFICA ART. 77
	4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.

Attribuzione ai Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel continuamento degli argomenti in quota opposizione; tempi maggiori per pdl costituzionali ed elettorali

TESTO VIGENTE ART. 24	IPOTESI DI MODIFICA ART. 24
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.	7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.

Iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia

TESTO VIGENTE ART. 115	IPOTESI DI RIFORMA ART. 115
1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.	1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.	2. <i>Identico</i>
3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.	3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.
4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3.	4. <i>Identico</i>

Possibilità di raddoppio del *question-time* nel calendario per i gruppi di opposizione più consistenti

TESTO VIGENTE ART. 135-BIS	IPOTESI DI MODIFICA ART. 135-BIS
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.	2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.

RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO PARLAMENTARE

Controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo; codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo (in parte a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 143	IPOTESI DI MODIFICA ART. 143
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.	3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente. (A decorrere dalla XX legislatura)
4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.	4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audit. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comuni-

	cato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
--	---

Interrogazioni ordinarie

TESTO VIGENTE ART. 134	IPOTESI DI MODIFICA ART. 134
1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.	1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quarantacinque giorni , il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.	2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.

Question-time

a) Premier question-time

TESTO VIGENTE ART. 135-BIS	IPOTESI DI MODIFICA ART. 135-BIS
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.	1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.

b) Aumento dei tempi per l'illustrazione dei question-time

TESTO VIGENTE ART. 135-BIS	IPOTESI DI MODIFICA ART. 135-BIS
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più	4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più

di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.	di due minuti . A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
--	---

c) Question-time in Commissione

TESTO VIGENTE ART. 135-TER	IPOTESI DI MODIFICA ART. 135-TER
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.	1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo una volta alla settimana , di norma il giovedì.

Interpellanze ordinarie e urgenti

TESTO VIGENTE ART. 138	IPOTESI DI RIFORMA ART. 138
1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.	1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.
TESTO VIGENTE ART. 138-BIS	IPOTESI DI RIFORMA ART. 138-BIS
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.	1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.

Interventi sull'ordine dei lavori e informative urgenti

a) Disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori e delle richieste di informativa

TESTO VIGENTE ART. 41	IPOTESI DI MODIFICA ART. 41
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a	1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio pro-

decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.	cedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.
	1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 138-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo.
	1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.

b) Disciplina dello svolgimento delle informative

	IPOTESI DI AGGIUNTA ART. 138-TER
	1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun

	Gruppo per non più di sette minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.
--	--

ULTERIORI TEMI PROPOSTI DAI GRUPPI

Voto a data certa e dichiarazione d'urgenza (a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 69	IPOTESI DI MODIFICA ART. 69
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	1. <i>Identico</i>
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.	2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3. (A decorrere dalla XX legislatura)
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	3. <i>Identico</i>

Processo verbale

TESTO VIGENTE ART. 32	
1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.	1. <i>Identico</i>
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.	2. <i>Abrogato</i>
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.	3. <i>Abrogato</i>
CONSEQUENTEMENTE:	

TESTO VIGENTE ART. 34	IPOTESI DI MODIFICA ART. 34
1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni. 2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera. 3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.	<i>L'art. 34 è abrogato.</i>
TESTO VIGENTE ART. 11	IPOTESI DI MODIFICA ART. 11
1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.	1. I Segretari formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

Organizzazione dei lavori e ripartizione degli spazi di tempo tra Assemblea e Commissioni

TESTO VIGENTE ART. 24	IPOTESI DI MODIFICA ART. 24
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.	5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.

Proposte di legge di iniziativa popolare

	IPOTESI ART. 100-BIS
	1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.
	2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.
TESTO VIGENTE ART. 107	IPOTESI DI MODIFICA ART. 107
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni	4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni

competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.	competenti per materia, secondo la procedura ordinaria con le modalità stabilite dall'art. 100-bis.
---	--

Valutazione delle politiche pubbliche

TESTO VIGENTE ART. 22	IPOTESI DI MODIFICA ART. 22
4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria	4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari e per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

Qualità della legislazione: valutazione d'impatto della legislazione; rafforzamento dei pareri del Comitato per la legislazione (a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 16-BIS	IPOTESI DI MODIFICA ART. 16-BIS
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.	4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso si esprima sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o	6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respin-

redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.	gendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
	(A decorrere dalla XX legislatura)

Pubblicità e trasparenza dei lavori

TESTO VIGENTE ART. 65	IPOTESI DI MODIFICA ART. 65
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.	1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti: <i>a)</i> mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera; <i>b)</i> per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale; <i>c)</i> delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79.
TESTO VIGENTE ART. 120	IPOTESI DI MODIFICA ART. 120
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.	8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

Modifica della denominazione di competenze di Commissioni

TESTO VIGENTE ART. 22	IPOTESI DI MODIFICA ART. 22
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia;	1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia;

III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, scienza e istruzione; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura; XIV – Politiche dell’Unione europea.	III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura; XIV – Politiche dell’Unione europea.
---	--

Commissioni e delegazioni bicamerali (in parte a decorrere dalla XX legislatura)

	IPOTESI DI AGGIUNTA ART. 56-BIS
	1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. <i>(A decorrere dalla XX legislatura)</i>
	2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.
	3. Il Presidente della Camera, d’intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura. <i>(A decorrere dalla XX legislatura)</i>

Commissione parlamentare per le questioni regionali

TESTO VIGENTE ART. 102	IPOTESI DI MODIFICA ART. 102
1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.	1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall' articolo 126 della Costituzione.
	1-bis. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione. (v. art. 138-bis, c. 1, RS)

Convocazione congiunta delle Giunte del Regolamento delle due Camere

TESTO VIGENTE ART. 16	IPOTESI DI MODIFICA ART. 16
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.	
	2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari. (v. art. 18, c. 3-ter, Reg. Senato)

Procedimento disciplinare

TESTO VIGENTE ART. 60	IPOTESI DI MODIFICA ART. 60
3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del	3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del

Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.	Capo dello Stato. In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono motivate e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.
--	--

Disciplina dei Gruppi: costituzione (a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 14	IPOTESI DI MODIFICA ART. 14
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti (quattordici <i>dalla XX leg.</i>) deputati.	1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di quattordici deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.	2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche , che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. (A decorrere dalla XX legislatura)

Rappresentanza dei Gruppi piccoli nelle Giunte e Commissioni (a decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 17	IPOTESI DI MODIFICA ART. 17 (Giunta elezioni)
1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta (venti <i>dalla XX legislatura</i>) deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.	1. La Giunta delle elezioni è composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti . Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. (A decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 18	IPOTESI DI MODIFICA ART. 18 (Giunta autorizzazioni)
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno (quindici <i>dalla XX legislatura</i>) deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.	1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. (A decorrere dalla XX legislatura)
TESTO VIGENTE ART. 19	IPOTESI DI MODIFICA ART. 19 (Commissioni permanenti)
3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.	3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni (v. art. 21, c. 2, Reg. Senato); ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. (A decorrere dalla XX legislatura)

Norme antitrasformismo

TESTO VIGENTE ART. 5	IPOTESI DI MODIFICA ART. 5 (Decadenza da cariche nell'Ufficio di Presidenza)
7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora vengano meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in	7. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello

cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.	al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
	Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.
TESTO VIGENTE ART. 20	IPOTESI DI MODIFICA ART. 20 (Decadenza da cariche nell'ufficio di presidenza delle Commissioni)
1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.	1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si applicano i commi 7 e 10 dell'articolo 5.

Contributo ai Gruppi (A decorrere dalla XX legislatura)

TESTO VIGENTE ART. 15	IPOTESI DI MODIFICA ART. 15
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.	3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
	3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per

	il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.	4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma. <i>(A decorrere dalla XX legislatura)</i>

Codice di condotta

TESTO VIGENTE ART. 16	IPOTESI DI MODIFICA ART. 16
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.	
	2-ter. La Giunta [per il Regolamento] adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi

	nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'art. 16-ter.
	IPOTESI DI AGGIUNTA ART. 16-TER
	1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.
	2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.

Manutenzione del Regolamento

Norme superate sull'ordine del giorno di seduta

TESTO VIGENTE ART. 23	IPOTESI DI MODIFICA ART. 23
11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.	<i>Abrogato</i>
TESTO VIGENTE ART. 26	IPOTESI DI MODIFICA ART. 26
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.	1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.	<i>Abrogato</i>

Norme superate sull'ordine degli interventi

TESTO VIGENTE ART. 83	IPOTESI DI MODIFICA ART. 83
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.	<i>Abrogato</i>

Norme superate sull'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione

TESTO VIGENTE ART. 111	IPOTESI DI MODIFICA ART. 111
1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.	<i>Abrogato</i>

Adeguamento alla prassi sulla contestualità fra seduta d'Aula e di Commissione

TESTO VIGENTE ART. 30	IPOTESI DI MODIFICA ART. 30
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.	5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea con votazioni . In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

Adeguamento alla pronuncia della Giunta sull'annuncio in Aula delle petizioni

TESTO VIGENTE ART. 33	IPOTESI DI MODIFICA ART. 33
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.	2. Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

Esclusione del voto su fatto personale e su decisioni procedurali

TESTO VIGENTE ART. 42	IPOTESI DI MODIFICA ART. 42
2. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste,	2. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale e il Presidente decide.

decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.	
TESTO VIGENTE ART. 89	IPOTESI DI MODIFICA ART. 89
1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.	1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.
TESTO VIGENTE ART. 96-BIS	IPOTESI DI MODIFICA ART. 96-BIS
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.	7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

Abrogazione di norme sull'ordinamento regionale del tutto superate

TESTO VIGENTE ART. 102 E SEGG.	V. SOPRA ANCHE MODIFICA ART. 102
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.	<i>Abrogato</i>
	<i>Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati</i>

Entrata in vigore

	ART. 153-SEPTIES
	1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il, ad eccezione delle modifiche agli articoli 14, 15, 16-bis, 17, 18, 19, 56-bis, commi 1 e 3, 69 e 143, comma 3, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

ALLEGATO 2

**Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione
del terzo procedimento di riforma del Regolamento.**

**RACCORDO CON L'UNIONE EUROPEA
IPOTESI DI MODIFICA DEL PRESIDENTE**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 23	ART. 23
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.	8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
ART. 24	ART. 24
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.	4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
ART. 25	ART. 25
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.	4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater , 127 e 127.1.
ART. 125	ART. 125
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni	1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o

del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.
ART. 126	ART. 126
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.	1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi Trattati istitutivi e delle loro modifiche.
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.	2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
ART. 126-BIS	ART. 126-BIS
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.	1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
ART. 126-TER	ART. 126-TER
1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.	1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di	2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità

propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.	determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni.
3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.	<i>Soppresso (v. comma 4)</i>
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.	3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.	4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia

	all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.
6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.	5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi , possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali , ai sensi dell'articolo 118.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.	6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
	7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.
	ART. 126-QUATER
	1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione.
	2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.
	3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.
	4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma

	3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.
ART. 127	ART. 127
1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.	1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.	2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
	3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
	4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
	5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.
	ART. 127.1
	1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.

	2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.
	3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera.
	4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.
	5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.
	6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
	7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.
	8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richie-

	ste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
	9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.
	10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
	11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.
	12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.
ART. 127-BIS	ART. 127-BIS
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.	1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore desi-	2. <i>Identico.</i>

gnato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.	
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.	3. <i>Identico.</i>
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.	4. <i>Identico.</i>
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.	5. <i>Identico.</i>
	6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
ART. 127-TER	ART. 127-TER
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.	1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza.
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.	Soppresso (v. comma 1)
	ART. 153-SEPTIES
	1. Le modifiche all'articolo 23, 24 e 25 ed al Capo XXVIII entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 44

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 31 luglio 2025. – Presidenza del
presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 15.45.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni
urgenti per il finanziamento di attività economiche e
imprese nonché interventi di carattere sociale e in
materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.**

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

*(Esame e conclusione – Parere con osser-
vazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedi-
mento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illu-
strato sinteticamente i profili di interesse

del provvedimento, formula la seguente pro-
posta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2551
e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omo-
geneità e dei limiti di contenuto previsti
dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente com-
posto da 21 articoli per un totale di 84
commi, consta, a seguito dell'esame del
Senato, di 35 articoli, per un totale di 140
commi; esso appare riconducibile, anche
sulla base del titolo e del preambolo, a tre
differenti e ben distinte macro-finalità che,
invero, avrebbero potuto formare oggetto
di diversi provvedimenti, tenuto anche conto
peraltro che esse coinvolgono la compe-
tenza di tre diversi ministri, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, del Mi-
nistro della salute e del Ministro delle im-
prese e del *made in Italy*: 1) prevedere
misure urgenti finalizzate al potenzia-
mento e rifinanziamento di investimenti
infrastrutturali, anche in materia di prote-
zione civile regionale; 2) stabilire misure

urgenti in materia di assistenza sociale e cura; 3) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali; sul punto, appare rilevante quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; in proposito potrebbe essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non possano valere per la terza delle finalità sopra indicate; ciò premesso, potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tali finalità dell’articolo 2, comma 10 (in materia di attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile in occasione del Giubileo dei giovani), dell’articolo 6-*quater* (in tema di coordinatori comunali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana), dell’articolo 11 (in tema di attività del Comitato per la sicurezza finanziaria per il contrasto del terrorismo e del riciclaggio), dell’articolo 13, commi 1 e 1-*ter*, (in tema di riorganizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze); dell’articolo 14-*bis* (recante disposizioni in materia di cultura);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 140 commi, 17 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 3 DPCM, 11 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra delibera-

zione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L’articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede, per l’anno 2025, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli; la disposizione precisa che l’intero importo annuo dell’integrazione è corrisposto dall’INPS nel mese di dicembre dell’anno 2025; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite, relativo al reddito da lavoro, di 40.000 euro su base annua;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 13, al comma 1-*ter*, recano norme di interpretazione autentica; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2017, ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni “che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo”; al tempo stesso, la pronuncia comunque ricorda che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”; con riferimento all’articolo 13, comma 1-*ter*, che prevede che l’articolo 88 del Regio de-

creto n. 2440 del 1923 si interpreti nel senso che il Governo sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti modifichi le norme regolamentari in materia di contabilità con D.P.R., ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, dovrebbe essere chiarito a quale comma dell'articolo 17 si intenda fare riferimento; (se cioè si faccia riferimento ai regolamenti di attuazione di cui al comma 1, a quelli di delegificazione, di cui al comma 2, per i quali manca però l'indicazione delle norme generali regolatrici della materia, o a quelli di riordino, di cui al comma 4-ter);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite recato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire gli articoli 6-bis, 6-ter e 13, comma 1-ter, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica nonché, per quanto concerne l'articolo 13, comma 1-ter, dell'eventualità di indicare lo specifico comma dell'articolo 17, l. n. 400 del 1988, al quale si fa riferimento. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.53.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. C. 2508 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>)	47

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.

C. 2508 Rizzetto.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore per la VII Commissione*, fa presente, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, onorevole Schifone, che la proposta di legge C. 2508, d'iniziativa del deputato Rizzetto, assegnata alle Commissioni riunite VII e XI, prevede l'istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.

La relazione che accompagna la proposta di legge evidenzia come il fenomeno dei NEET (*Not in Education, Employment or Training* – ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) costituisca non solo una criticità sociale ed economica, ma anche un ostacolo allo sviluppo delle potenzialità individuali e collettive, con ripercussioni negative sul benessere psicologico, sulla coesione sociale e sulla crescita

nazionale. Si tratta, dunque, di un'iniziativa finalizzata – come specificato nella relazione – a promuovere politiche attive e integrate per l'inclusione giovanile, a valorizzare le buone pratiche esistenti e a stimolare il coinvolgimento degli attori pubblici e privati, al fine di favorire l'inclusione sociale, formativa e lavorativa delle giovani generazioni, promuovere la consapevolezza, la responsabilità istituzionale e l'azione collettiva su una delle sfide più urgenti della nostra società.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 4 articoli, rileva che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 luglio di ogni anno quale Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, ossia il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate all'inattività giovanile e di promuovere iniziative finalizzate all'inclusione sociale, formativa e lavorativa delle giovani generazioni.

Il comma 2 stabilisce che, in occasione di tale giornata, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, i centri per l'impiego e i servizi sociali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e le associazioni giovanili, attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani, con particolare attenzione ai giovani appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione e a rischio di esclusione sociale.

Il comma 3 dispone che l'istituzione della Giornata in questione non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Ricorda che gli effetti civili associati da tale atto ai giorni festivi riguardano l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, l'imbandieramento degli edifici pubblici, la corresponsione ai lavoratori dipendenti della normale retribuzione giornaliera nonché della retribuzione per le ore di

lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministro per lo sport e i giovani – promuove campagne di comunicazione e progetti sociali volti a: contrastare l'abbandono scolastico e universitario; rafforzare il raccordo tra percorsi di formazione e il mercato del lavoro; valorizzare la partecipazione sociale giovanile anche attraverso il volontariato, la cittadinanza attiva e l'imprenditorialità sociale.

Il comma 2 statuisce che, per tali campagne e tali progetti, il Ministro si possa avvalere della collaborazione di enti pubblici, organizzazioni ed esponenti della società civile, esperti del settore, divulgatori e piattaforme digitali, con l'obiettivo di rendere i contenuti accessibili e coinvolgenti per le giovani generazioni.

L'articolo 3, al comma 1, dispone la promozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, in occasione della Giornata nazionale, di attività didattiche, laboratori tematici e percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in collaborazione con le istituzioni territoriali e i rappresentanti del mondo del lavoro.

Il comma 2 detta disposizioni per l'organizzazione, da parte dei centri per l'impiego e degli sportelli informativi dedicati ai giovani, nella settimana in cui cade il 9 luglio, di giornate informative, di incontri di orientamento individuale e collettivo, di seminari e simulazioni di colloqui di lavoro, con il coinvolgimento delle imprese, delle agenzie formative accreditate e degli enti del Terzo settore operanti sul territorio.

L'articolo 4, infine, reca disposizioni finanziarie, prevedendo che all'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anna Laura ORRICO (M5S) interviene stigmatizzando quella che definisce essere un'abusata proliferazione di giornate nazionali, chiedendosi quali siano, invece, le politiche concrete adottate dal Governo negli ultimi anni per sostenere la formazione e l'occupazione giovanile.

Ricorda, a tal proposito, che nei tre anni di Governo Meloni non si è tenuto presso la VII Commissione alcun dibattito specifico su tali tematiche, mentre – al contrario – si è registrato un incremento del tasso di denatalità e di emigrazione giovanile non solo dalle regioni del Sud, ma anche da quelle del Nord.

Denuncia che le attuali politiche del Governo stanno favorendo un incremento della precarizzazione dei rapporti di lavoro, a danno della stabilità occupazionale delle nuove generazioni. In questo contesto, ritiene sia poco onorevole che il Parlamento si limiti a discutere esclusivamente dell'istituzione di una giornata nazionale sul fenomeno dei NEET, senza affrontare in modo strutturale il tema delle politiche attive per il lavoro giovanile.

Conclude augurandosi che il Parlamento – quando non impegnato nell'approvazione di disegni di legge di conversione dei decreti-legge – possa finalmente dedicarsi a discutere ed approvare provvedimenti utili al contrasto dell'inattività giovanile.

Antonio CASO (M5S), unendosi alle considerazioni espresse dalla collega Orrico, richiama quanto da lui già evidenziato in occasione dell'istituzione della giornata in memoria dei giornalisti uccisi, osservando come la proliferazione delle giornate nazionali rischi di diventare una prassi finalizzata unicamente a far vedere che la maggioranza intende occuparsi di talune tematiche, senza che a ciò si accompagnino interventi concreti sui temi oggetto delle iniziative.

Pur precisando di non essere in linea di principio contrario all'istituzione di giornate commemorative o tematiche, crede sia necessario ricorrere ad un uso più selettivo e responsabile di tale strumento, sottolineando che una sua eccessiva frequenza finisca per svuotarne il significato originario.

Rileva criticamente come la proposta di legge in esame riproduca un modello già adottato in analoghi provvedimenti, sottolineando come, con formulazioni standardizzate, la maggioranza avanzi proposte di legge istitutive di giornate nazionali che vengono replicate in serie variandone solo il titolo e l'oggetto.

Critica, inoltre, la presenza – anche nel provvedimento in esame – della clausola di invarianza finanziaria, osservando che – a suo avviso – l'assenza di idonei finanziamenti rischia di trasferire su soggetti terzi non solo l'onere della realizzazione delle attività previste, ma anche il relativo onere finanziario.

In conclusione afferma che, a suo giudizio, il fenomeno dei NEET dovrebbe essere trattato prevedendo azioni di natura diversa e più concrete.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti in precedenza, osserva che sarebbe opportuno istituire una giornata nazionale dedicata ai record negativi del Governo Meloni.

Dichiara di comprendere l'imbarazzo dell'Esecutivo, che da un lato manifesta l'intenzione di occuparsi di determinati temi, ma dall'altro – non essendo in grado di affrontarli con misure concrete – ricorre esclusivamente all'istituzione di giornate commemorative.

Conclude sottolineando che le urgenze da affrontare sarebbero numerose e che da parte del Governo ci si attenderebbe ben altro rispetto alla sola istituzione di nuove giornate nazionali.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sul merito della proposta di legge in esame, segnala l'opportunità di integrare l'articolo 2, volto alla promozione di campagne di comunicazione e progetti sociali, con l'introduzione di disposizioni finalizzate alla promozione dell'esercizio dell'attività sportiva. Ritiene, infatti, che anche lo sport possa contribuire, in parte ma in modo significativo, al contrasto del fenomeno oggetto della presente proposta di legge. Annuncia, quindi, che intenderà pre-

sentare specifiche proposte emendative in tal senso nel corso dell'iter in Commissione.

Francesco MARI (AVS) osserva che la proliferazione delle giornate nazionali rischia di comprometterne il significato originario, riducendone l'efficacia come strumento di sensibilizzazione.

Segnala, ove la maggioranza intenda procedere comunque all'istituzione della giornata nazionale in oggetto, che sarebbe opportuno valutare un cambio di data, rilevando come la data proposta, ovvero quella del 9 luglio, cada in un periodo successivo alla conclusione dell'anno scolastico. Fa presente, infatti, che tale circostanza potrebbe rendere di difficile attuazione le attività previste dalla proposta di legge all'interno degli istituti scolastici.

Sottolinea, inoltre, che la condizione di inattività si manifesta spesso già durante gli anni della formazione, e che, di conseguenza, svolgere le attività di orientamento in un periodo in cui le scuole sono chiuse risulterebbe di scarsa efficacia per sensibilizzare le giovani generazioni su questo tema. Conclude, chiedendo pertanto una revisione della data nella quale istituire la giornata nazionale in esame.

Gaetano AMATO (M5S), associandosi alle considerazioni già emerse negli interventi precedenti, si sofferma sulle conseguenze derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4 della proposta di legge in esame, secondo cui dall'istituzione della giornata nazionale in oggetto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si interroga, pertanto, con quali risorse saranno concretamente organizzate le iniziative indicate nella proposta in esame, chiedendosi se, ancora una volta, il loro svolgimento ricadrà sulle spalle di volontari che, a titolo gratuito, vi si dedichino.

Stigmatizza la prassi di istituire giornate nazionali senza prevedere oneri a carico della finanza pubblica, ritenendo che tale impostazione comprometta l'efficacia degli interventi previsti nella proposta di legge, vanificando del tutto la finalità di offrire un'occasione di uscire dall'inattività

ai tanti giovani colpiti dal fenomeno dei NEET.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame, di cui è primo firmatario, nasce anche grazie al contributo di numerose associazioni impegnate sul tema, tra cui l'associazione Dedalo.

Nel replicare agli interventi dei colleghi, rassicura il deputato Mari circa la possibilità di realizzare le iniziative previste dalla proposta di legge all'interno degli istituti scolastici, rilevando che la giornata del 9 luglio è propedeutica ad approfondimenti nelle scuole nel corso dell'anno scolastico. Dichiaro, inoltre, di condividere la proposta formulata dal deputato Berruto, volta a prevedere una campagna di sensibilizzazione alla pratica dell'attività sportiva.

Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che il fenomeno dei NEET ha raggiunto il suo picco nel 2020, con un tasso pari al 24 per cento e circa due milioni di giovani coinvolti. Sottolinea come, grazie a diverse misure di politiche attive per il lavoro adottate nel corso degli anni da tutte le forze politiche, il dato si sia ridotto al 16 per cento e, nel 2025, al 14,3 per cento. A questi risultati si affianca il dato del 36,4 per cento di rientri dall'estero di cittadini italiani, reso possibile anche dagli incentivi fiscali previsti dall'ultima legge di bilancio. Ricorda inoltre l'introduzione del bonus NEET e i programmi Alma, Garanzia Giovani, Giovani Donne Lavoro, gli sportelli giovani presso i centri per l'impiego e l'elaborazione del Piano NEET.

Contesta l'interpretazione secondo cui la proposta di legge in esame si limiterebbe alla mera istituzione di una giornata nazionale, evidenziando invece come essa preveda una serie di finalità concrete e iniziative volte a promuovere consapevolezza e strumenti per contrastare il fenomeno.

Fa presente, a tal proposito, che anche il MoVimento 5 Stelle ha presentato nel corso di questa legislatura numerose proposte di legge per l'istituzione di giornate nazionali, tra cui quelle dedicate al diritto al divertimento in sicurezza, alla scrittura a mano, al ricordo di Gianroberto Casaleggio e all'ecospiritualità.

Conclude auspicando che, anche attraverso il successivo esame in Commissione e l'eventuale presentazione di proposte emendative, l'istituzione della giornata nazionale dei NEET possa rappresentare uno stimolo ulteriore per intensificare le azioni di contrasto al fenomeno, obiettivo che auspica

possa essere condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici. C. 1962 Caparvi (*Esame e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici.

C. 1962 Caparvi.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Maccari, espone i contenuti della proposta di legge in esame che reca disposizioni per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici.

Preliminarmente, ricorda che per lavoro in quota si intende, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Il medesimo decreto legislativo n. 81 definisce altresì quali sono le attività soggette alla disciplina ivi contenuta relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – lavori di scavo, di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee (articoli 105 e 106) – e gli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (articolo 111) che sono espressamente fatti salvi dalla presente proposta di legge.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento in oggetto, composto da sette articoli e da un allegato riguardante la simbologia e la legenda degli elaborati grafici, osserva che esso introduce l'obbligo di predisposizione di sistemi anticaduta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio riguardante la costruzione servita. Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'obiettivo della presente propo-

sta di legge è dunque quello di garantire la sicurezza sul lavoro di molti addetti del settore delle costruzioni e degli impianti, inerente al rischio di caduta dall'alto, definendo una disciplina che si applichi in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. La relazione rileva, infatti, che esistono una serie di attività, per le quali si registrano la maggior parte di infortuni, che non risultano dettagliatamente regolate all'interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, circostanza che ha indotto molte regioni a colmare tale lacuna con proprie norme, che introducono l'obbligo di predisporre l'elaborato tecnico della copertura.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, specificando che la previsione di disposizioni recate dal provvedimento per la definizione di misure di prevenzione e di protezione è volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota su coperture o facciate vetrate continue che richiedono manutenzione. Si specifica, dunque, al comma 2, che con il presente intervento normativo si stabiliscono le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate continue degli edifici, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Il comma 3 dell'articolo 1 specifica, infatti, che le norme recate dal provvedimento si applicano alla progettazione e alla realizzazione di una serie di interventi su edifici pubblici e privati relativi alle coperture o alle facciate vetrate continue che espongono ad un rischio di caduta dall'alto e che richiedono una manutenzione, tra i quali si richiama: alla lettera *a*), gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380); alla lettera *b*), gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, dei pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, nonché di impianti radioelettrici (in specie, di antenne, torri e tralicci, radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio per reti mobili, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile e per reti radio a larga banda) collocati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza (individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere *a-bis*) ed *e-quater*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo); alla lettera *c*), gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o totale difformità, previsti dall'articolo 36 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i quali tale articolo 36 prevede la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Il comma 4, infine, esclude dall'ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi sulle coperture degli edifici dotate di sistemi di protezione collettiva permanenti per la protezione dei bordi e delle eventuali superfici non accessibili.

L'articolo 2 specifica le definizioni recate dal provvedimento, tra cui, in particolare, si segnala quella indicata alla lettera *m*), relativa all'elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA), specificando che questo è il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare sulla coper-

tura, nonché i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue.

L'articolo 3, quindi, disciplina i contenuti dell'ETSA, specificando, al comma 1, alinea, che esso rappresenta l'elaborato tecnico dei sistemi anticaduta predisposto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), ovvero per gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), stabilendo che tale elaborato deve contenere una serie di elementi descritti nelle successive lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*).

In particolare, alla lettera *a*) del medesimo comma 1, si prevede che l'ETSA contiene una relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sono evidenziate, in modo specifico, la conformità delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere. Si specifica che, qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente, nella relazione sono indicate le eventuali aree interdette e sono specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, nonché le misure di protezione contro le cadute dall'alto non permanenti previste in sostituzione. In tale relazione, infine, sono altresì indicate le procedure operative per l'accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da utilizzare nonché le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture.

Tale elaborato, inoltre, in base alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*), deve contenere: gli elaborati grafici, redatti in scala adeguata, volti ad indicare diversi elementi (quali caratteristiche e l'ubica-

zione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi, presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l'accesso, presenza di eventuali dispositivo o sistema di protezione collettiva, la tipologia del DPI, le aree della copertura non calpestabili, il tirante d'aria (lettera *b*)); una relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti (lettera *c*)); una dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni (lettera *d*)); una dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture (lettera *e*)); una dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura, indicante, tra l'altro, il rispetto delle indicazioni e delle istruzioni di posa e delle norme di buona tecnica (lettera *f*)); la certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto installati sulla copertura in accordo con le norme tecniche vigenti e applicabili al caso specifico (lettera *g*)); un registro degli accessi alla copertura, che deve essere controfirmato da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività, dichiarando la presa visione della documentazione completa dell'ETSA e il completamento della formazione di cui al successivo articolo 7 (lettera *h*)); il programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati (lettera *i*)); i manuali d'uso dei DPI contro le cadute dall'alto installati (lettera *l*)); una documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera (lettera *m*)).

L'articolo 4, comma 1, specifica gli adempimenti relativi all'ETSA, stabilendo che esso: costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di obbligo di predisposizione

del fascicolo stesso, altrimenti costituisce documento autonomo (lettera *a*)). Si ricorda che il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve essere predisposto dal coordinatore per la progettazione. I suoi contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti, l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, i riferimenti alla documentazione di supporto esistente; è redatto in fase di progettazione dal coordinatore della sicurezza o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da un professionista abilitato in possesso dei requisiti di progettista strutturale del sistema di ancoraggio (lettera *b*)); in caso di lavori privati, per i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*) – relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali ed elaborati grafici, redatti in scala adeguata – è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente all'atto della richiesta del titolo abilitativo (lettera *c*)) e, in caso di lavori pubblici, per i contenuti dei medesimi documenti, costituisce parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico-economica (lettera *d*)); può essere aggiornato, in relazione alla relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali e agli elaborati grafici, redatti in scala adeguata, e deve essere comunque completato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero, nei casi nei quali tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori con i documenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) (ovvero relazione di calcolo, dichiarazione di pedonabilità, dichiarazione di conformità, dichiarazione di corretta posa in opera, certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto, registro degli accessi alla copertura, programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati, manuali d'uso dei DPI, documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera) (lettera *e*)); in caso di lavori privati, per i documenti re-

lativi alla dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) – è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente contestualmente alla comunicazione di fine lavori (lettera *f*)); in caso di lavori pubblici, per i medesimi documenti relativi alla dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture, è consegnato al responsabile unico del procedimento alla fine dei lavori (lettera *g*)); è consegnato completo al committente o al responsabile dei lavori o ad altro soggetto avente titolo, che lo mette a disposizione dell'impresa esecutrice o al lavoratore autonomo in caso di lavori futuri, e lo trasferisce in caso di passaggio di proprietà al nuovo proprietario o avente titolo (lettera *h*)); è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nella copertura nel corso della sua esistenza, che comportano una variazione nella valutazione del rischio (lettera *i*)); in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o totale difformità – previsti dall'articolo 36 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – deve essere consegnato ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (lettera *l*)).

L'articolo 5 dispone che, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), relativi all'installazione di pompe di calore, di pannelli solari, fotovoltaici e di impianti radioelettrici che espongono ad un rischio di caduta dall'alto e che richiedono una manutenzione, il committente o il responsabile dei lavori o il soggetto avente titolo (d'intesa con il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o con i lavoratori autonomi), predispongono e sottoscrivono un documento, ciascuno per le proprie responsabilità.

L'articolo specifica che tale documento non deve essere redatto nei casi in cui nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, per i quali l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'e-

secuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione (designazione che avviene, rispettivamente, prima dell'affidamento dei lavori e contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione).

Il documento in oggetto deve contenere le seguenti informazioni: i dati anagrafici del committente o del responsabile dei lavori ovvero del soggetto avente titolo; i dati identificativi dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o dei lavoratori autonomi; la descrizione della tipologia di intervento da eseguire e quella architettonica e strutturale della copertura e delle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; l'analisi delle misure di prevenzione e di protezione eventualmente già presenti nella copertura e nelle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione, nonché delle ulteriori misure di sicurezza da adottare in relazione all'intervento da eseguire; il percorso di accesso alla copertura e alle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; le modalità di transito sulla copertura fino all'area di intervento; i DPI, con specifico riguardo a quelli inerenti ai sistemi anticaduta, da utilizzare durante le fasi di accesso, di transito e di esecuzione dei lavori in quota sulla copertura e sulle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; le modalità di gestione delle eventuali emergenze durante l'esecuzione dei lavori; l'avvenuta formazione degli operatori ai sensi del successivo articolo 7.

L'articolo in commento fa espressamente salvi gli obblighi gravanti sul datore di lavoro già previsti dalla normativa vigente. Ricorda che gli obblighi a carico del

datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota sono posti dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 6, nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa in quota su una copertura o su una facciata continua in vetro che richieda manutenzione già dotata di un sistema anticaduta, stabilisce che il sistema anticaduta: deve essere dotato di un elaborato tecnico o di un altro documento redatto in conformità alle normative locali vigenti prima della data di entrata in vigore della presente proposta di legge o, in sua assenza, di un ETSA redatto ai sensi dell'articolo 4; deve essere stato sottoposto, con esito positivo, alle ispezioni previste dalla normativa tecnica e deve essere verificato prima dell'uso.

L'articolo 7, infine, demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ai fini dell'applicazione di quanto ivi disposto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – l'individuazione delle modalità per il riconoscimento dell'abilitazione e dei soggetti formatori nonché della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75
Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	78
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	80

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	81

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.

C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento, composto di 2 articoli, non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.

In particolare, l'articolo 1, costituito da unico comma, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo. A tal

fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva già prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025. La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste, provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali, di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge in esame intervenga su un provvedimento che è principalmente riconducibile alla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ma che investe altresì, in alcune sue disposizioni – quali quelle di carattere lavoristico – la competenza esclusiva dello Stato, tra l'altro, in materia di ordinamento civile.

Evidenzia, tuttavia, che il provvedimento, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando quindi nella competenza esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, ricorda innanzitutto che il Comitato permanente per i pareri, nella seduta del 13 febbraio 2024, nel corso della prima lettura del provvedimento, espresse un parere favorevole con osservazioni relative alla formulazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo. Su tali disposizioni non sono state tuttavia apportate modifiche da parte del Senato.

In proposito, ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito dalle modifiche apportate dal Senato.

Fa presente che il provvedimento, composto da 8 articoli, è volto ad introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.

Rileva, innanzitutto, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato aggiornato, all'articolo 1, comma 2, relativo alle finalità perseguite del provvedimento, il riferimento normativo concernente la normativa dell'Unione europea relativa alla rete transeuropea dei trasporti, richiamando il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

Sempre con riguardo all'articolo 1 è stata introdotta dal Senato, al comma 4, la definizione di « soggetti gestori degli interporti », quali enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge n. 240 del 1990, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale. Il Senato ha altresì espunto dal comma 7 dello stesso articolo 1 l'espressa previsione che il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti gestori degli interporti – istituito dal medesimo provvedimento in esame – e le cause di cancellazione e che provvede al relativo aggiornamento ogni tre anni.

Rileva altresì che il Senato ha apportato modifiche alle funzioni assegnate al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito dall'articolo 4 del provvedimento. Nello specifico, ai sensi dell'attuale comma 1 dell'articolo 4, il Comitato svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative relative allo sviluppo degli interporti, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, mentre la precedente formulazione assegnava direttamente allo stesso Comitato i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle medesime iniziative.

All'articolo 6, comma 2, il Senato ha poi introdotto un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, destinata al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è tenuto ad individuare in ordine di priorità. Tale autorizzazione di spesa sostituisce quella originariamente prevista per l'anno 2024, pari a 6 milioni di euro, mentre è confermato il finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. È conseguentemente aggiornata la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 7.

Infine, segnala un'ulteriore modifica apportata allo stesso articolo 6, che, al comma 4, prevede ora la possibilità di prorogare, fino a un massimo di ulteriori due mesi e per motivate esigenze istruttorie, il termine previsto per l'approvazione dell'accordo di programma mediante il quale i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere approvati. Lo stesso comma 4 specifica inoltre che le risorse rimaste inuti-

lizzate sono assegnate, con le stesse modalità, nel medesimo esercizio.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, resta riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni nelle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle quali, come dichiarato all'articolo 1 del provvedimento stesso, quest'ultimo mira a stabilire i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Segnala inoltre che le modifiche introdotte dal Senato non hanno inciso su quelle forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – che si rendono opportune a fronte del carattere concorrente delle competenze coinvolte – sotto forma di parere della Conferenza unificata (articolo 2, comma 1), intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 2, comma 3 e articolo 6, commi 1 e 3), partecipazione, in quanto membri di diritto, al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, tra gli altri, dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti (articolo 4, comma 2), ma anche partecipazione alle riunioni del comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato (articolo 4, comma 3) e utilizzo dello strumento degli accordi di programma per la realizzazione degli interporti (articolo 6, comma 4).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il testo unificato in esame mira a fornire un inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti «*data center*». Si tratta, in particolare, di infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo di applicazioni e servizi digitali, di tipo sia professionale, come sistemi gestionali, applicazioni di *business analytics* e intelligenza artificiale, sia personale, da parte di qualsiasi utente in qualità di cittadino o di paziente ovvero di consumatore.

Il testo, che a seguito delle modifiche in sede referente si compone di 4 articoli, è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia. Nel dettaglio, il testo unificato è stato adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025.

In particolare, l'articolo 1 indica la finalità sottesa al provvedimento, ovvero quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese attraverso, tra l'altro, la definizione di una normativa a carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, la progettazione e – come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente – l'approvvigionamento energetico sostenibile e costante dei centri di elaborazione dati.

L'articolo 2, rimasto invariato nel corso dell'esame in sede referente, reca la definizione di «centro di elaborazione dati». Con tale espressione si intende «il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.»

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione.

Pertanto, per l'esercizio della suddetta delega, il comma reca i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere una disciplina generale sugli elementi di cui al precedente articolo 1, che comprenda anche l'aspetto – aggiunto mediante un emendamento approvato in sede referente – dell'allaccio alla rete elettrica e di telecomunicazioni e l'indicazione delle procedure autorizzative e del codice ATECO; *b)* prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe. In questo contesto, il criterio direttivo prescrive anche l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite con la sperimentazione di sistemi di teleriscaldamento e di raffreddamento, per la riduzione del consumo d'acqua del comparto; *c)* qualificare i progetti di nuovi *data center* come opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, di prevalente interesse pubblico nella ponderazione procedimentale degli interessi, anche ai fini della semplificazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Si ricorda che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, (e nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato), nell'ambito del procedimento amministrativo devono essere attentamente valutati i vari interessi pubblici e privati coinvolti, in vista del provvedimento amministrativo finale, il quale deve conseguire un corretto bilanciamento degli interessi in gioco; *d)* introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, al contempo rafforzando la Commissione tecnica VIA e VAS; *e)* ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, consentendo anche la deroga in ordine alla

dotazione di parcheggi degli immobili dedicati (da questo punto di vista, in sede referente, è stato stabilito che la possibile deroga inerisce ai parcheggi sia pubblici che privati). Nel medesimo contesto, un'ulteriore modifica apportata in sede referente richiama l'ispirazione specifica della legge rivolta alla riqualificazione di aree industriali dismesse; *f*) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati; *g*) individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati; *h*) agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti a carbone, dismessi o in dismissione, promuovendo la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, che – come specificato nel corso dell'esame in sede referente – assicurino la continuità e la stabilità della fornitura energetica, in chiave circolare e di bassa emissione; *i*) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati; *l*) promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento (specifica introdotta in sede referente); *m*) sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati; *n*) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati; *o*) incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati (per come deriva da un emendamento approvato in sede referente, anche secondo le

best practices internazionali) anche al fine di ridurre i rischi ambientali e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, nonché di prevenire interruzioni nella fornitura di energia (anche quest'ultimo aspetto è l'esito di un'approvazione di un emendamento in sede referente); *p*) favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione dati già esistenti; *q*) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica; *r*) tale criterio direttivo è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente; nel dettaglio, il testo base prevedeva la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati; *s*) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati; *t*) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; *u*) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca. In sede referente sono state approvate proposte emendative volte ad arricchire tale criterio direttivo con il riferimento all'orientamento della formazione in questa materia verso le esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi *data center* e con il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti quali *stage*, dottorati e borse di studio anche in collaborazione con le imprese operanti nei centri di elaborazione dati; *v*) sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle proce-

ture di valutazione di impatto ambientale; z) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in particolare comprendendovi: il controllo sull'utilizzo dei sistemi di *cloud* da parte dei prestatori di servizi intermediari e sulla legittima fruizione dei dati ivi archiviati (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente); la vigilanza sui protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle pubbliche amministrazioni (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente); la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi da parte degli operatori, pubblici o privati, coinvolti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3, descrivono il procedimento per l'adozione dei citati decreti delegati. In particolare, il comma 2 prevede che tali decreti siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri: delle imprese e del *made in Italy*; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'economia e delle finanze. Fa presente che è previsto altresì il previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 3 prescrive la trasmissione degli schemi di decreti delegati al Parlamento, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Si prevede altresì il meccanismo « di scorrimento », per cui se la trasmissione avviene negli ultimi 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è prorogato di 90 giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è dunque reso entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Quanto ai profili finanziari, il comma 4 dell'articolo 3 prevede, in via generale, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se tuttavia, i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di salvaguardia, facendo comunque salva l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo ove compatibile con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), s), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Assume rilievo, infine, anche la competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Segnala nuovamente che il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere in

sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

Fa tuttavia presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di « intreccio » o « concorso » in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022). In materia, poi, la sentenza n. 251 del 2016 ha affermato la necessità dell'intesa, quando si incida su competenze regionali e locali, non solo per l'approvazione di atti non legislativi di attuazione di leggi, ma anche nell'ambito di attuazione di deleghe legislative.

In considerazione di ciò, potrebbe essere opportuno prevedere, all'articolo 3, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del parere attualmente richiesto dalla disposizione in questione – almeno per l'attuazione di quei principi di delega che più direttamente sono riconducibili a competenze legislative concorrenti o residuali regionali. Questo vale in particolare per i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) (che, prevedendo l'introduzione di misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici, è riconducibile alla competenza concorrente relativa al governo del territorio), lettera *g*) (che, prevedendo l'individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, è riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali, nonché all'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione delle funzioni loro attribuite di cui all'articolo 117, sesto comma) e lettera *u*) (che, prevedendo la promozione e lo sviluppo di competenze

digitali anche con riferimento a percorsi formativi e di aggiornamento professionale, è riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2025.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, ricorda che il 22 luglio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 8 (*vedi allegato 4*). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Iezzi 1.3 e 2.1.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.4 e 1.5, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.4 e 1.5, mentre esprime parere conforme a quello della

relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.1 e Auriemma 1.2. Approva poi, con distinte votazioni, gli emendamenti della relatrice 1.4 e 1.5 (*vedi allegato 5*). Respinge infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldino 2.2 e Alfonso Colucci 2.3.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 16.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come esso preveda misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, dispone misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura e include altresì misure urgenti in favore delle im-

prese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, passa a illustrare l'articolo, segnalando che l'articolo 1, comma 1, prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

L'articolo 1, comma 2, integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, prevista dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.

L'articolo 1, comma 3, interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

L'articolo 1, comma 3-*bis*, introduce un nuovo comma all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori. Il successivo comma 3-*ter* autorizza la spesa necessaria, individuando le relative coperture.

L'articolo 2, comma 1, prevede disposizioni per il potenziamento del sistema infrastrutturale.

L'articolo 2, comma 2, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, incrementa le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

L'articolo 2, comma 3, stanziava 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.

L'articolo 2, comma 4, reca un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025. I commi da 5 a 7 dispongono in merito alla destinazione e ai criteri di riparto di tale somma.

L'articolo 2, comma 8, autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport.

L'articolo 2, comma 9, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana ».

L'articolo 2, comma 9-bis, prevede una particolare destinazione per i proventi delle sanzioni del Codice della strada.

Il comma 9-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà. I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, autorizzano una spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e la relativa copertura degli oneri previsti.

L'articolo 2, comma 10, attribuisce al Capo del Dipartimento di protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza

(con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente) al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.

L'articolo 2, comma 10-bis, introdotto al Senato, incrementa di 11 milioni per l'anno 2025 il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il comma 10-ter dell'articolo 2, introdotto al Senato, autorizza la spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISII). L'articolo 2-bis proroga l'operatività della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » al 31 dicembre 2033.

L'articolo 3, modificato al Senato, introduce e disciplina il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa e gestisce le risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere (introdotta dalla legge di bilancio 2019), relativamente: all'utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate (lettera a)); all'eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione (lettera b)); ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo (lettera c)); al termine di fine lavori (lettera d)); al termine per l'alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione (lettera e)); ai casi di revoca delle risorse (lettera f)); al termine di non revocabilità dei contributi

relativi all'annualità 2022 e ai termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale (lettera g)).

L'articolo 4, comma 1, proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere.

L'articolo 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti al Senato, disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento « Casa Italia », per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al dipartimento « Casa Italia ».

L'articolo 4, comma 2, come modificato in Senato, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

L'articolo 4, commi 3 e 4, come modificato al Senato, stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito ridu-

zione di fatturato in conseguenza del sisma.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della Regione Siciliana.

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame parlamentare, stabilisce che le risorse pari a 300.000 euro, stanziato per il 2024 in favore del Comune di Vogogna per finanziare alcuni interventi nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), possono essere utilizzate anche per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della stessa strategia nazionale delle aree interne.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 5, inseriti nel corso dell'esame in Senato, estendono a ciascun anno del triennio 2025-2027 l'accantonamento di risorse, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per la realizzazione di specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Le risorse per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono pari a 42 milioni di euro. I finanziamenti concernono strutture, anche private

accreditate, eroganti prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (specificatamente, centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia e centri che praticano la protonterapia).

L'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028. Il comma 5 dell'articolo 5 prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il successivo comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli incrementi di cui ai commi 5 e 6 si provvede ai sensi del successivo articolo 20.

L'articolo 5, comma 7, incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore. I

Il comma 7-*bis* – inserito al Senato – dell'articolo 5 differisce dall'anno 2024 all'anno 2027 la decorrenza dell'estensione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua, posti, con riferimento ad alcuni fondi, dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In base a tali criteri: l'erogazione delle risorse spettanti in ciascun anno a ogni ente territoriale – nel caso del Fondo in

oggetto, all'ente regione – è preceduta dalla rendicontazione (da parte del medesimo ente) sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente; le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (il suddetto articolo 89, comma 1, specifica che resta fermo il compito di verifica, da parte del medesimo Ministero, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazioni relativi a ciascun fondo).

L'articolo 5-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce un nuovo comma (4-*bis*) all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che l'Inail possa partecipare alla costituzione di soggetti non *profit* operanti nella gestione di presidi ospedalieri.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedono, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai commi in esame concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1,

commi 180-182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 3 dell'articolo 6 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dai precedenti commi 1 e 2 e alla relativa copertura.

L'articolo 6-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo –, la quale specifica che, con riferimento alla tipologia di buono per la frequenza di asili nido, pubblici e privati, i medesimi sono costituiti da tutti i servizi educativi per l'infanzia – pubblici o autorizzati dagli enti locali, come prevede la disciplina vigente –, ad esclusione della seguente tipologia: «centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore», offrendo un «contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità», e che non prevedono il servizio di mensa e che consentono una frequenza flessibile. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per i benefici in oggetto, presentata dal genitore ed accolta, produce effetti anche per gli anni successivi (quindi, con decorrenza dall'anno 2027), previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

L'articolo 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame in Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 6-*quater* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equipa-

rati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008).

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cosiddetto «*payback*»).

L'articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta «*sugar tax*»).

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente preclude l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

L'articolo 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti (i.e. processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero atti di recupero di crediti

inesistenti) da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame al Senato, rivede in più punti il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività.

L'articolo 11, comma 1, modifica il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti non *profit* a fini terroristici. Vengono, inoltre, precisate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche.

L'articolo 11, comma 2, reca modificazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007. La disposizione estende alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Altresì, introduce obblighi, ricalcati dalla normativa antiriciclaggio, per il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Ancora, stabilisce un'ulteriore condizione per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.

L'articolo 12 stabilisce che l'accredito – in favore del soggetto beneficiario – entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate) effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.

L'articolo 13, comma 1, reca una disposizione modifica la disposizione concernente composizione del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, prevedendo – quale membro – in aggiunta al direttore generale del Tesoro – il direttore generale dell'economia.

L'articolo 13, comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al primo periodo esclude la sussistenza di rapporti

di correlazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, ai rapporti in oggetto non si applicano le regole – definite dalla stessa società sulla base dei principi stabiliti dalla CONSOB ai sensi del citato articolo 2391-*bis* – intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. Il secondo periodo del medesimo comma 1-*bis* limita l'ambito delle società che, avendo determinati 5 rapporti con un'altra società, rilevano al fine della determinazione delle ineleggibilità al collegio sindacale di quest'ultima società; in base all'intervento normativo in esame, il suddetto ambito è costituito solo dalle società (diverse comunque da Stato e pubbliche amministrazioni) che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale oppure per finalità di natura economica o finanziaria. Tale disposizione fa esplicito riferimento alle norme su ineleggibilità e decadenza del sindaco dettate dall'art. 2399 del codice civile e dall'articolo 148, comma 3, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

L'articolo 13, comma 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene una norma qualificata come di interpretazione autentica di una disposizione del regio decreto n. 2440 del 1923 in forza della quale le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono modificate mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 14 dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione soste-

nuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o termali o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (misura PNRR), applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso. Vengono differiti dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto.

Il comma 6-*bis* – inserito al Senato – dell'articolo 14 modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

L'articolo 14-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 incrementa di 30 milioni di euro

per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria. La copertura dei relativi oneri è disposta dal successivo comma 3. Al comma 2, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di rifinanziare il Fondo per la cultura per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 3 reca la clausola di copertura dei predetti oneri.

L'articolo 15, comma 1, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

L'articolo 15, comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 15, comma 3, incrementa di un importo pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per il sostegno della filiera suinicola.

L'articolo 15, comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato reca alcune modifiche all'articolo 37 della legge n. 206 del 2023.

L'articolo 15, comma 3-*ter*, aggiunto al Senato, specifica che le imprese zootecniche beneficiarie degli indennizzi per i danni causati dalla malattia « lingua blu » sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 15, introdotto al Senato, autorizza l'ANCI a destinare la somma pari ad 1.500.000 di euro al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

L'articolo 15, comma 3-*bis*, introduce una proroga al termine previsto per l'accettazione del preventivo per la certifica-

zione della sostenibilità a parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea.

L'articolo 16 reca alcune modifiche all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 – con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive – al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria.

L'articolo 16-*bis*, aggiunto al Senato, ri-finanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'« Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », per 1 milione di euro a partire dal 2025.

L'articolo 16-*ter*, inserito nel corso dell'esame referente, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), a decorrere dall'anno 2026, di un contributo pari ad un milione di euro, per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso.

L'articolo 17 prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto « Fondo 394 » per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata. Gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina cosiddetta « *de minimis* » sugli aiuti di Stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni. Viene inoltre estesa la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 anche per gli investi-

menti effettuati in India e nel continente africano, includendo tra i beneficiari anche le start-up innovative e le PMI innovative, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate. Sempre nel rispetto di determinate condizioni e del della disciplina cosiddetta « *de minimis* » sugli aiuti di Stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul « Fondo 394 ». Infine, per quanto riguarda il finanziamento dei crediti all'esportazione, si specifica che sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

L'articolo 18, modificato anche in rubrica nel corso dell'esame al Senato, introduce delle modifiche alle disposizioni in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, nel concetto di « investimenti qualificati » si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, « gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati ». Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione « indirettamente » in Fondi per il Venture Capital (« FVC »). Si modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che i suddetti investimenti, a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese (PMI) per il tramite di Fondi per il Venture Capital (FVC), ai fini del citato

regime fiscale, si richiede che: (i) l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e (ii) ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 651/2014. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli OICR effettuano per almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), ai fini della loro qualificazione come Fondi per il Venture Capital (FVC).

L'articolo 18-*bis*, aggiunto al Senato, approva la spesa di 16,5 milioni di euro per l'erogazione nel 2025 di un contributo straordinario alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 19 interviene sulla lettera *a*) del comma 932-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Quest'ultima disposizione stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. Si prevede che la suddetta disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 introduce, dopo il comma 932-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 145, il comma 932-*ter*. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 19, introdotto dal Senato, prevede che le risorse – di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 44 del 2023 – destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione Calabria ai fini di specifiche assunzioni, contemplate nei commi da 3-*bis* a 3-*quater*.1 del medesimo articolo del citato decreto-legge, siano attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.

L'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, prevede la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'articolo 19, comma 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, autorizza il comune di Lampedusa e Linosa ad assumere a tempo determinato tre dirigenti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici.

L'articolo 19-*ter*, introdotto al Senato, esclude, a partire dal 1° gennaio 2026 e a talune condizioni, dall'ambito di applicazione dell'addizionale comunale sui diritti

di imbarco gli aeroporti della Regione Siciliana.

L'articolo 20, come modificato in al Senato, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, tutela dei beni culturali, dogane, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, protezione civile, governo del territorio, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali, ordinamento della comunicazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala, altresì, come rilevi anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo.

Alla luce della competenza concorrente nelle materie su cui incide il provvedimento, sarebbe opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti all'articolo 2, commi 9 e 9-ter, all'articolo 3, comma 8, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 14, comma 4, in relazione ai quali potrebbe prevedersi la previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni. Rileva comunque che, a fronte dell'intreccio di competenze, il provvedimento prevede comunque alcune

forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

all'articolo 2, comma 6, è previsto che la Conferenza unificata trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;

all'articolo 2, comma 7, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che disciplina, tra l'altro, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al medesimo articolo;

all'articolo 2-bis, è previsto che i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano sentiti ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga dell'operatività della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »;

all'articolo 5, comma 1, è prevista la previa sottoscrizione di un'intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 7, comma 1-ter, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni relative al riconoscimento in detrazione, a determinate aziende fornitrici di dispositivi medici, di alcuni importi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2538, approvato dal Senato, recante « Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo »;

rilevato che:

il provvedimento, composto di due articoli e non modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede la proroga al 31 dicembre 2026 del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2025 – per l'esercizio delle deleghe relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge in esame interviene su un provvedimento che è principalmente riconducibile alla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ma che investe altresì, in alcune sue disposizioni – quali quelle di carattere lavoristico – la competenza esclusiva dello Stato, tra l'altro, in materia di ordinamento civile. Tuttavia, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando quindi nella competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 703-B, recante « Legge quadro in materia di interporti », approvata dalla Camera il 28 febbraio 2024 e modificata dal Senato il 9 luglio 2025;

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

il Comitato permanente per i pareri, nella seduta del 13 febbraio 2024, nel corso della prima lettura del provvedimento, espresse un parere favorevole con osservazioni relative alla formulazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, disposizioni sui cui non sono state apportate modifiche da parte del Senato;

il provvedimento è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, sostituendo la disciplina attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

il Senato è intervenuto sull'articolo 1, introducendo, al comma 4, la definizione di « soggetti gestori degli interporti » quali enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione degli interporti di rilevanza nazionale, ed espungendo dal comma 7 l'espressa previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con

proprio decreto i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti gestori degli interporti e le cause di cancellazione e che provvede al relativo aggiornamento ogni tre anni;

il Senato ha altresì apportato modifiche alle funzioni assegnate al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito dall'articolo 4, e ha introdotto, all'articolo 6, un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, aggiornando conseguentemente la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 7;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le modifiche apportate dal Senato non incidono sulla natura del provvedimento che, come dichiarato dall'articolo 1, mira a stabilire i principi fondamentali relativi agli interporti e alla loro rete, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di competenza concorrente Stato-regioni;

permangono altresì, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, le forme di coinvolgimento del sistema di autonomie territoriali, previste all'articolo 2, commi 1 e 3, all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, che si rendono opportune a fronte del carattere concorrente delle competenze coinvolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abbinate recante « Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati », come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento, composto di 4 articoli, ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese (articolo 1), reca una definizione di centro di elaborazione dati (articolo 2), delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina degli stessi centri e per il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione dei medesimi, nel rispetto di una serie principi e criteri direttivi (articolo 3) e reca la clausola di salvaguardia (articolo 3-bis);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), *n*), *s*), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

assume rilievo, infine, anche la competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, investono prevalentemente competenze legislative concorrenti o residuali regionali i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) (riconducibile alla competenza concorrente relativa al governo del territorio), lettera *g*) (riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali, nonché all'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione delle funzioni loro attribuite di cui all'articolo 117, sesto comma) e lettera *u*) (riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale);

a fronte di tale intreccio di competenze, l'articolo 3, comma 2, prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il previo parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 3;

tuttavia, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di « intreccio » o « concorso » in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata, in via generale, a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel

quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, in particolare per l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d*), *g*) e *u*) dell'articolo 3, comma 1.

ALLEGATO 4

**Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097
Lupi e C. 2231 Malagola.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di celebrare con le seguenti: Al fine di rinnovare.

1.1. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: solidarietà aggiungere la seguente: sociale.

1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 4 ottobre con le seguenti: la prima domenica di ottobre.

1.3. Iezzi.

(Ritirato)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso: « il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; ».

1.4. La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: « dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia » e, al secondo comma, le parole: « i Santi Patroni speciali d'Italia sono » sono sostituite dalle seguenti: « la Santa Patrona d'Italia è »;

b) nel titolo, le parole: « dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia ».

1.5. La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: In occasione della giornata del 4 ottobre con le seguenti: Nella settimana antecedente la prima domenica di ottobre.

2.1. Iezzi.

(Ritirato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in particolare, il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili nonché sostenendone le iniziative.

2.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole da: ai temi della pace fino alla fine del comma, con le seguenti: alla cultura della pace e alla dignità della persona nonché ai temi della fraternità tra i popoli, dell'inclusione e della

giustizia sociale, della tutela dell'ambiente e del rispetto per la terra.

2.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ALLEGATO 5

**Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097
Lupi e C. 2231 Malagola.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».

1.4. La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;

b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».

1.5. La Relatrice.

ALLEGATO 6

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

rilevato che:

il provvedimento prevede misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, dispone misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura e include altresì misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, determi-

nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, tutela dei beni culturali, dogane, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

talune disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, protezione civile, governo del territorio, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali, ordinamento della comunicazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; rileva, inoltre, anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo;

a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare all'articolo 2, commi 6 e 7, all'articolo 2-bis, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 7, comma 1-ter,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	87
Sui lavori della Commissione	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	88

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, non essendovi richieste di intervento, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, come anticipato nello scorso ufficio di presidenza, è in corso di trasmissione da parte del Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Fa presente che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di lunedì 4 agosto e che la Commissione Bilancio intende concluderne l'esame entro le ore 12 di lunedì 4 agosto. Pertanto, tenuto conto dell'organizzazione dei lavori parlamentari di questi giorni, avverte che la Commissione sarà convocata alle 15.30 della giornata odierna per rendere il prescritto parere in un'unica seduta, senza quindi poter adottare la modalità di esame in sede consultiva che – in via ordinaria, quando ve ne siano le condizioni – si articola in due sedute.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva come tale modalità di lavoro della Commissione in sede consultiva non sia affatto una eccezione rispetto alle modalità ordinarie di esame in quanto – come sarebbe facilmente rilevabile con una semplice statistica – sono numerose e per di più sempre più frequenti le occasioni nelle quali si è proceduto nella medesima seduta all'avvio dell'esame di un provvedimento in sede consultiva e all'espressione del relativo parere. Ribadisce pertanto, ancora una volta, la netta contrarietà del suo gruppo con riferimento a tale *modus operandi*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che – in considerazione della natura dei provvedimenti di conversione dei decreti-legge, sui quali le Camere sono chiamate ad esprimersi entro tempi certi, e comunque nei termini definiti in sede di programmazione dei lavori indipendentemente dalle scelte delle Commissioni, – ha comunque ritenuto preferibile garantire che la Commissione, nonostante la ristrettezza dei tempi a

sua disposizione, abbia la possibilità di rendere il prescritto parere sul provvedimento, piuttosto che rinunciare a svolgere tale doverosa attività.

La seduta termina alle 13.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia* **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nella seduta antimeridiana, il provvedimento figura all'ordine del giorno di lunedì 4 agosto dei lavori dell'Assemblea e che, pertanto, la Commissione ne concluderà l'esame nel corso della giornata odierna.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, evidenzia che la relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2, comma 2, interviene in materia di edilizia carceraria, incrementando di 40 milioni di euro per il 2025 e 18

milioni di euro per il 2027 le risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali risorse sono destinate agli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, indicati nel programma di edilizia penitenziaria elaborato dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria (articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 9-bis prevede una particolare destinazione per i proventi delle sanzioni del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). La norma in esame stabilisce che, per gli anni 2025 e 2026, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza derivante dalla riscossione delle sanzioni irrogate ai sensi dall'articolo 142, comma 12-ter – in misura non superiore al dieci per cento – e dall'articolo 208, comma 4 lettera c), del Codice della Strada, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

L'articolo 7 modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. *payback*).

In particolare, si segnala che il comma 1 prevede che gli obblighi posti a carico di tali aziende siano assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in discussione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

Decorso il suddetto termine, le regioni e le province autonome accertano con pro-

prio provvedimento l'avvenuto versamento della quota ridotta e lo comunicano senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Tale comunicazione determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali che definiscono l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno (articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015) con compensazione delle spese di lite. Si specifica che fino al termine del citato accertamento effettuato da regioni e province autonome – e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025 – per tali aziende sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso.

L'articolo 10, comma 1-bis, reca modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, sul cui schema le Commissioni Giustizia e Finanze hanno reso il parere il 18 luglio 2024. Le modifiche concernono gli obblighi posti in capo alle piccole e medie imprese quotate; i compiti del revisore o della società di revisione in relazione alle informazioni contenute nella « Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari »; i termini temporali per l'applicazione delle norme del medesimo decreto legislativo n. 125 del 2024, in base al soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità; il termine per la conduzione di taluni compiti di studio affidati al MEF e alla Consob.

Inoltre, il medesimo articolo 10, comma 1-quater, prevede l'istituzione della Segreteria antiusura a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

Il comma 1-quinquies abroga alcune disposizioni in materia di usura (commi 3 e 5 del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1996), volte a determinare i requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità dei fondi speciali antiusura e dei relativi esponenti, nonché quelli delle fon-

dazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei loro esponenti. Si precisa tuttavia che tale abrogazione opera a decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 15, comma 10-*bis*, della legge n. 108 del 1996, attuativo delle disposizioni di razionalizzazione e riforma del fondo per il fenomeno dell'usura introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 (comma 865 della legge di bilancio per il 2025).

L'articolo 11, comma 1, aggiorna la disciplina in materia di antiterrorismo, contenuta nel decreto legislativo n. 109 del 2007, modificando alcune disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria. In particolare, la lettera *a*) attribuisce a tale Comitato, ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze delle singole autorità che lo compongono, il ruolo di punto di contatto centrale per le richieste provenienti da Paesi esteri o da organismi internazionali relative al rischio di abuso del finanziamento degli enti *no profit* al fine di finanziamento del terrorismo, nonché per condurre attività di sensibilizzazione agli stessi enti sul rischio cui potrebbero essere esposti.

Il comma 2 interviene in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo. La lettera *l*) introduce, nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 45-*bis* in tema di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le crypto-attività. Tale novella estende anche ai prestatori di servizi per le crypto-attività non residenti e senza succursale, i quali si avvalgono in Italia di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le crypto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, l'obbligo di designare un punto di contatto centrale in Italia, prevedendo – in caso di inadempimento – la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5 milioni di euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, se superiore.

L'articolo 13, comma 1-*bis*, esclude la sussistenza di rapporti di correlazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, in tale ambito non si applicano le regole intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

L'articolo 15, comma 3-*bis*, lettera *c*) abroga il comma 4 dell'articolo 37 della legge n. 206 del 2023 che prevede risorse, pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinate a finanziare le Camere di Commercio italiane all'estero e le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

Valentina D'ORSO (M5S), rivolgendosi in particolare al rappresentante del Governo, auspica di poter avere alcuni chiarimenti in merito a contenuti del provvedimento richiamati nella relazione svolta dal relatore.

In primo luogo, in relazione all'articolo 2, comma 2, invita il rappresentante del Governo a fare chiarezza sulle entità e sui relativi appostamenti delle risorse destinate all'edilizia carceraria. Evidenzia, al riguardo, l'interesse della Commissione a conoscere lo stato di avanzamento del 3. Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027 predisposto dal commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che risulta essere stato presentato al Consiglio dei Ministri di recente.

In secondo luogo, in merito all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiede una valutazione del rappresentante del Governo in ordine alla nuova destinazione individuata per i proventi delle sanzioni del Codice della Strada rispetto alla loro destinazione abituale.

Infine, con riguardo ai contenuti dell'articolo 10, comma 1-*bis*, invita il sottosegre-

tario a chiarire le ragioni per le quali si sia intervenuti su una disciplina introdotta soltanto un anno fa, che è stata oggetto del parere parlamentare e su cui, probabilmente, potrebbe essere ancora esercitato il potere legislativo delegato al Governo, di carattere integrativo e correttivo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE evidenzia come, sul primo quesito posto dalla collega D'Orso, le risorse relative al piano di edilizia penitenziaria siano in parte assegnate in via esclusiva al commissario straordinario, e in parte iscritte nei relativi capitoli di spesa a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti – pari a circa 750 milioni di euro – cui si aggiungono i 58 milioni stanziati per il 2025 e per il 2027 dal provvedimento in esame.

Al riguardo, manifesta al presidente Maschio la piena disponibilità dell'Esecutivo a rendere edotta la Commissione in merito allo stato di avanzamento e degli stanziamenti previsti dal suddetto piano per l'edilizia penitenziaria nelle forme che l'organo parlamentare riterrà opportune.

Sottolinea, inoltre, come i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del Codice della Strada siano attualmente destinati alla realizzazione degli interventi in materia di sicurezza stradale e, a suo avviso, la deroga introdotta dal provvedimento in esame non distoglie risorse da tale obiettivo: permettere che tali proventi siano utilizzabili anche al fine di rimuovere i rifiuti dal ciglio della strada, si innesta comunque nel quadro della sicurezza stradale.

Per quanto attiene alla terza domanda, si riserva di approfondire tale materia, evidenziando che si tratta di modifiche sollecitate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel prendere atto della disponibilità del rappresentante

del Governo, ritiene che la Commissione potrebbe svolgere un'apposita attività conoscitiva in merito allo stato di avanzamento del piano per l'edilizia penitenziaria, rinviando alle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità di svolgimento di tale attività.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.

Valentina D'ORSO (M5S), pur apprezzando la disponibilità del sottosegretario Delmastro Delle Vedove a fornire i chiarimenti da lei richiesti, dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Sottolinea infatti l'estrema eterogeneità del decreto-legge in esame, come si evince anche dalla molteplicità di argomenti oggetto della relazione e del parere. Ribandendo quanto già dichiarato nella seduta antimeridiana, esprime netta contrarietà anche sulle modalità di esame, che costringono la Commissione ad esprimersi in tempi assai compressi su un provvedimento il cui contenuto è equiparabile per complessità a quello di una legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato
C. 1928 Pastorella e abb.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, recante *Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati*, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

premesso che l'articolo 3, comma 1, nel dettare i principi e criteri direttivi e i tempi di esercizio della delega in materia di centri di elaborazione dati, alla lettera z)

prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, provveda ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi, tra le altre, la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di *cloud*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, interviene in materia di edilizia carceraria, incrementando le risorse destinate agli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

il medesimo articolo 2, comma 9-bis, consente a province e città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare una parte delle quote di propria competenza derivante dalla riscossione delle sanzioni del Codice della strada per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;

l'articolo 7 determina gli effetti sui procedimenti contenziosi dinanzi al TAR del Lazio con riguardo alle controversie relative al ripiano dovuto dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. *payback*);

l'articolo 10, comma 1-bis, reca modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024,

in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, sul cui schema le Commissioni Giustizia e Finanze hanno reso il parere il 18 luglio 2024;

il medesimo articolo 10, comma 1-*quater*, prevede l'istituzione della Segreteria antiusura a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

il medesimo articolo 10, comma 1-*quinqüies*, abroga alcune disposizioni in materia di usura, volte a determinare i requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità dei fondi speciali antiusura e dei relativi esponenti, nonché quelli delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei loro esponenti;

l'articolo 11, comma 1, aggiorna la disciplina in materia di antiterrorismo, contenuta nel decreto legislativo n. 109 del 2007, modificando alcune disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria;

il medesimo articolo 11, comma 2, interviene in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo. prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempimento dei nuovi obblighi in relazione alla istituzione del « punto di contatto centrale »;

l'articolo 13, comma 1-bis, interviene sulla disciplina codicistica della sussistenza di rapporti di correlazione fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società per azioni da esse partecipate;

l'articolo 15, comma 3-*bis*, lettera c) abroga la disposizione che riconosceva uno stanziamento a favore delle Camere di Commercio per il supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da im-

prese aventi sede legale e operativa in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Oxfam</i> , sulla situazione umanitaria in Siria	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Oxfam*, sulla situazione umanitaria in Siria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO (Parere approvato)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal

Senato in prima lettura nel corso della giornata odierna.

Evidenzia anzitutto che il provvedimento è suddiviso in tre titoli: il Titolo I reca norme di rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché per misure di assistenza sociale e cura, il Titolo II reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, mentre il Titolo III contiene disposizioni in materia di enti territoriali, reca le norme finanziarie e dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del decreto.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si sofferma in particolare sulle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

Segnala anzitutto l'articolo 4, comma 2, modificato al Senato, il quale stabilisce che per gli interventi in materia edilizia effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza è concessa la detrazione nella misura del 110

per cento anche per le spese sostenute nell'anno 2026 esclusivamente in casi specifici. Il comma 3, anch'esso modificato al Senato, prevede nei predetti casi che la deroga al blocco dello « sconto in fattura » per gli interventi coperti dal cosiddetto *superbonus* 110 per cento operi anche per le spese sostenute nell'anno 2026.

L'articolo 4, al comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

L'articolo 6-ter, inserito al Senato, incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

L'articolo 8 dispone il posticipo, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, cosiddetta *sugar tax*.

L'articolo 9, modificato dal Senato, riduce dal 10 per cento al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; parallelamente si dispone l'alternatività tra regime del margine e applicazione dell'aliquota IVA ridotta per le cessioni ed importazioni di tali beni. Rammenta, tra l'altro, che la materia è stata recentemente all'attenzione della Commissione Finanze, in occasione dell'esame della proposta di legge C. 1981.

L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del versamento dell'imposta sostitutiva che i soggetti che abbiano aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 possono versare a titolo di ravvedimento, per le annualità ancora accertabili. A tal fine, si precisa che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025.

L'articolo 10, modificato dal Senato, incide sul regime transitorio, previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività, modificando, tra l'altro, i termini per alcuni adempimenti e per l'esercizio delle attività correlate.

Segnala, inoltre, per i profili di competenza della Commissione, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 10, introdotti nel corso dell'esame al Senato. In particolare, il comma 1-bis apporta modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della normativa europea in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. Le modifiche concernono gli obblighi posti in capo alle piccole e medie imprese quotate; i compiti del revisore o della società di revisione in relazione alle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; i termini temporali per l'applicazione delle norme del medesimo decreto legislativo n. 125 del 2024, in base al soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità; il termine per i compiti di studio affidati al MEF e alla Consob.

Il comma 1-ter dell'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina delle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale degli istituti di credito, al fine di legarne gli importi e i riferimenti temporali al richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 da parte del Fondo di risoluzione unico. Rammenta, in proposito, che il Fondo di risoluzione nazionale è istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il Fondo ha lo scopo di consentire alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione, di realizzare gli obiettivi della risoluzione delle banche. Ricordo inoltre che il Fondo di risoluzione unico è un fondo di emergenza che può essere utilizzato in tempi di crisi e mira a evitare il dissesto delle banche una volta esaurite le altre opzioni ed è finanziato dal settore bancario stesso. Tutte le banche dei 21 paesi che fanno parte dell'unione bancaria dell'UE devono versare al fondo una com-

missione annuale (contributi). L'importo che ciascuna banca deve pagare è stabilito in base alla dimensione e al rischio. Il fondo è stato costituito su un periodo di 8 anni iniziato nel 2016 e terminato nel 2023. La costituzione è stata realizzata tramite la messa in comune dei contributi raccolti a livello nazionale.

L'articolo 11 – modificato dal Senato –, in materia di antiriciclaggio, incide sulla disciplina antiterrorismo ampliando il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto centrale per le richieste provenienti da altri Stati o organizzazioni internazionali riguardanti il rischio che il finanziamento degli enti del Terzo settore sia abusivo e finalizzato al finanziamento del terrorismo. Inoltre, tale Comitato, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto, conduce anche un'attività di sensibilizzazione, rivolta ai medesimi enti, avente ad oggetto proprio i temi del finanziamento abusivo degli enti del Terzo settore. La disposizione inoltre novella in più punti il decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio, estendendo alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria anche all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Inoltre, introduce all'interno del decreto legislativo obblighi per il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, stabilendo, inoltre, che le autorità di vigilanza del settore – Banca d'Italia, Consob e Ivass – definiscono le procedure e le metodologie per la valutazione anche del rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa cui gli intermediari sono esposti.

L'articolo 12 prevede che, per i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, l'accredito degli importi giornalieri in favore dei beneficiari avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

L'articolo 13, tenuto conto della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una disposizione che

modifica la composizione del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, prevedendo che oltre al direttore generale del Tesoro ne faccia parte anche il direttore generale dell'Economia. Il comma 1-bis del medesimo articolo 13, introdotto al Senato, al primo periodo esclude dall'applicazione delle regole di trasparenza e correttezza previste in materia di operazioni con parti correlate dal codice civile, la sussistenza di rapporti di correlazione fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano partecipate dalle suddette pubbliche amministrazioni, anche in modo indiretto. Il secondo periodo del predetto comma 1-bis, precisando la portata delle norme su ineleggibilità e decadenza del sindaco dettate dall'art. 2399 del codice civile e dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, prevede che in tali casi per società si intendono solo le società – diverse da Stato e pubbliche amministrazioni – che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale oppure per finalità di natura economica o finanziaria.

L'articolo 14, al comma 5, differisce dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 i termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, degli atti di aggiornamento delle mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto.

L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame al Senato, intervenendo in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative, reca una norma di interpretazione autentica in materia di investimenti qualificati e modifica le soglie di investimento, nonché le condizioni valevoli per l'accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e complementare.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Enrica ALIFANO (M5S), ricollegandosi all'illustrazione del provvedimento testé

svolta, stigmatizza l'eterogeneità delle materie su cui incide il decreto-legge, che – a titolo esemplificativo – passa da misure riguardanti l'edilizia penitenziaria, alla disciplina della *sugar tax*, a disposizioni in tema di opere indifferibili, così incidendo su ambiti materiali del tutto disomogenei. A suo parere, si tratta, quindi, di un vero e proprio provvedimento *omnibus*. In proposito rileva come, attualmente, il ricorso alla decretazione d'urgenza si estenda anche alle materie su cui sarebbe, invece, necessario un più ampio e articolato dibattito parlamentare, questione richiamata anche nell'intervento del Presidente della Camera stesso in occasione della recente cerimonia del Ventaglio.

Ricorda, inoltre, che nella medesima circostanza sono stati distribuiti materiali informativi nei quali si dà conto del numero dei provvedimenti che seguono l'*iter* ordinario, nonché dei dati relativi alla decretazione d'urgenza. Si tratta di elementi certamente oggettivi, ma che non consentono di mettere in luce il fatto che, in

realtà, gli interventi normativi di maggiore rilievo sono affidati alla decretazione d'urgenza, mentre lunghi ed estenuanti dibattiti parlamentari vengono dedicati a provvedimenti di portata decisamente più limitata, quali sono le numerose proposte di legge volte a istituire giornate nazionali, che poco toccano i veri interessi dei cittadini.

Virginio MEROLA (PD-IDP) dichiara l'astensione dal voto del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2025, recante « Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Sull'ordine dei lavori	96
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	100
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	107

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	102
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	103
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	108
ERRATA CORRIGE	106

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio CASO (M5S) chiede di fare il punto sull'attività istruttoria relativa alla proposta di legge C. 2423 in materia di consenso informato, stigmatizzandone la gestione da parte della presidenza e rite-

nendo necessario ristabilire il corretto funzionamento dei lavori della Commissione.

Osserva che dopo l'abbinamento delle proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso non è stata accolta la richiesta di ampliare il numero di soggetti da audire in considerazione delle ulteriori materie affrontate dalle proposte di legge abbinate e che fino ad oggi sono stati sentiti soltanto diciotto soggetti rimanendone ancora ben sessantotto da audire. Lamenta che nello scorso ufficio di presidenza la maggioranza ha deciso di procedere comunque alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative a martedì 5 agosto, senza che vi sia alcuna urgenza e non tenendo nella benché minima considerazione le richieste provenienti dall'opposizione di differire il termine al mese di settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, stabilendo altresì come procedere in ordine ai soggetti ancora da audire.

Stigmatizza inoltre come nella giornata di ieri, durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, si sia discusso delle proposte di legge C. 2423 ed abbinate in materia di consenso informato, cosa vietata dal Regolamento.

Ritiene necessaria la piena collaborazione tra maggioranza e opposizione quando si esaminano questioni attinenti al mondo della scuola, dovendo la maggioranza *pro tempore* evitare di agire d'imperio.

Avverte che, grazie anche al sostegno degli altri capigruppo di opposizione, tali problemi sono stati posti all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera dei deputati ed è stata inviata una lettera al Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, al fine di ottenere cambiamenti nella gestione dei lavori della VII Commissione.

Preannuncia, infine, una dura opposizione su tutti i temi all'attenzione della Commissione nel caso in cui la situazione dovesse restare inalterata.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara che già prima dell'invio della lettera al Presidente Fontana da parte delle opposizioni e delle rimostranze promosse dal capigruppo nel corso della Conferenza dei

Presidenti di gruppo della Camera dei deputati, grazie anche all'intervento dell'onorevole Sasso in qualità di relatore sulle proposte di legge, aveva deciso di differire a settembre 2025 il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Quanto alle audizioni informali lamenta come, in generale, alle sedute di audizioni siano assenti troppi deputati, sia di maggioranza sia di opposizione, nonostante i veementi appelli allo svolgimento di tale attività conoscitiva e la presentazione di lunghi elenchi di soggetti da audire. Al riguardo, ricorda che l'assenza ha spesso coinvolto anche le vicepresidenti Grippo e Latini e che, per garantire un'efficace organizzazione dell'attività conoscitiva della Commissione, è stato predisposto un programma di turnazioni per la presidenza della Commissione che dovrà essere rispettato.

Afferma, inoltre, che è a causa del grande rispetto nutrito nei confronti della Commissione e degli auditi che è stato chiesto l'invio di memorie a quei soggetti che non sono stati sentiti.

Sul tema dell'ostruzionismo paventato dall'onorevole Caso, dichiara di non avere nessun problema a tale riguardo, comprendendo che esso sia uno strumento utile per l'opposizione, avendolo praticato nella scorsa legislatura, e di essere pronto a votare per giorni sulle proposte emendative che saranno presentate alle proposte di legge in materia di consenso informato. Tuttavia, ricorda che il venticinque per cento delle proposte emendative approvate al decreto-legge sport sono di iniziativa delle opposizioni.

Ringrazia l'onorevole Caso per il suo intervento, grazie al quale ha potuto chiarire la propria opinione sul tema del necessario rispetto dei soggetti da audire che deve essere serbato da tutti i membri della Commissione, senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione, sottolineando di essere favorevole a che i deputati che non vivono a Roma partecipino alle audizioni informali anche da remoto.

Dichiara, infine, che se sarà presentata una lista breve di soggetti da audire da parte dei gruppi di maggioranza e di op-

posizione si valuterà l'organizzazione delle necessarie sedute affinché essi possano fornire il proprio contributo conoscitivo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non avere motivo di non credere che il presidente Mollicone abbia deciso di spostare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle proposte di legge in materia di consenso informato a settembre prima delle azioni intraprese dalle opposizioni. Tuttavia, ritiene che tale decisione avrebbe dovuto essere stata assunta sin dallo scorso ufficio di presidenza della Commissione, senza costringere i gruppi d'opposizione ad elevare proteste formali al Presidente della Camera.

Sempre con riferimento alla questione relativa alla necessità di svolgere un adeguato ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in materia di consenso informato, non sussistendo ragioni di urgenza nell'esame delle medesime, sottolinea come ciò derivi anche dall'ampliamento del perimetro di interesse delle proposte di legge in esame derivante dagli abbinamenti deliberati dalla Commissione. Anche grazie all'interlocuzione con gli uffici della Camera, ha avuto conferma del fatto che il perimetro è stato ampliato e che, pertanto, potranno essere presentate proposte emendative non solo in materia di consenso informato – come delineato nel disegno di legge del Governo – bensì anche sugli altri temi contenuti nelle proposte di legge abbinata. Al riguardo, cita a titolo d'esempio quello relativo allo svolgimento di attività sportiva da parte delle persone transessuali, rispetto al quale reputa necessario audire il CONI.

Quanto alla presenza alle sedute di audizioni, nel ricordare che i gruppi parlamentari di minore consistenza, come quello al quale appartiene, non possono seguire tutti i lavori delle Commissioni permanenti, sottolinea che le audizioni informali costituiscono un fondamentale momento dell'attività istruttoria, dall'enorme valore formale per tutti i componenti della Commissione e che possono essere in ogni caso ascoltate anche dai deputati assenti, in quanto registrate sulla sezione dedicata alla *web-tv* della Camera e visibili in qualunque

momento: pertanto, lo svolgimento di tali audizioni è un'attività conoscitiva importante anche se alla seduta partecipano pochi parlamentari. Riconosce infine una grande importanza alle memorie depositate dagli auditi che costituiscono una vera e propria miniera di informazioni per la redazione delle proposte emendative.

Ribadisce, infine, come l'attività conoscitiva sia indispensabile anche alla maggioranza per deliberare su norme di legge che siano scritte correttamente, a differenza di quelle introdotte nel decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 in materia di sport che, stando a notizie giornalistiche, potrebbe essere rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Evidenzia, quindi, come il mancato svolgimento dell'attività conoscitiva così come la cattiva scrittura delle norme e delle proposte emendative danneggia la democrazia e la vita degli italiani, dichiarando di non volersi assumere questa responsabilità politica.

Conclude, ribadendo la propria richiesta di audire ulteriori soggetti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di consenso informato, visto che essi sono in grado di fornire contributi utili per la vita delle persone interessate da tali provvedimenti.

Irene MANZI (PD-IDP) osserva che il confronto partecipato alle audizioni finora svolte in materia di consenso informato dimostra l'importanza dello svolgimento di tale attività conoscitiva, ricordando, in tale prospettiva, di aver chiesto lei stessa, durante l'ultimo ufficio di presidenza, di ridurre il numero dei soggetti auditi al fine di poter acquisire comunque ulteriori rilevanti contributi, per giungere senza tensioni alla pausa estiva dai lavori parlamentari.

Segnala, inoltre, di essere venuta a conoscenza solo ora del differimento a settembre del termine per la presentazione delle proposte emendative, sebbene il Presidente dichiari di averlo deliberato prima delle rimozioni delle opposizioni.

Ritiene che quanto avvenuto costituisca un precedente negativo che deve servire da esempio per l'impostazione dei rapporti tra

maggioranza e opposizione e chiede a tutti i componenti della Commissione di ristabilire un clima di confronto nel merito e sul metodo, visto che le proposte di legge in esame non sono iscritte nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, quindi, non c'è alcuna urgenza.

Rossano SASSO (LEGA) in qualità di relatore sulle proposte di legge abbinate in materia di consenso informato dichiara la propria massima disponibilità e apertura a spostare il termine per la presentazione delle proposte emendative a settembre e a confrontarsi su di esse nel merito.

Riguardo alle audizioni informali chiede ai deputati sostituti *ad rem* dell'opposizione di non aggredire verbalmente i soggetti auditi, facendo comizi anziché domande. Chiede, inoltre, di specificare quale sia la norma del Regolamento o la prassi che vieta a un deputato, nell'ambito della discussione delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, durante la replica al rappresentante del Governo, di fare menzione delle proposte di legge assegnate alla Commissione permanente di cui è componente.

Invita, quindi, l'onorevole Piccolotti ad approfondire e a comprendere il testo della proposta di legge C. 2423 Governo, nella quale è assente la benché minima volontà censoria o di restringere i diritti dei cittadini e che mira soltanto a consentire ai genitori di esprimere un consenso informato circa la partecipazione dei propri figli minorenni ad eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità.

Nel ribadire la massima disponibilità a differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, afferma che se il numero di proposte emendative che verrà presentato sarà irragionevolmente elevato sarà allora chiaro che la sola volontà delle opposizioni è quella di rallentare l'esame dei provvedimenti e di fare ostruzionismo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede ai componenti della Commissione di concludere il dibattito in corso e di avviare rapidamente l'esame in sede consultiva sul

testo unificato delle proposte di legge C. 1928 Pastorella ed abbinate, in considerazione del fatto che la Commissione Trasporti è in attesa del parere della Commissione per poter conferire il mandato al relatore e chiudere l'esame in sede referente.

Anna Laura ORRICO (M5S) chiede di risolvere ora, prima di passare all'esame del provvedimento in sede consultiva, la questione relativa allo svolgimento delle audizioni informali e allo spostamento del termine per la presentazione delle proposte emendative. Stigmatizza come l'onorevole Sasso si permetta di dire alle opposizioni come devono comportarsi in ordine alla presentazione di proposte emendative e nega che i deputati sostituti *ad rem* dell'opposizione abbiano aggredito verbalmente un qualsiasi audito. Inoltre, rappresenta che i soggetti finora auditi hanno per lo più manifestato sostegno alla proposta di legge C. 2423 Governo, ritenendo quindi necessario procedere all'audizione dei soggetti che invece sono contrari a tale provvedimento.

Dichiara che se le questioni in esame non saranno risolte allora il MoVimento 5 Stelle non parteciperà ai lavori della Commissione e dell'Assemblea.

Gaetano AMATO (M5S) ricorda che i deputati non lavorano « a peso » e che quindi non ha alcuna importanza che il venticinque per cento degli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 provenga dalle opposizioni visto che il restante settantacinque per cento degli emendamenti – che è invece stato respinto – conteneva disposizioni utili per i cittadini italiani. Nel sottolineare che stando alle notizie giornalistiche probabilmente il Presidente della Repubblica rinvierà alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge chiede alla presidenza di verificare, quanto alle audizioni informali, chi sia più presente tra i deputati di maggioranza e quelli di opposizione.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione di merito ha avviato, il 9 ottobre 2024, l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1928 Pastorella, composta da un unico articolo, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. A seguito dell'abbinamento delle proposte di legge C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, nella seduta del 19 marzo 2025 la IX Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame un testo unificato elaborato dal relatore, che a seguito delle modifiche apportate in sede referente risulta essere ora composto da quattro articoli.

Osserva che l'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, consistenti nel sostegno alla crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

Evidenzia che l'articolo 2 reca la definizione di «centro di elaborazione dati» quale complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la

gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

L'articolo 3 individua i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge.

In particolare, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettera *u*), modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Governo debba promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati; inoltre, il Governo deve favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi *stage*, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.

Rammenta che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali.

Rileva che l'articolo 3, comma 3, dispone l'acquisizione del previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi di decreti legislativi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, ed individua ulteriori regole procedurali in ordine all'e-

spressione del parere e all'adozione dei decreti da parte del Governo.

Sottolinea che l'articolo 3, comma 4, reca la clausola di invarianza finanziaria specificando, altresì, che qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi (compresa la legge di bilancio) che prevedano lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Infine, evidenzia che l'articolo 3-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Dichiara, infine, che la presente proposta di legge costituisce il frutto dell'importante lavoro svolto da maggioranza ed opposizioni all'interno della Commissione IX Trasporti, nell'ottica del rafforzamento dell'autonomia tecnologica dell'Italia.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Antonio CASO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti il gruppo in Commissione del MoVimento 5 Stelle, non essendo state risolte le questioni relative alle audizioni e al differimento del termine per la presentazione di proposte emendative sulla proposta di legge C. 2423 Governo ed abbinate, in materia di consenso informato.

Alessandro AMORESE (FDI) nel dichiarare il voto favorevole a nome del gruppo di Fratelli d'Italia ricorda ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che tra i cofirmatari della proposta di legge in esame figura anche l'onorevole Iaria.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.

C. 2538 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XI (Lavoro).

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti della Commissione facenti parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle, sottolineando come esso sarebbe altrimenti stato contrario, a causa del comportamento ostruzionistico adottato dalla maggioranza riguardo al ripristino del ciclo di audizioni informali sulla proposta di legge C. 2423, in materia di consenso informato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra a causa delle modalità con le quali la presidenza ha gestito i lavori della VII Commissione rispetto alle audizioni informali ed all'individuazione del termine per la presentazione di proposte emendative sulla proposta di legge C. 2423, in materia di consenso informato. Ritiene indispensabile riprendere le suddette audizioni informali anche in ragione delle molteplici lamentele di singoli cittadini ed associazioni emerse sulla stampa negli ultimi giorni.

Matteo ORFINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo non solo per ragioni di merito, non essendo condivisibile l'ulteriore proroga del termine per l'esercizio della delega volta all'adozione del Codice dello spettacolo, bensì anche per ragioni di metodo. Reputa, infatti, inverosimile e surreale che il Governo discuta al di fuori delle Camere della bozza del Codice dello spettacolo senza preoccuparsi di coinvolgere minimamente le Commissioni parlamentari competenti. Pur essendo consapevole che l'iter formale presso le Camere di esame del provvedimento non è stato ancora avviato, ribadisce di ritenere assurdo potersi confrontare con il Governo su tale questione solo in occasione di convegni e non nelle aule parlamentari, sollecitando quindi un rapido coinvolgimento della Commissione.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo e si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Orfini. Pur ritenendo che questa situazione paradossale non sia ascrivibile al sottosegretario Mazzi chiede che siano prese in considerazione le proposte di legge presentate in materia di spettacolo. Sebbene riconosca come le opposizioni non abbiano i numeri per approvare tali proposte di legge, dichiara che esse interverranno sullo schema di decreto legislativo che il Governo presenterà per l'adozione

del Codice dello spettacolo, non ritenendo accettabile che siano accolte le osservazioni formulate dagli enti locali e dalle Regioni senza che sia consentito anche alla VII Commissione di esprimersi.

Chiede, infine, che nell'ufficio di presidenza della Commissione siano fissate adeguate modalità di confronto tra questa ed il Governo, ad esempio stabilendo di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate al Senato, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, si articola in quattro capi: il capo I (articoli da 1 a 6-*quater*) reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura, il capo II (articoli da 7 a 18-*bis*) reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, il capo III (articoli da 19 a 19-*quater*) reca disposizioni in materia di enti territoriali, il capo IV, composto soltanto dall'articolo 20, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, dichiara che si soffermerà sulle disposizioni di competenza della VII Commissione Cultura.

Rileva che l'articolo 2, comma 8, prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ai sensi del quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Osserva che l'articolo 2, comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento già approvati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca. Quanto alla copertura, la medesima disposizione stabilisce che agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Evidenzia che l'articolo 2-*bis* dispone che l'operatività della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, può essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 previo rilascio di un'as-severazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'as-severazione di cui al primo periodo è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria. L'articolo 2-*bis*, comma 2, prevede che il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal comma 1.

Segnala che l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 300.000 euro stanziati per il 2024 in favore del Comune di Vogogna possono essere utilizzate dal medesimo comune per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne.

Riferisce che l'articolo 9, il cui secondo comma è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente preclude l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni

di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Rappresenta che l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni urgenti in materia di cultura. In particolare, il comma 1 prevede che il Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 2 stabilisce che al fine di rifinanziare il Fondo per la cultura per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3, reca la clausola di copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Rileva che l'articolo 15, comma 3-*quater* prevede che l'Associazione nazionale dei comuni italiani è autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede: a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo

di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il triennio 2025-2027.

Osserva che l'articolo 16 reca plurime modificazioni all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di implementare la funzionalità dell'Istituto disciplinato dalla suddetta disposizione. In particolare, esso assume la denominazione di Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Inoltre, al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi ad esso collegati, viene disposta l'istituzione della fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito denominata «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. Ai membri originari della fondazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, viene aggiunto il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 16, modifica altresì l'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevedendo che per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi, tra gli altri, della collaborazione di organizzazioni internazionali; al comma 6, stabilisce che la fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale e dell'industria e che la relazione biennale da presentare, per la

successiva trasmissione alle Camere, al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale deve dare conto anche dei servizi svolti a beneficio della comunità scientifica internazionale oltre che nazionale. L'articolo 16 abroga l'articolo 62-bis, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e modifica il successivo comma 8, prevedendo che per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

Sottolinea che l'articolo 16-bis reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. Il comma 1 prevede che al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Evidenzia che l'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 concede a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso. Il comma 2 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Rende noto che l'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario, al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025. Il contributo è erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Quanto alla copertura, il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Antonio CASO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, stigmatizza fortemente i ridottissimi tempi per l'esame di tale proposta di legge, in quanto l'approvazione da parte del Senato solo nella serata di ieri non consente minimamente di svolgere gli opportuni approfondimenti e le necessarie valutazioni. Ritiene, infatti, alquanto assurdo che la VII Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere su un provvedimento così corposo a pochi minuti di distanza dall'avvio dell'esame del medesimo. Preannuncia, pertanto, il voto contrario a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 534 del 23 luglio 2025, a pagina 40, seconda colonna, dopo la quindicesima riga inserire il seguente capoverso: « Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abbinate, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2551, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE CONSULTIVA:	
DL 95/25: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.	
C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/25: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) anche per interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sul PNRR, a condizione che alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. È prevista la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del Fondo in caso di mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento o di mancata aggiudicazione entro il termine previsto. Il comma 3 interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per finanziare investimenti e sviluppo infrastrutturale, prevedendo che – in caso di assegnazioni a due o più Ministeri – le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter*, volti a introdurre una procedura di

rideterminazione del contributo già assegnato per interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC. Il comma 3-*bis* consente, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province già aggiudicati ma privi di aggiornamento del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando, di richiedere – entro il 10 dicembre 2025 – la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo assegnato, per far fronte ai maggiori costi dei materiali. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta, è prevista la revoca dell'assegnazione. Il comma 3-*ter* autorizza, per il solo 2025, una spesa di 500.000 euro per l'adeguamento della piattaforma informatica necessaria all'attuazione della predetta procedura.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche sia trasferita, per l'anno 2025, in favore del comune di Venezia per il potenziamento delle infrastrutture idriche comunali. Il medesimo comma dispone, altresì, un trasferimento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026 in favore degli interventi per la realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il comma 2 – al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari – incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché per le opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. Il comma 3 stanziava 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova. I commi da 4 a 7 destinano al Fondo regionale di protezione civile una somma pari a 20 milioni di euro per il 2025, da ripartire nella misura

del 40 per cento per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e – per il restante 60 per cento – per il concorso agli interventi conseguenti a emergenze di rilievo regionale, definendone modalità di ripartizione e trasferimento. Il comma 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni di euro per il 2026. È altresì prevista la possibilità di concorrere al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici mediante le risorse dei programmi operativi della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei. Nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti i commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*. Il comma 9-*bis* consente a province e città metropolitane, per gli anni 2025 e 2026, in deroga alla normativa vigente, di destinare fino al 10 per cento delle somme derivanti dalle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità, e per altre violazioni del codice della strada, alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli stradali, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Il comma 9-*ter* introduce un'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di comunità estive per bambini e anziani, anche attraverso interventi di rigenerazione di edifici dismessi e mediante progetti di partenariato pubblico-privato. Il comma 10 attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile poteri di coordinamento e ordinanza al fine di garantire il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani. Il comma 10-*ter*, inserito al Senato, autorizza la spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNISSI).

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, consente di prorogare l'operatività della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » fino al 31 dicembre 2033. La proroga, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali interessati, è finalizzata al completamento delle infrastrutture comprese nel Piano complessivo delle opere olimpiche. È richiesta, a tal fine, un'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di soggetti qualificati, volta a verificarne la sostenibilità economica e gestionale.

L'articolo 3 introduce e disciplina il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa e reca disposizioni in ordine alla gestione delle risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Nel dettaglio, il comma 6 dispone che l'autorizzazione di spesa per gli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – prevista dall'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – sia incrementata di 47,5 milioni per il 2025 e di 302,5 milioni per il 2026. Il comma 7 prevede che le risorse complessivamente stanziare nell'ambito della citata autorizzazione di spesa siano ripartite tra province e città metropolitane secondo i criteri indicati nell'allegato n. 2 e siano erogate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del successivo comma 8. È inoltre introdotto un meccanismo di revoca delle risorse eventualmente non utilizzate, con accertamento e revoca tramite decreto del MIT, e successiva riallocazione presso il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni (comma 9). Si dispone, inoltre, che mediante il decreto di cui al comma 8 si proceda alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con il decreto ministeriale del 19 marzo 2020, relativi a programmi straordinari di

manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (comma 11).

L'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina delle cosiddette medie opere, introdotta con la legge di bilancio 2019, apportando modifiche in relazione: all'impiego delle risorse non utilizzate per lo scorrimento della graduatoria 2023 (lett. *a*)); alla soppressione della penalizzazione connessa all'assenza di specifici strumenti di pianificazione (lett. *b*)); alla documentazione contabile da trasmettere alla BDAP per l'ammissibilità delle richieste di contributo (lett. *c*)); alla scadenza dei lavori (lett. *d*)); ai termini per l'alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione (lett. *e*)); alle ipotesi di revoca dei finanziamenti (lett. *f*)); ai termini di non revocabilità dei contributi riferiti all'annualità 2022 (lett. *g*), n. 1)); ai termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in dissesto o riequilibrio finanziario pluriennale (lett. *g*)).

L'articolo 4 reca misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2027 l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere. I commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti al Senato, disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento « Casa Italia », per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al dipartimento « Casa Italia ». I commi da 2 a 4 prorogano al 2026, in casi specifici, la possibilità di fruire della detrazione fiscale del 110 per cento, cosiddetto « *Superbonus* », per gli interventi effettuati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 6 aprile 2009, a condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante. Il comma 5 proroga per il 2025 l'operatività delle esenzioni fiscali e contributive a favore delle imprese situate nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del

2016. Il comma 5-*bis*, introdotto al Senato, proroga i lavori del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della Regione Siciliana.

L'articolo 6-*ter* reca disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 14, al comma 1, autorizza la spesa di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione, la riqualificazione e l'ammodernamento – sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale – di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, nonché per il sostegno dei relativi costi di locazione.

L'articolo 15, al comma 2, incrementa di 47 milioni di euro per il 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e – in particolare – lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici.

L'articolo 16-*bis*, introdotto al Senato, individua le risorse volte a garantire il completamento e la piena operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile » di Taranto.

L'articolo 17, al comma 1, estende l'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione alle imprese che effettuano investimenti in India, al fine di sostenere varie tipologie di investimenti, tra cui quelli per l'innovazione ecologica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

In particolare, fa presente come il provvedimento – che non esita a definire l'ennesimo decreto « *omnibus* » – sia assimilabile a una piccola legge di bilancio che, a fronte di interventi frammentari e risorse limitate, non reca disposizioni che incidono in maniera significativa negli ambiti di competenza della Commissione Ambiente.

In tale contesto, segnala l'assenza di stanziamenti per la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, nonostante i dati preoccupanti emersi in occasione della presentazione del Quarto Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia a cura di ISPRA. A tal riguardo, segnala altresì il mancato aggiornamento del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), fermo al 2020, nonostante la cadenza triennale di aggiornamento prevista.

Con riferimento alla recente presentazione dei dati sull'attuazione delle infrastrutture PNRR-PNC, evidenzia la riduzione delle risorse destinate alle aree del Mezzogiorno e delle Isole, ritenendo, al contrario, necessario agire con urgenza per colmare i divari territoriali.

Giudica, infine, del tutto insufficienti le misure adottate per fronteggiare la scarsità idrica, soprattutto se poste a confronto con la tempestività e l'attenzione riservate dall'Esecutivo agli interventi connessi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Daniela MORFINO (M5S) si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Simiani, con particolare riferimento all'eterogeneità delle materie oggetto del decreto in esame.

Stigmatizza altresì le modalità con cui si è proceduto all'esame del provvedimento, rilevando come la compressione dei tempi del dibattito parlamentare comprometta un'adeguata valutazione nel merito dei contenuti, ritenendo, al riguardo, che un diverso *modus operandi* avrebbe consentito un apporto più incisivo e costruttivo da parte dei gruppi parlamentari.

Alla luce di tali rilievi, preannuncia il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S) si sofferma sull'articolo 16-*bis*, che prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2025, per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Taranto.

Ricorda, al riguardo, come per tale Istituto fosse stata prevista una dotazione iniziale di 9 milioni di euro da parte del Governo Conte II e segnala le problematiche e i ritardi legati alla definizione della *governance* dell'Istituto, rilevando nel contempo la necessità che si chiarisca la destinazione della restante parte della dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro.

Rammenta, infine, che nelle intenzioni originarie l'Istituto avrebbe dovuto rappresentare un fulcro nella strategia di riqualificazione del personale esistente e nella formazione di nuove professionalità tecniche di supporto allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica della città di Taranto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

DL 95/25: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività eco-

nomiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitata- mente alle parti di competenza) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	116
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	122
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	125
SEDE CONSULTIVA:	
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> — <i>Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del
presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.40.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, con particolare riferimento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze (Tabella 2), del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente ri-

feribile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emenda-

menti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione Bilancio.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riferisce, per le parti di competenza della Commissione, sul disegno di legge di rendiconto del 2024 e sul disegno di legge di assestamento 2025, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione Bilancio.

In via preliminare, rammenta che l'articolo 81 della Costituzione prevede che le Camere approvino i bilanci preventivi e consuntivi. Difatti, in termini contabili, ciò che comunemente si definisce « legge di bilancio » corrisponde a un documento di previsione, un « preventivo ». Viceversa, il rendiconto consuntivo attesta le spese effettivamente sostenute, e non già quelle ipotizzate o programmate.

Pertanto, il rendiconto è spesso qualificato come « legge in senso formale », in quanto fotografa un dato storico – ossia l'effettivo andamento della spesa pubblica nell'anno precedente – che, per definizione, non è modificabile. Ne consegue che il relativo disegno di legge sul rendiconto non è emendabile.

Diverso è il caso dell'assestamento di bilancio, il quale ha natura anche sostanziale. Esso si rende necessario in considerazione che la legge di bilancio viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e non può, quindi, tener conto dell'effettiva evoluzione della gestione finanziaria successiva. Pertanto, nel corso dell'esercizio, si provvede ad adeguare le previsioni di spesa alla

realtà dei fatti accertati. Inoltre, mediante l'assestamento si recepiscono anche gli effetti delle modifiche intervenute, nel frattempo, attraverso ulteriori provvedimenti legislativi di autorizzazione alla spesa. Pertanto, entro determinati limiti, la legge di assestamento può essere oggetto di emendamenti.

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione Trasporti, segnala le risorse afferenti a diversi dicasteri. Per quanto concerne il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), appare particolarmente rilevante la Missione 13 « Diritto alla mobilità », che finanzia in via prioritaria il trasporto pubblico locale, l'autotrasporto, l'intermodalità, la sicurezza della mobilità ferroviaria e stradale, nonché lo sviluppo e la sicurezza della navigazione marittima, delle vie d'acqua interne e del trasporto aereo. Segnala inoltre la Missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza », limitatamente al programma dedicato al controllo e alla sicurezza nei mari, nei porti e lungo le coste. Ricorda, inoltre, che la spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in realtà articolata su 5 missioni e 15 programmi, ma il 90 per cento della spesa si concentra sulla Missione 13, di interesse per la IX Commissione, e la Missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », di prevalente interesse della VIII Commissione Ambiente.

In relazione al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), rileva gli stanziamenti del programma 13.8, « Sostegno allo sviluppo del trasporto », riferito agli investimenti ferroviari connessi alla partecipazione del Tesoro in RFI, e del programma 15.3 « Servizi postali », che include le risorse destinate alla copertura del servizio postale universale.

Infine, per quanto concerne il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3), ricorda le risorse afferenti all'intera Missione 15 « Comunicazioni » e al programma 17.8, dedicato all'innovazione tecnologica e alla ricerca nel settore delle comunicazioni.

Passando ad un esame più dettagliato del disegno di legge di rendiconto del 2024, fa presente che dal medesimo rendiconto

risulta a consuntivo una spesa generale per tutte le missioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di circa 20,75 miliardi di euro, pari a circa il 2,33 per cento delle spese complessive del bilancio dello Stato, a fronte di previsioni definitive per 21 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le citate missioni del Ministero dei trasporti di esclusivo interesse per la IX Commissione segnala che, in sede di rendiconto per il 2024, la Missione n. 13 « Diritto alla mobilità », per quanto riguarda i 6 programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha spese complessive di circa 11, 2 miliardi di euro. I 6 programmi di interesse sono: sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1); autotrasporto e intermodalità (13.2); sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5), sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6); sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acque interne (13.9). Di questi, la voce più consistente è costituita dal programma 13.6, relativo alla mobilità locale, che reca previsioni definitive di bilancio per circa 8,1 miliardi di euro, di cui 6,1 sono dedicati all'azione « concorso dello Stato al trasporto pubblico locale » e circa 2 all'azione « interventi a favore delle linee metropolitane ». A questi programmi di interesse, si aggiunge anche il programma 13.8 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli investimenti ferroviari, il quale reca una spesa a consuntivo di circa 7 miliardi di euro, quasi interamente impegnati (99,9 per cento) e in linea con le previsioni definitive. Di conseguenza, la Missione 13 ha un totale di spesa a rendiconto di 18,35 miliardi di euro, di cui circa 14.737,8 miliardi di euro effettivamente pagati e impegni vincolanti per ulteriori 3,5 miliardi di euro, per un totale di spesa a rendiconto di 18.242,1 miliardi di euro.

Segnala poi la Missione n. 7 « Ordine pubblico e sicurezza », che comprende il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », in cui la previsione definitiva 2024 era di 962,2 milioni di euro, vede spese effettive pagate per 872,4 milioni e impegni vincolanti da pa-

gare per circa 62 milioni di euro, per un totale di esercizio di circa 934,8 milioni di euro (in crescita di più circa 2 milioni rispetto all'anno precedente).

La distribuzione delle risorse definitive evidenzia una concentrazione strutturale delle risorse assegnate (11,3 miliardi di euro, pari a circa il 54 per cento del totale) alla Missione 13.

Ricorda poi che il programma dedicato al Trasporto Pubblico Locale (TPL), su gomma e su ferro, ha conservato la propria specificità, con un impegno complessivo pari a circa 8,2 miliardi di euro, corrispondenti al 39 per cento del bilancio complessivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Di tali risorse, 5,2 miliardi riguardano il fondo per il TPL.

Tra gli altri programmi della Missione 13, il programma 2 «Autotrasporto e intermodalità» finanzia il settore dell'autotrasporto, sia attraverso una molteplicità di contributi alle imprese per investimenti su automezzi più ecologici o attività di formazione o crediti di imposta per l'acquisto di carburante o riduzione compensata dei pedaggi autostradali, sia con risorse per l'intermodalità. Nel 2024 sono stati destinati 292,1 milioni di spese definitive, pari a circa l'1,4 per cento del bilancio.

Infine, per quanto riguarda il programma 9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo», che destina risorse principalmente agli interventi delle Autorità di sistema portuale (AdSP), si ricorda che, con il decreto ministeriale n. 144 del 18 aprile 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il Programma triennale delle opere marittime 2024-26 concentrato sulla manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali esistenti – come banchine, moli e fari – per garantirne l'efficienza operativa. Sono in corso o programmati 223 interventi delle AdSP, per oltre 12 miliardi di euro. I finanziamenti provengono da PNC (2,6 miliardi), PNRR (534 milioni), fondo infrastrutture portuali (809 milioni) e altre fonti (4,7 miliardi); la quota residua è da reperire.

Parallelamente, sono stati portati avanti i progetti legati al PNRR, riguardanti digi-

talizzazione, accessibilità marittima, *cold ironing* e competitività, con l'avvio, dal 2024, della ZES unica per il Mezzogiorno.

Infine, prosegue il lavoro sulla riforma della *governance* portuale, con l'obiettivo di rafforzare la pianificazione strategica nazionale, favorire sinergie ed economie di scala e coinvolgere maggiormente il settore privato, pur mantenendo il ruolo delle AdSP nella gestione dei servizi portuali.

La crescita della spesa in conto capitale ha riguardato soprattutto gli investimenti in infrastrutture ferroviarie strategiche, come il Terzo Valico, il Tunnel del Brennero e la linea AV Torino-Lione, oltre agli interventi per le Olimpiadi invernali 2026 e la riqualificazione delle stazioni. Per il Terzo Valico si stimano 10,6 miliardi, già contrattualizzati per 9,9; il Brennero vale circa 5,3 miliardi, di cui 3,9 contrattualizzati; la Torino-Lione prevede tre interventi per 4,6 miliardi, con 939 milioni già impegnati.

Per quanto riguarda invece i citati programmi di interesse della IX Commissione nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, ricorda, nello specifico, il programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto», riferito principalmente al settore ferroviario, il quale reca una spesa a consuntivo di 7.009,6 milioni di euro, con un pagato di 6.801 milioni, e impegni da pagare per 208,5 milioni, rispetto a una previsione definitiva di bilancio sostanzialmente analoga. Ricorda, poi, la Missione 15 «Comunicazioni», la quale risulta composta di 5 programmi di spesa suddivisi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e reca una spesa complessiva a consuntivo di 1,4 miliardi di euro.

Infine, per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione relativi allo stato di previsione del Ministero delle imprese e *made in Italy*, e, in particolare nei tre programmi di diretto interesse della Missione 15 «Comunicazioni», ricorda, anzitutto, che il programma di maggiore rilevanza economica è il 15.8 (servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali), che a fronte di previsioni definitive nel 2024 per 885,5 milioni di euro ha

registrato pagamenti effettivi di 691,5 milioni e impegni vincolanti rimanenti per 188,2 milioni. Sicché il totale di spesa a rendiconto 2024 è di circa 879,8 milioni di euro, con una differenza pertanto di circa 5,7 milioni di euro tra la spesa autorizzata e quella effettivamente impegnata. Richiama, poi, il programma 15.5, il quale è dedicato alla pianificazione e regolamentazione tecnica dello spettro radio e recante un'autorizzazione di spesa a consuntivo per il 2024 pari a 14,5 milioni di euro, mentre la spesa effettivamente sostenuta si attesta a circa 10,5 milioni, con una differenza non utilizzata pari a 4 milioni di euro. Infine, ricorda il programma 15.9, focalizzato sulle attività territoriali in materia di comunicazioni e sulla vigilanza sui mercati e sui prodotti, il quale reca una spesa a consuntivo per il 2024 di circa 42,5 milioni di euro, rispetto ai 48,9 milioni di euro di spesa delle previsioni definitive 2024, con una differenza tra autorizzazione di spesa e spesa effettiva di circa 6,4 milioni di euro.

Sempre nell'ambito del Ministero, dal punto di vista dei profili di interesse della IX Commissione, va poi considerato il programma 17.18 « Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione » facente parte della missione 17 « Ricerca e innovazione », con un importo pari a 34,6 milioni di euro per il 2024, in netto aumento rispetto agli 8,2 milioni di euro previsti per il 2023.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento 2025, riporta che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio del 2025, approvato con la legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) reca spese complessive per circa 17,2 miliardi di euro in conto competenza e 16.907 milioni di euro in conto cassa. Tali previsioni vengono assestate, nel disegno di legge in commento, rispettivamente, a 17,4 miliardi in conto competenza, pari all'1,9 per cento delle spese complessive dello Stato, e a 17.383 milioni di euro in conto cassa, facendo registrare una variazione della spesa in termini di competenza, in valore assoluto

di +225,5 milioni di euro circa (+1,3 per cento).

Relativamente ai residui presunti al 1° gennaio 2025, la previsione iniziale risultava di circa 23 miliardi di euro. Tale previsione viene assestata ad un valore di circa 22,3 miliardi di euro, facendo segnare un decremento del 2,96 per cento circa. La variazione dei residui in valore assoluto è di circa -679,9 milioni di euro. La relazione illustrativa evidenzia che le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2024, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Ricorda, peraltro, che le differenze tra le previsioni della legge di bilancio e quelle assestate riflettono sia variazioni già intervenute per effetto di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2025, sia modifiche proposte con il disegno di legge di assestamento 2025, su cui è chiamato a deliberare il Parlamento.

Con particolare riferimento agli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di competenza della IX Commissione, riporta che si propone di assestare gli stanziamenti della Missione 12 « diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » per 100 milioni (da 10.466 milioni di euro a 10.556 milioni di euro), in virtù di aumento di spesa di circa 88 milioni per atti amministrativi e 2,1 milioni di euro proposti con il disegno di legge in esame. Nel dettaglio, all'interno della citata Missione, evidenzia che il programma 13.1 – relativo alla mobilità stradale – registra un lieve calo in assestamento (-186 mila euro), ma un incremento netto di circa 20 milioni dovuto a variazioni amministrative; i programmi 13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo e 13.6 sviluppo e sicurezza della mobilità locale registrano un incremento, dovuto quasi interamente alle variazioni in dipendenza di atti amministrativi; il programma 13.9 – inerente al trasporto marittimo – registra una variazione in aumento di 20,8 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi, che hanno

interessato essenzialmente i capitoli di bilancio relativi alle infrastrutture portuali.

Per il programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (affidente alla Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza) la previsione di assestamento 2025 vede uno stanziamento di circa 1 miliardo, in aumento di circa 45 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2025, di cui circa 42 milioni in relazione ad atti amministrativi e circa 3 milioni proposti come variazione con l'assestamento per maggiori spese correnti.

Passa poi ad illustrare sinteticamente, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, due programmi di competenza della IX Commissione che afferiscono rispettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto», riferito principalmente al settore ferroviario, il disegno di legge di assestamento registra un aumento di spesa di circa 190 milioni di euro (a valere sullo stanziamento di 6,6 miliardi di euro inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2025), che risulta dovuto ad atti amministrativi e, in particolare, ai maggiori versamenti a Autobrennero S.p.A. e Ferrovie dello Stato, parzialmente compensati da una riduzione dei contributi a RFI per manutenzione straordinaria. La previsione assestata, dunque, raggiunge così i 8,8 miliardi di euro, destinati in larga parte agli investimenti delle infrastrutture ferroviarie, obblighi di esercizio dell'infrastruttura e contratti di servizio per il trasporto passeggeri.

Sottolinea, inoltre, che il disegno di legge di assestamento 2025 non prevede variazioni sul principale capitolo di spesa – relativo ai contributi destinati a Ferrovie dello Stato per i contratti di servizio e di programma – anche se si propongono numerose variazioni nei piani gestionali.

Per quanto concerne la Missione 15 «Comunicazioni», che si compone di programmi sia afferenti al Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze che al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si prevede una spesa di 1 miliardo di euro, con un aumento di 4 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2025. Tale cifra è il saldo di una serie di incrementi e decrementi di spesa dei singoli programmi afferenti alla citata Missione. A tale riguardo, la cifra più significativa è l'aumento di circa 10 milioni di euro, rispetto allo stanziamento della legge di bilancio, sulla parte della Missione 15 ricompresa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tale variazione è imputabile per 7,4 milioni alla modifica proposta con il disegno di legge di assestamento, interamente riferita al programma 8 «Servizi di comunicazione elettronica, di radio-diffusione e postali», in particolare, per l'erogazione di indennità di buonuscita per il personale di Poste italiane (capitolo 4453) e per 2,6 milioni a variazioni derivanti da atti amministrativi.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alla sussistenza, all'interno del disegno di legge di assestamento 2025, di disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale, che a suo avviso si individuano chiaramente soltanto all'interno disegno di legge di rendiconto del 2024. Ricordando le numerose richieste provenienti dagli operatori del settore e la situazione di difficoltà in cui versa l'intero comparto, sostiene la necessità di contemplare, anche all'interno del disegno di legge di assestamento 2025, delle previsioni in tal senso, quantomeno ai fini dell'adeguamento dei costi all'andamento del tasso di inflazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la questione sollevata dal collega Casu è già all'attenzione dell'Esecutivo, il quale ha ritenuto di inserire all'interno del disegno di legge di assestamento 2025 gli interventi più necessari e urgenti. Si riserva, comunque, di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che

il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento 2025 è fissato alle ore 16 di martedì 9 settembre 2025.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.50.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, Andrea Caroppo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, sospende la seduta in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, nonché il parere favorevole con osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali e Finanze. Ricorda che la Commissione Bilancio renderà il proprio parere all'Assemblea, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere sul provvedimento.

Ricorda altresì che è stato espresso il parere con osservazioni del Comitato per la legislazione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, comunica di aver predisposto una proposta di correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore, Enzo Amich, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che prevede disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Bilancio.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, che, al comma 3, interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede in particolare che, in caso di contestuale as-

segnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

Segnala inoltre l'articolo 2, comma 3, che interviene sulla Diga foranea del porto di Genova, con lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 al fine di dare avvio ai lavori della fase B.

Sempre all'articolo 2, segnala la disposizione di cui al comma 9-*bis*, che prevede una particolare destinazione per i proventi delle sanzioni del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Nel dettaglio, il comma 9-*bis* attribuisce alle province e alle città metropolitane la possibilità per gli anni 2025 e 2026 di utilizzare una parte dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dall'articolo 142 del codice della strada, per finanziare la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

Rileva poi che un'altra disposizione di interesse per la Commissione è l'articolo 3, in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane.

Nel dettaglio, l'articolo citato istituisce nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori. Precisa, peraltro, che nel Fondo confluiscono risorse già stanziare da precedenti leggi di bilancio per investimenti, mobilità sostenibile, trasporto pubblico locale e infrastrutture urbane. In seguito, dal comma 6 al comma 11, l'articolo 3 dispone in ordine alla gestione delle risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione anche sul contenuto dell'articolo 16 e dell'articolo 18-*bis*.

Il primo, in particolare, reca alcune modifiche all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 – con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* – al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in « Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria ».

Il secondo, invece, autorizza la spesa di 16,5 milioni di euro per l'erogazione nel 2025 di un contributo straordinario alle emittenti televisive e radiofoniche locali, ricollegandosi all'obiettivo di garantire continuità nella ripartizione delle risorse pubbliche nel settore radiotelevisivo. La norma precisa che questo contributo va erogato entro il 31 dicembre 2025 alle emittenti che si collocano utilmente nelle graduatorie approvate per il 2025 dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S), pur giudicando, in linea di principio, positivamente la di-

sposizione che attribuisce alle province e alle città metropolitane la possibilità di utilizzare una parte dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada per finanziare la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade, contesta al Governo di non tenere un comportamento coerente, soprattutto alla luce delle problematiche derivanti dalle questioni relative agli *autovelox*. In conseguenza della confusione creata dalla scelta di non affrontare il problema dell'omologazione degli *autovelox*, da cui consegue un'enorme mole di ricorsi pendenti avverso le sanzioni per violazione dei limiti di velocità, saranno infatti ben poche le risorse di cui potranno beneficiare le province e le città metropolitane.

Premesso ciò, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

All'articolo 3, comma 1, lettera t), le parole: « delle proposte federative basate » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti di data center e di servizi cloud federati, basati ».

ALLEGATO 2

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per il finanziamento di

attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	141
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione COM(2025) 85 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	142
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo alleanza verdi e sinistra</i>)	146
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla IX Commissione Trasporti, sul testo unificato del disegno di legge recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel testo unificato adottato come testo base delle abbinare proposte di legge C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione competente per il merito.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone in sintesi il contenuto del provvedimento, composto da quattro articoli, soffermandosi, in particolare, sui soli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione.

Fa quindi innanzitutto presente che l'articolo 1, modificato in sede referente, individua la finalità del provvedimento nel sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante

e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

L'articolo 2 reca la definizione di « centro di elaborazione dati » alla stregua del complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

L'articolo 3, comma 1, modificato in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al medesimo comma 1. Rileva che alcuni tra i criteri e i principi direttivi previsti dall'articolo 3 risultano di interesse per la Commissione. In particolare segnala i seguenti: alla lettera *b*), prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore; alla lettera *f*), istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, presieduto dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Il comitato, assicura il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti, favorisce la collaborazione con agenzie go-

vernative e imprese pubbliche e private, stabilisce punti di contatto unici e attribuisce priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi della politica economica, ambientale e di sicurezza nazionale; alla lettera g), individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti; alla lettera h), agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, promuovendo impianti di produzione che assicurino continuità e stabilità nella fornitura di energia elettrica e termica circolare e a basse emissioni di carbonio; alla lettera i), assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di realizzazione; alla lettera l), promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione; alla lettera m), sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati; alla lettera n), introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati; alla lettera t), facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche ammi-

nistrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto delle proposte federative basate su tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea; alla lettera u), promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati; favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.

Riferisce poi che il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni

che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che l'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca una clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS), da un lato, esprime apprezzamento sul lavoro svolto in seno alla IX Commissione Trasporti sul provvedimento in esame, con particolare riguardo ad alcune questioni avanzate dal suo gruppo sul tema dell'intelligenza artificiale, dall'altro lato, evidenzia come sia necessario integrare il testo del provvedimento. Fa presente, a tal fine, che il suo gruppo presenterà alcuni emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea. Preannuncia, dunque, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S), nell'esprimere apprezzamento circa il lavoro svolto durante l'esame in sede referente presso la IX Commissione Trasporti sul provvedimento in oggetto, a cui tra l'altro – sotto-linea- è abbinata una proposta di legge a prima firma del collega Iaria, fa presente

che l'approvazione del testo in esame costituisce un primo passo importante sul tema dei *data center*. Pertanto, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e il disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella n. 3) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella n. 11) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero del turismo, (Tabella n. 16).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore (o dai relatori) con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità

di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle me-

desime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la rappresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione bilancio.

In qualità di relatore espone in sintesi, limitatamente alle parti di competenza X Commissione, i contenuti dei disegni di legge. Ne richiama quindi i dati più significativi e le informazioni più rilevanti e rinvia per tutti i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Specifica che nella relazione si soffermerà sulle seguenti parti di interesse della X Commissione: lo stato di previsione del

Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT); lo stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR); con riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), la missione «Energia»; con riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), le missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Ricerca e innovazione», nel cui programma «Ricerca di base e applicata» è iscritto il finanziamento dell'Agenzia spaziale europea; con riguardo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), la missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»; con riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base», dove risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea.

Riferisce quindi che il disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (A.C. 2536) indica, per quanto riguarda il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), stanziamenti definitivi di competenza 18.178,7 milioni di euro con una variazione in diminuzione (-0,4 per cento circa) rispetto alle previsioni iniziali.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 21,5 milioni di euro, le previsioni iniziali di competenza del MIMIT ammontano nell'anno 2024 a 18,23 miliardi di euro e le previsioni definitive ammontano a 18,16 miliardi di euro. Nel corso della gestione 2024 vi è stato dunque un decremento delle previsioni di spesa finali (-77,4 milioni di euro).

Rispetto alle previsioni finali in conto competenza del Ministero, l'impegnato nell'anno 2024 ammonta a 18,03 miliardi, e, dunque, la capacità di impegno del Ministero (consuntivo su stanziamenti) corrisponde al 99,3 per cento (in crescita rispetto all'anno 2023, in cui era pari al 97,2 per cento).

Il pagato ammonta (al netto del rimborso delle passività) a 15,6 miliardi di euro. Dunque, il coefficiente di realizzazione della spesa del Ministero (pagato su stanziato) è circa dell'85,9 per cento (in diminuzione rispetto all'anno 2023, in cui era pari all'87,5 per cento).

Il coefficiente di realizzazione degli impegni (pagato su impegnato) è pari a circa l'86,4 per cento (rispetto a circa il 90 per cento dell'anno 2023).

La gestione dei residui chiude, nel 2024, evidenziando poste passive finali pari a 3,9 miliardi (nel 2023 erano 3,6 miliardi). Al termine dell'esercizio 2024, i residui complessivi – quelli rimasti da pagare relativi agli esercizi precedenti più quelli di nuova formazione nell'anno – ammontano a circa 3,86 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'anno 2023 (in cui erano 3,56 miliardi).

Venendo a un'analisi per missioni e programmi, nell'esercizio finanziario 2023 la struttura del bilancio del MIMIT si articola in 5 missioni e 13 programmi.

La missione «Competitività e sviluppo delle imprese» – numerata missione 11 nel bilancio dello Stato e condivisa con il MEF – è la missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa è iscritta, nell'anno 2024, il 93,6 per cento della spesa finale del Ministero. Anche nel biennio precedente, la missione in questione ha assorbito più del 90 per cento degli stanziamenti finali del Ministero (rispettivamente, il 93 per cento nell'anno 2022 e il 95,7 per cento nel 2023). La missione 11 è anche quella maggiormente interessata dai tagli di risorse disposti nel corso dell'anno 2024.

Il disegno di legge C. 2536, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 indica, per quanto riguarda il Ministero del turismo (MITUR), stanziamenti definitivi di competenza pari a 391,6 milioni di euro con una variazione in aumento di circa il 7 per cento rispetto alle previsioni iniziali (+25,7 milioni in termini assoluti).

Nel 2024, rispetto alle previsioni definitive in conto competenza del Ministero, l'impegnato ammonta a 350,4 milioni, e,

dunque, la capacità di impegno del Ministero (impegnato su stanziamenti) corrisponde all'89,5 per cento.

Il pagato ammonta a 68,7 milioni di euro. Dunque, il coefficiente di realizzazione della spesa del Ministero (pagato su stanziato) è circa il 17,5 per cento.

Il coefficiente di realizzazione degli impegni (pagato su impegnato) è pari al 19,6 per cento.

Nel precedente esercizio, la capacità di impegno era stata più alta (93,6 per cento), così come anche il coefficiente di realizzazione della spesa del Ministero (29,1 per cento) e il coefficiente di realizzazione degli impegni (31,1 per cento).

La gestione dei residui chiude, nel 2024, evidenziando poste passive finali pari a 477,6 milioni (nel 2023 erano 404,8). Di tale importo, i residui di nuova formazione sono stati pari a 281,6 milioni di euro e i residui provenienti dagli esercizi pregressi sono pari a 195,9 milioni di euro.

Passando a un'analisi per missioni e programmi, rileva che nell'esercizio finanziario 2023 la struttura del bilancio del MITUR si articola in 2 missioni e in 6 programmi di spesa.

La missione «Turismo» – numerata missione 31 nel bilancio dello Stato – è la Missione sulla quale è iscritta, nell'anno 2024, il 95,8 per cento della spesa finale del Ministero. Nell'anno precedente, la missione in questione ha assorbito risorse minori, pari al 95,7 per cento degli stanziamenti finali del Ministero.

Osserva, quindi, che la missione «Turismo» è quella maggiormente interessata dagli incrementi di risorse disposti nel corso dell'anno 2024, registrando un incremento di 27,8 milioni.

Riferisce poi che il rendiconto 2024, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con riguardo alla missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», ha registrato una riduzione degli stanziamenti rispetto all'anno precedente, con una diminuzione nelle previsioni iniziali da 20,4 miliardi nel 2023 a 1,1 miliardi nel 2024. L'eccezionalità degli stanziamenti degli anni precedenti – e la con-

seguinte diminuzione relativa all'anno 2024 – è da ricondurre alla predisposizione di misure temporanee ed eccezionali per far fronte alle conseguenze della situazione di caro-energia, provocata, soprattutto, dagli eventi bellici che, a partire dal febbraio 2022, hanno interessato l'Ucraina.

Il rendiconto 2024, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), alla missione 11, condivisa con il MIMIT, «Competitività e sviluppo delle imprese», indica, per i programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», previsioni rispettivamente in riduzione e in aumento. Il primo programma infatti registra una riduzione in corso di gestione 2024 di 628,5 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali. Il secondo programma, in corso di gestione 2024, registra un sensibile aumento degli stanziamenti iniziali di 19,7 miliardi di euro: esso riguarda interventi per lo più connessi allo strumento del credito d'imposta, rivolti al settore agricolo, turistico e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere.

Rispetto alla dotazione finanziaria del MEF nel suo complesso – pari a 837,49 miliardi di euro nel 2024 (previsioni definitive) – la missione 11 iscritta presso il medesimo Ministero assorbe il 7,8 per cento delle relative risorse.

Il rendiconto 2024, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) indica, con riguardo alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», variazioni in aumento pari a 144 milioni di euro.

Infine, relativamente al rendiconto 2024, segnala che quello di interesse nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), all'interno della missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» non riporta variazioni agli stanziamenti previsti per il Programma nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA) e per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea. Al riguardo si

rammenta il capitolo relativo alla spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, il cui stanziamento iniziale di 12 milioni di euro non ha subito variazioni in corso d'anno 2024.

Illustra quindi i contenuti di interesse del disegno di legge C. 2537, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, segnalando che quello relativo allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), prevede, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), una variazione in aumento di circa 161,4 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (che era di complessivi 14,95 miliardi di euro) (+1,1 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio per lo stato di previsione del MIMIT ammontano invece a 15,19 miliardi di euro e quelli assestati ammontano a 15,35 miliardi di euro (+164,4 milioni).

I residui presunti, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2024, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. I residui pertanto passano dagli iniziali 3,42 miliardi di euro a 3,86 miliardi di euro (+440,9 milioni).

Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori. Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2025. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.

In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a +149,8 milioni di euro in termini di competenza e a +152,8 milioni in termini di cassa. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento consistono in un aumento di 11,6 milioni in termini di competenza e di cassa.

La maggior parte delle stesse attengono alla missione « Comunicazioni » (15), nello specifico al programma « Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali » (15.8) che registra un incremento di circa 7,5 milioni di euro.

Nel disegno di legge di assestamento 2025, nello stato di previsione del MIMIT, sono poi proposte rimodulazioni di fattori legislativi. In particolare, il capitolo di spesa relativo ai contratti di sviluppo registra un complessivo incremento, per l'anno 2025, di 119,3 milioni di euro, arrivando così a uno stanziamento assestato per l'anno di 1,18 miliardi di euro. Si tratta della misura che subisce maggiormente « i benefici » della rimodulazione; viene inoltre incrementato il Fondo rotativo per la crescita sostenibile (+70 milioni), mentre subiscono una riduzione il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (-119,4 milioni di euro) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (-56 milioni di euro).

Relativamente allo stato di spesa del Ministero del turismo (MITUR), il disegno di legge di assestamento prevede una variazione in aumento di circa 1,5 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (di 424,6 milioni di euro) (+0,3 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2025 per lo stato di previsione del MITUR ammontano parimenti a 424,6 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 426 (+1,5 milioni).

I residui presunti, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2024, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. I residui pertanto passano da un importo iniziale di 387,5 milioni di euro a 477,6 milioni di euro (+90,1 milioni).

Le spese finali di competenza del Ministero ammontano inizialmente a 424,6 milioni di euro e quelle definitive a 426 milioni di euro. Anche in questo caso, le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori. Il

primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2025. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 0,6 milioni di euro in termini di competenza e di cassa. Le proposte di variazione avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in un aumento di 0,9 milioni in termini di competenza e cassa e sono tutte di conto corrente.

Procedendo ad una più approfondita analisi delle variazioni proposte, e per quanto interessa, osserva che si può rilevare che: nella missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » registra un incremento di circa +0,3 milioni di euro: tale incremento è essenzialmente ascrivibile all'incremento di +0,5 milioni sul cap. 3200 relativo al Fondo risorse decentrare, e alla contestuale riduzione di -0,2 milioni di euro delle spese per la formazione del personale; per quanto riguarda la missione « Turismo », il provvedimento reca un incremento di risorse pari a 0,4 milioni, ascrivibili principalmente al programma « Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche », con un incremento di 8,2 milioni sul Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo e una conseguente riduzione nel programma « Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione » delle somme da trasferire ad Enit spa (-3,4 milioni) e del Fondo per il turismo sostenibile (-8,2 milioni).

Segnala, infine, che tra le variazioni proposte con il disegno di assestamento 2025 rientrano anche le operazioni di rimodulazione tra le dotazioni finanziarie a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), che vedono interessato anche il Ministero del turismo.

Con riguardo ai programmi della missione « Competitività e sviluppo delle im-

prese » di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il disegno di legge di assestamento riporta variazioni in dipendenza di atti amministrativi (+81,9 milioni di euro) e variazioni proposte dal medesimo disegno di legge di assestamento in esame (+6 miliardi di euro).

La missione in esame, pertanto, reca per il 2025 previsioni assestate pari a 70,11 miliardi di euro. Il programma maggiormente interessato dalle variazioni è stato il programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità »: il cap. 7765 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 « agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema (+1,6 miliardi di euro); il cap. 7800 relativo alle agevolazioni fiscali a favore di imprese in particolari aree territoriali (+4,55 miliardi). La variazione viene proposta per far fronte alle fruizioni, stimate per l'esercizio 2025, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, da destinare alle strutture produttive ubicate nel mezzogiorno, sulla base della comunicazione dell'agenzia delle entrate.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala altresì che nella missione 17 « Ricerca e Innovazione » (che vede coinvolti il MUR e il MEF), all'interno del programma 17.22 « Ricerca scientifica e tecnologica di base », i capitoli relativi al contributo dello Stato per la ricerca scientifica, e alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea non subiscono variazioni in conto competenza.

Riferisce poi sulla missione « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », iscritta presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che registra, a disegno di legge di assestamento 2025, variazioni per atti amministrativi pari a +301 milioni. Conseguentemente, la missione, che esponeva a legge di bilancio 2025 una dotazione di competenza pari a 908,3 milioni di euro, passa ad una dotazione assestata di 1,20 miliardi di euro. Le variazioni proposte dal disegno di legge inte-

ressano principalmente il programma « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico » (10.7) (+289,9 milioni di euro).

Riferisce, infine, sulla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), che registra, a disegno di legge di assestamento 2025, variazioni per atti amministrativi (+0,47 milioni). Conseguentemente, la missione, che esponeva a legge di bilancio 2025 una dotazione di competenza pari a circa 337,4 milioni di euro, ha una dotazione a previsioni assestate pari a 377,9 milioni.

Osserva che, tra le variazioni proposte con il disegno di assestamento 2025, rientrano anche le operazioni di rimodulazione tra le dotazioni finanziarie a legislazione vigente. Le rimodulazioni proposte interessano il programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* (16.5). In virtù di tali rimodulazioni, il capitolo relativo a « Spese in Italia e all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema paese » registra un aumento di circa 0,2 milioni di euro arrivando ad uno stanziamento assestato di 0,9 milioni di euro per il 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per

l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. COM(2025) 85 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che, sulla comunicazione all'esame, il 23 luglio scorso la XIV Commissione ha approvato il parere favorevole con osservazioni che è disponibile su *Geocamera*.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di documento finale e ne raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista hanno presentato proposte alternative di documento finale (*vedi, rispettivamente, allegato 3 e allegato 4*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra i contenuti della proposta alternativa di documento formulata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista che, evidenzia, si esprime in senso favorevole sulla Comunicazione in titolo con talune condizioni e osservazioni.

Riferisce che la predetta proposta alternativa di documento finale, in primo luogo, evidenzia come il documento all'esame si inserisca nel quadro del *Green Deal* e miri a rafforzare la competitività dell'industria europea e a sostenere il rilancio del settore manifatturiero promuovendo al contempo la decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso un insieme coordinato di iniziative normative e finanziarie. Valuta poi positivamente l'approccio sistemico fondato su sei pilastri – energia a prezzi accessibili, mercati guida, investimenti, accesso ai materiali, apertura commerciale, competenze – e la previsione di piani set-

toriali per le industrie ad alta intensità energetica. Sottolinea però che emerge con forza l'urgente esigenza di adottare misure tempestive e incisive, preferibilmente strutturali ma anche di natura straordinaria, per ridurre da subito il costo dell'energia per le imprese, che resta una delle principali criticità per la competitività del sistema produttivo europeo.

Osserva che in tale proposta alternativa di documento finale si prende anche atto con favore che la Comunicazione in titolo rechi la proposta di istituire una banca per la decarbonizzazione industriale come strumento essenziale per canalizzare investimenti in tecnologie pulite sulla base di criteri legati all'impatto climatico, alla scalabilità e alla sicurezza delle forniture.

Ritiene, tuttavia, come indicato nella proposta alternativa, che la Comunicazione debba essere integrata in taluni aspetti. In tal senso il patto per l'industria pulita deve disporre che le misure previste dal *Clean Industrial Deal* siano accompagnate da strumenti finanziari comuni adeguati e immediatamente operativi, che nella revisione della disciplina sugli aiuti di Stato si tenga conto della necessità di evitare asimmetrie competitive tra Stati membri con diversa capacità fiscale e, infine, che siano introdotte condizionalità sociali chiare e vincolanti nei meccanismi di sostegno all'industria.

Evidenzia poi che la proposta alternativa di documento finale presentata dal suo Gruppo propone anche alcune osservazioni, che auspica possano essere accolte, ricordando in particolare l'esigenza di integrare le politiche industriali e quelle sociali, assicurando che i lavoratori abbiano accesso effettivo alla formazione e alla riqualificazione durante l'orario di lavoro.

Conclude raccomandando l'approvazione della proposta alternativa di documento finale testé illustrata.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), sottolinea che il suo Gruppo è certamente favorevole ai contenuti della Comunicazione in oggetto, mentre non lo è alla proposta di documento finale del relatore, sulla quale annuncia fin d'ora voto contrario.

Osserva, innanzitutto, che nella proposta del relatore, già tra le considerazioni, sembrerebbe data una lettura errata del principio di neutralità tecnologica nel processo di decarbonizzazione, non tenendo conto del principio di funzionalità per il raggiungimento dei fini proposti: la sua forza politica ritiene invece che dovrebbe essere un principio da applicare solo se funzionale al processo di decarbonizzazione.

Critica poi quanto contenuto nella proposta di documento finale, ove si indica che dovrebbe essere assicurato che determinate misure adottate nel quadro del *Green Deal*, come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), siano riviste con l'obiettivo di evitare che generino effetti controproducenti per il sistema industriale e lo proteggano dalla concorrenza sleale e dal rischio di delocalizzazione della produzione verso paesi con regole meno stringenti di quelle europee (*carbon leakage*). Trova infatti improprio che si chiedano misure simili in considerazione del fatto che gli obiettivi del CBAM consistono proprio nell'evitare che le imprese spostino la produzione in Paesi con standard ambientali meno rigorosi, nello spingere anche i produttori extra-UE a ridurre le proprie emissioni di carbonio, adottando processi di produzione più puliti, nell'assicurare che le merci importate abbiano un costo implicito del carbonio simile a quello dei prodotti fabbricati nell'Unione europea contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall'Unione europea.

Quanto poi al fatto che la proposta di documento finale del relatore ribadisce pienamente il contenuto del parere adottato in data 17 giugno 2025 dalla X Commissione della Camera dei deputati sul piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo, ricorda che il suo Gruppo esprime un voto nettamente contrario in tale sede dal momento che il predetto parere indicava nel *green new deal* tutte le responsabilità dei crolli della produzione di auto in Italia ed in Europa in modo ideo-

logico e, soprattutto senza tenere conto dei dati di fatto. Ricorda, infatti che se si guarda ai numeri relativi alla produzione di auto, l'Italia nel 2024 ne ha prodotte 310 mila mentre, ad esempio, la Spagna, con le medesime regole europee, otto volte di più, cioè 1 milione e ottocentocinquantamila. La sola Stellantis ha prodotto più auto in Spagna che in Italia. Ricorda altresì che lo scorso anno anche la Germania ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua produzione di auto, rispetto all'anno precedente, arrivando a circa 4 milioni di unità.

Rimarca, invece, che l'Italia, al contrario, ha visto durante il Governo Meloni un vero e proprio crollo della produzione, cioè una riduzione del 43 per cento in un solo anno, un *unicum* in Europa e forse nel mondo. Sottolinea che contemporaneamente il Ministro Urso prosciugava, a sorpresa, il fondo *automotive* con un taglio incredibile di 4,6 miliardi di euro. Fa inoltre presente che, sempre in Spagna, Stellantis ha deciso di investire 4 miliardi di euro in una *joint-venture*, per realizzare una *gigafactory* di batterie mentre, evidenzia, la *gigafactory* a Termoli, promessa mille volte dal Governo Meloni, evidentemente non ci sarà.

Rileva che secondo il Governo questo disastro non sarebbe addebitabile all'Esecutivo: la colpa sarebbe «della follia delle regole europee». In tal senso osserva, però, che il Governo non spiega, tuttavia, come mai a parità di regole europee, dove i governi in Europa hanno fatto politiche industriali efficaci, sia accaduto esattamente l'opposto rispetto all'Italia. Ricorda poi che il Governo si è, inoltre, dichiarato – ritiene sorprendentemente – soddisfatto del piano presentato da Stellantis, per il nostro Paese, lo scorso dicembre definendolo un piano che pone al centro della strategia la produzione e l'occupazione in Italia. Sul punto, tuttavia, evidenzia come anche nel corso di questo primo semestre del 2025 la produzione italiana di auto sia crollata di un ulteriore 27 per cento.

Ritiene, insomma, che il Governo ha abbandonando a sé stesso un intero settore industriale.

Crede che la domanda che ci si dovrebbe porre riguardi come invertire il trend. Ritiene al riguardo che la risposta consista, innanzitutto, nell'abbassare il costo dell'energia, per rendere più competitive le aziende ed attrarre maggiori investimenti. Per farlo occorre sviluppare le fonti energetiche che producono a costi inferiori e più competitivi, che sono di gran lunga le fonti di energia rinnovabile (FER), con e senza sistemi di accumulo. Su questo punto, si dice convinto che non vi siano tante altre opzioni.

Sottolinea che ridurre il costo dell'energia è la prima cosa da fare per tornare ad essere attrattivi per la produzione di auto, e non solo, ed è proprio il *green new deal* che può portare a questo risultato. È conscio che sviluppare le rinnovabili significa anche scontentare le *lobby* delle fonti fossili e, aggiunge, pure quelle del costosissimo nucleare. Si chiede, retoricamente, se il Governo Meloni sia pronto a farlo, ma crede di poter dedurre che a giudicare dall'accordo appena siglato con il presidente Trump, per l'importazione del gas USA, sembri proprio che ridurre il costo dell'energia non sia nei programmi di questo Governo.

In sintesi, in relazione alla proposta di documento finale del relatore evidenzia che, se da un lato, può essere condivisibile l'affermazione secondo cui il patto dovrebbe stabilire espressamente, tra i principi guida della decarbonizzazione, un approccio tecnologicamente neutrale, dall'altro lato, bisognerebbe specificare come lo stesso debba essere funzionale alla decarbonizzazione. In secondo luogo, fa presente come la menzionata approvazione di piani specifici per i settori ad alta intensità energetica debba tenere conto del valore della sostenibilità, in quanto la coltivazione su larga scala di colture per la produzione energetica porta a problemi di deforestazione, perdita di biodiversità e cambiamenti nell'uso del suolo. Ribadisce, poi, che la menzionata revisione del CBAM, suggerita nella proposta di documento finale del relatore, possa risultare pericolosa e dannosa rispetto agli obiettivi di creazione di un sistema produttivo europeo meno inquinante. In conclusione,

alla luce delle considerazioni svolte, conferma il preannunciato voto contrario del suo gruppo sulla proposta di documento finale del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sarà posta in votazione la proposta di documento finale del relatore, ricordando che, se questa risulterà approvata, le proposte di documento finale alternative saranno precluse.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il documento conclusivo approvato dalla Commissione sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 78 proposte emendative (*vedi allegato 5*), il cui fascicolo è in distribuzione.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva alla Presidenza il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano re-

lativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

A tal proposito, rileva che la Presidenza ha inteso fare riferimento all'ambito materiale della proposta di legge, che è volto ad introdurre una disciplina statale di tutela delle attività commerciali che si svolgono nei centri storici.

Alla luce dei suddetti criteri e del richiamato articolo 89 del Regolamento, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ruffino 1.01, che istituisce un Albo locale delle botteghe storiche e artigiane;

Ruffino 2.01, che istituisce un tavolo tecnico permanente per le zone del commercio;

Pavanelli 4.1, che detta disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali;

Simiani 4.01, limitatamente al capoverso « Art. 4-bis » che reca norme in materia di *cashback*;

Pavanelli 4.05, Simiani 4.06, Tassinari 4.08 e Squeri 4.09 che introducono misure di natura fiscale non direttamente collegate ad esercizi commerciali situati nei centri storici;

Simiani 4.012, che detta reca una disciplina della contabilità semplificata non direttamente collegata a esercizi commerciali nei centri storici.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle abbinate proposte di legge C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione competente;

visto quanto previsto dall'articolo 3, che contempla, tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo: il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e l'introduzione criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati; la promozione degli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e la promozione della costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento; il

sostegno all'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

valutato con favore che i menzionati principi e criteri direttivi contengono altresì il riferimento alla promozione della formazione e dello sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione e considerato che, in tal senso, durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025)85 final), presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025;

preso atto del parere favorevole con osservazioni approvato sulla comunicazione dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 23 luglio 2025;

considerati gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2025 sul patto per l'industria pulita;

premesso che:

il patto delinea una strategia incentrata prioritariamente sul sostegno alle industrie ad alta intensità energetica e al settore delle tecnologie pulite, che ha l'obiettivo di coniugare transizione verde e rilancio della competitività dell'industria europea;

si tratta di un obiettivo pienamente condivisibile, stabilmente sostenuto dal Governo italiano e dalla Camera dei deputati: la transizione verso un'economia decarbonizzata e circolare può infatti avere successo solo se si mantiene la competi-

tività industriale e non si prescinde dalla sostenibilità sociale ed economica;

l'integrazione delle politiche di decarbonizzazione e degli obiettivi climatici con le politiche industriali, commerciali e di concorrenza può rappresentare, per l'Unione, un potente strumento di sviluppo e di crescita economica: essa infatti può venire incontro alle necessità immediate dell'industria europea, mettendola in condizione di decarbonizzare senza perdere competitività e quote di mercato;

l'industria europea si trova infatti a fronteggiare un contesto internazionale fortemente critico e problemi strutturali ormai consolidati, che ne stanno mettendo seriamente a repentaglio la competitività, come gli elevati costi energetici e delle materie prime, le tensioni e le incertezze geopolitiche e le politiche commerciali ed industriali aggressive messe in campo da altri grandi concorrenti, nonché la perdita di posti di lavoro e la carenza di competenze;

il patto prevede altresì la presentazione, in parte già avvenuta, di piani settoriali specifici per alcuni comparti industriali strategici, come l'*automotive*, la siderurgia e la metallurgia e la chimica e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili;

considerato che:

un giudizio completo e definitivo sul patto dipenderà dalle capacità effettive che le misure in esso previste avranno di rafforzare il tessuto industriale europeo nonché dalla rapidità della loro presentazione e attuazione; il cronoprogramma

contenuto nel patto desta invece notevoli preoccupazioni in quanto circa un terzo delle misure identificate è programmato per il 2026 ed oltre e le ultime sono addirittura pianificate per la fine del 2027; è necessario anticipare la presentazione di gran parte di questi interventi affinché inizino rapidamente a dispiegare i loro effetti;

il patto non appare sufficientemente ambizioso neanche dal punto di vista delle risorse finanziarie messe a disposizione a livello europeo: l'attuazione delle misure del patto non può essere lasciata quasi esclusivamente ai bilanci nazionali, con il rischio di creare ulteriori effetti distorsivi della concorrenza nel mercato interno, ma deve fondarsi su ingenti risorse europee, da quantificarsi già in questa fase;

in particolare, il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, dovrebbe contenere una specifica linea di bilancio per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale; inoltre, per assicurare risorse già nell'attuale periodo di programmazione, il Fondo per l'innovazione e soprattutto l'annunciata Banca per la decarbonizzazione industriale, dovrebbero essere dotate di considerevoli risorse, nuove e non trasferite da altri fondi o programmi dell'Unione europea già in vigore;

la nuova disciplina sugli aiuti di Stato collegati al patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione europea lo scorso 25 giugno e in vigore fino al 2030, deve applicarsi in modo equilibrato tra i paesi membri e non essere legata alle differenti posizioni fiscali degli stessi;

il patto appare eccessivamente timido con riguardo al principio di neutralità tecnologica che, al contrario, deve essere adottato esplicitamente come cardine del processo di decarbonizzazione al fine di valorizzare tutte le tecnologie disponibili e utili per conseguire gli obiettivi climatici al 2050; in particolare, per il settore dei trasporti, il patto ripropone

nella sostanza un approccio legato esclusivamente all'elettrificazione, ignorando di fatto il principio di neutralità tecnologica;

sia il patto sia il richiamato piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili dovrebbero includere ulteriori misure per affrontare nell'immediato gli elevati costi energetici, che minano profondamente la competitività industriale europea, nonché misure per disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas e per garantire un *level playing field* per tutte le imprese indipendentemente dal paese in cui operano;

il patto dovrebbe prevedere piani specifici settoriali e, se necessario, interventi legislativi anche per altri comparti industriali strategici, specie ad alta intensità energetica, come quello ceramico, composto da numerose piccole e medie imprese, che sono stati penalizzati negli ultimi anni da alcune normative europee adottate nel quadro del *Green Deal*;

dovrebbe inoltre assicurare che determinate misure adottate nel quadro del *Green Deal*, come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), siano riviste con l'obiettivo di evitare che generino effetti controproducenti per il sistema industriale e lo proteggano dalla concorrenza sleale e dal rischio di delocalizzazione della produzione verso paesi con regole meno stringenti di quelle europee (*carbon leakage*);

con riguardo all'economia circolare, fondamentale per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa, si dovrebbe adottare un approccio normativo improntato alla neutralità tecnologica e che non penalizzi, anzi riaffermi pienamente, il modello del riciclo avanzato che riduce il consumo di risorse e garantisce la sicurezza dei prodotti;

il patto appare carente anche nella prospettiva sociale ed occupazionale: dovrebbe in particolare prevedere una strategia per le competenze industriali e la transizione e riqualificazione della forza lavoro;

ribadito pienamente il contenuto del parere adottato in data 17 giugno 2025 dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati sul piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025)95); quest'ultimo rappresenta una delle iniziative più importanti del patto per l'industria pulita, ma deve essere profondamente modificato al fine di renderlo effettivamente in grado di difendere e rilanciare l'*automotive* europea;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva, ritenendo indispensabile che il patto per l'industria pulita sia modificato nei termini seguenti:

a) si riveda il cronoprogramma delle azioni e delle misure annunciate al fine di prevederne un'implementazione molto più spedita;

b) il piano sia accompagnato e supportato, già nell'attuale quadro finanziario pluriennale, da considerevoli stanziamenti del bilancio dell'Unione europea, essenziali per conseguire l'obiettivo di decarbonizzare accrescendo al contempo la competitività industriale: a tale scopo andrebbero individuate nuove risorse, anziché fare ricorso alla mera riallocazione di stanziamenti esistenti, da destinare sia al Fondo per l'innovazione che all'annunciata Banca per la decarbonizzazione industriale; inoltre, il Fondo per la competitività, da istituire nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, dovrebbe contenere una specifica linea di bilancio, di importo adeguato, per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;

c) si attui la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea nell'ambito del patto per l'industria pulita in modo da non determinare

distorsioni della concorrenza e del mercato interno; a questo riguardo, occorre tenere conto della forte eterogeneità presente tra gli Stati membri per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti autorizzati, che riflette, tra l'altro, le diverse condizioni di partenza dei bilanci pubblici nazionali. In questa prospettiva, la Commissione e gli Stati membri andrebbero incoraggiati a coordinare meglio la spesa per aiuti di Stato per indirizzarla verso le principali priorità industriali comuni europee;

d) il patto stabilisca espressamente, tra i principi guida della decarbonizzazione, un approccio tecnologicamente neutrale, che permetta di sviluppare complementariamente e simultaneamente tutte le soluzioni tecnologiche disponibili;

e) si adottino ulteriori misure, nel quadro del patto, per diminuire rapidamente i prezzi dell'energia per il settore manifatturiero europeo, in modo da renderli prevedibili e da disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas; siano altresì promosse le infrastrutture energetiche, specie quelle transfrontaliere, e completata l'Unione dell'energia;

f) siano adottati, sempre nel quadro del patto, piani specifici anche per altri settori ad alta intensità energetica, come quello ceramico, cartario e della produzione di carburanti rinnovabili e a basse emissioni: al riguardo, andrebbero previste, in particolare nell'ambito della proposta omnibus ambientale preannunciata per il prossimo autunno, modifiche appropriate alle direttive ETS e sui settori industriali, che tengano conto delle specificità di tali attività produttive; si istituiscano, inoltre, dialoghi strategici per discutere questioni di interesse delle imprese di tali settori e trovare ulteriori soluzioni adatte per ridurre gli oneri amministrativi e favorire l'accesso a finanziamenti ed energia a basso costo;

g) si adottino revisioni mirate al meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) e al sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS), affinché questi strumenti, condivisibili nei principi, proteggano realmente le industrie europee e le sostengano nella transizione energetica e non alimentino, invece, fenomeni di *carbon leakage* e spostamenti di produzioni in aree industriali extra-UE meno regolate;

h) si affermi un approccio normativo armonizzato in tema di economia circolare, improntato alla neutralità tecnologica e fortemente incentrato sul modello del riciclo avanzato;

i) si preveda infine una strategia in materia di competenze industriali che assicuri una forza lavoro qualificata per la transizione in atto.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la comunicazione relativa al « patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione » (COM(2025)85), presentata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025;

formula le seguenti considerazioni:

le industrie europee per decenni hanno rappresentato un pilastro di innovazione tecnologica, assicurando un'elevata competitività e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del continente e al consolidamento del suo modello sociale.

Tuttavia il settore si trova a fronteggiare contemporaneamente le sfide urgenti, acuite dalle crescenti tensioni geopolitiche e da una crescita economica piuttosto lenta, che riguardano la crisi climatica e la competitività, minacciata dai costi energetici elevati e dalla dipendenza strutturale da fonti fossili.

È in tale contesto che si inserisce il patto per l'industria pulita, presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, il quale prospetta una tabella di marcia volta ad aumentare il livello di competitività generale dell'Unione europea nonché ad incrementare la produzione sostenibile e resiliente all'interno di un quadro normativo idoneo a garantire certezza e prevedibilità alle imprese e agli investitori.

Il Patto per l'Industria Pulita integra l'azione per il clima con la competitività in un'unica strategia di crescita su scala globale. Esso rappresenta un impegno

concreto volto ad accelerare, in modo congiunto e coordinato su tutto il territorio europeo, i processi di decarbonizzazione, reindustrializzazione e innovazione, rafforzando al contempo la resilienza dell'Unione e la sua capacità di affrontare le sfide della transizione ecologica, coerentemente con quanto affermato dal rapporto Draghi secondo cui le politiche di decarbonizzazione rappresentano un poderoso motore di crescita se opportunamente integrate con le politiche industriali, economiche, commerciali e di concorrenza.

L'intenzione della Commissione europea di integrare il provvedimento ad oggetto nel *Green Deal* europeo e di riconoscere la decarbonizzazione come la leva principale per raggiungere gli obiettivi climatici per il 2050 è un segnale tanto condivisibile quanto atteso. A tal proposito, è proficuo evidenziare che le misure previste dal Patto vadano inserite in una visione d'insieme che tenga conto delle politiche climatiche attuali e future. In quest'ottica, è necessario che l'obiettivo climatico per il 2040 guidi la definizione della prossima strategia industriale dell'Unione europea, e non viceversa.

Un elemento di assoluta priorità riguarda l'intenzione, propria dell'intervento, di superare un'impostazione settoriale e disarticolata e di promuovere, invece, una strategia coordinata di lungo periodo idonea ad abbracciare l'intero ciclo di valore, al fine di creare un ecosistema orientato alla crescita e alla competitività.

Il patto si concentra prioritariamente su due settori ovvero le industrie ad alta intensità, che necessitano di un sostegno concreto alla decarbonizzazione e al-

l'elettrificazione dovendo fronteggiare, come suddetto, gli elevati costi energetici e la concorrenza, anche, sleale sul piano globale, e le tecnologie pulite che rivestono un ruolo cruciale per la trasformazione industriale. Un ulteriore pilastro del patto concerne la circolarità, necessaria per sfruttare al massimo le risorse limitate dell'Unione europea e ridurre l'eccessiva dipendenza dai fornitori di materie prime di paesi terzi.

La comunicazione all'esame di questa Commissione individua i fattori trainanti, quali la garanzia di un'energia a prezzi accessibili, la creazione di mercati guida, l'incremento ed il rafforzamento di investimenti pubblici e privati, il sostegno all'economia circolare per garantire l'accesso a materiali e risorse, l'apertura dell'Unione europea ai mercati globali e alle *partnership* internazionali, il potenziamento delle competenze nonché la garanzia di posti di lavoro di qualità per l'equità sociale e una transizione giusta, imprescindibili per il rilancio del settore e della sua produttività.

Per ogni singola area di intervento la Commissione europea individua le relative azioni faro. Tra le altre cose prospetta:

L'adozione di un piano d'azione per le energie a prezzi accessibili, presentato lo scorso febbraio, volto a ridurre le bollette energetiche di industrie, imprese e famiglie. Il piano, in sinergia con il *Clean Industrial Deal*, costituisce un'opportunità per plasmare il futuro economico dell'Europa e la sua agenda energetica. Tuttavia, affinché tale intervento risulti realmente efficace, è necessario prevedere un'accelerazione decisa del percorso di transizione verso un sistema energetico integralmente basato su fonti rinnovabili. Queste ultime costituiscono, infatti, la soluzione privilegiata, sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della convenienza economica, per la produzione di energia in sostituzione del gas naturale e degli altri combustibili fossili. Un contributo cruciale è rappresentato dal *phasing-out* delle importazioni di combustibili fossili ed uranio dalla Russia entro il 2027. In tal senso, purtroppo, si continua a puntare principalmente sulla

diversificazione dei Paesi di approvvigionamento del gas, in particolare quello liquefatto, e dell'uranio. Il *phasing-out* dell'approvvigionamento del gas russo deve contribuire all'elaborazione di una strategia di lungo periodo concernente la sicurezza energetica fondata su efficienza energetica, rinnovabili, elettrificazione e modernizzazioni delle reti. Inoltre il piano andrebbe integrato con una riforma del meccanismo del prezzo dell'elettricità per disaccoppiarlo dal gas;

L'adozione dell'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale volta ad aumentare la domanda di prodotti puliti fabbricati in Europa, mediante l'introduzione negli appalti pubblici e privati di criteri relativi alla sostenibilità, alla resilienza ed al *made in Europe*. Inoltre l'atto dovrà prevedere l'istituzione di un'etichetta per i prodotti che indichi l'intensità di carbonio;

In relazione al finanziamento per la transizione energetica pulita il patto prevede la mobilitazione di oltre 100 miliardi di euro tesi al sostegno dei processi manifatturieri puliti nell'Unione europea. A tal fine, la Commissione intende promuovere una revisione del quadro normativo in materia di aiuti di Stato, al fine di introdurre procedure più rapide e semplificate per l'approvazione delle misure volte a sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e a favorire i processi di decarbonizzazione. La semplificazione può sicuramente contribuire a migliorare l'efficacia delle direttive e dei regolamenti ma vi è il rischio che si trasformi in una *deregulation* ambientale e sociale, sollecitata, tra l'altro, dalle pressioni di alcune componenti più conservatrici dell'industria pesante europea. La principale criticità di tale intervento concerne la mancata previsione di requisiti espliciti in materia di impegni per la decarbonizzazione quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato. È opportuno sottolineare che la crisi che ha investito numerosi comparti industriali europei non è riconducibile agli interventi regolatori in materia di riduzione delle emissioni, introdotti in una fase successiva all'avvio della crisi stessa, bensì a scelte

strategiche inadeguate da parte dei governi e degli operatori del settore, che non hanno investito tempestivamente in innovazione e sviluppo, a differenza di quanto fatto dal principale concorrente globale, la Cina. Il settore dell'*automotive*, oggetto di una comunicazione approvata recentemente da questa Commissione, ne è un esempio lampante. Infatti lo svantaggio tecnologico nel suddetto settore si configura come inedito per le aziende europee che sono sempre state le *leader* del comparto. Parte di questa responsabilità risiede, però, proprio nelle strategie di lungo periodo messe in atto dai *legacy car maker* europei, i quali negli ultimi due decenni hanno continuato a estrarre rendite dagli investimenti in veicoli a motore endotermico, che assicuravano una maggiore marginalità economica, mentre i *competitor* cinesi, coreani e, in parte, statunitensi hanno iniziato ad investire in tecnologie finalizzate alla transizione elettrica, migliorando l'efficienza dei costi e l'integrazione dei nuovi *software* elettronici e meccanici. Questa scelta è stata accompagnata dal percorso tracciato delle pregresse politiche europee che hanno favorito in termini di emissioni le auto di grandi dimensioni spostando verso l'alto la media dei prezzi, le dimensioni, i pesi e la potenza dei veicoli. Questo ha prodotto una mancanza di offerta adeguata per i veicoli leggeri e compatti. Il segmento delle piccole auto, ovvero A e B, è stato il più penalizzato dalle regolamentazioni che hanno reso più difficile la sua produzione in termini di marginalità. Ciò ha generato un vantaggio per i marchi premium sfavorendo i produttori generalisti che dal 2001 hanno perso circa il 20 per cento della quota di mercato e lasciando l'Europa orfana di veicoli leggeri, compatti e accessibili a tutti gli strati sociali. La stessa intenzione di rivedere il Fondo per l'innovazione e il programma InvestEU, nonché la proposta di una Banca per la decarbonizzazione industriale di 100 miliardi di euro per le industrie pesanti, devono essere accompagnate da chiari impegni da parte di questi settori a decarbonizzare nonché a mantenere e/o creare posti di lavoro di qualità. Inoltre, il sostegno alle industrie pesanti nell'ambito del

Quadro finanziario pluriennale dovrebbe essere garantito attraverso nuove risorse, piuttosto che utilizzare i fondi di coesione e di sviluppo regionale che hanno un impatto realmente trasformativo per le imprese in tutta l'Unione europea;

in conformità con la forte ambizione della Commissione europea di posizionare l'Unione europea come *leader* globale nell'economia circolare entro il 2030, quest'ultima intende istituire un meccanismo che permetta alle imprese europee di incontrarsi e aggregare la loro domanda di materie prime critiche, nonché creare un centro dell'Unione europea preposto all'acquisto comune delle stesse per le imprese interessate;

avvalendosi di un contributo fino a 90 milioni di euro proveniente dal programma Erasmus+, il Patto per l'Industria Pulita contribuirà al potenziamento delle competenze settoriali all'interno delle industrie strategiche coinvolte. Lo stesso Patto, inoltre, favorirà la creazione di occupazione di qualità, promuoverà l'integrazione di condizionalità sociali e assicurerà un ulteriore sostegno ai lavoratori nel corso dei processi di transizione.

Il pacchetto propone una serie di misure sicuramente utili per potenziare i settori e i prodotti delle tecnologie pulite in Europa. Tuttavia, non riesce a fornire una politica industriale chiara, verde ed equa per la trasformazione industriale nel contesto produttivo europeo. Per essere realmente efficace, l'accordo deve garantire certezza normativa, prevedere investimenti mirati in soluzioni verdi, portare a un fermo impegno da parte delle industrie alla decarbonizzazione e avere solide basi di giustizia sociale. Con riferimento alla semplificazione della normativa sugli aiuti di Stato, è imprescindibile invertire la rotta, prevedendo requisiti espliciti in materia di impegni per la decarbonizzazione quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato al fine di non scaturire nella *deregulation* sociale ed ambientale. Inoltre le risorse stanziare paiono insufficienti poiché di fatto dirottate da fondi già esistenti. Al fine di affrontare in modo efficace le sfide

connesse alla transizione ecologica e rafforzare la competitività del sistema industriale europeo nonché la sua produzione, sarebbe auspicabile l'adozione di un nuovo piano a livello europeo, fondato su un meccanismo di debito comune e ispirato al modello del Next Generation EU.

Sicuramente l'*Industrial Decarbonisation Accelerator Act* (IDAA), annunciato recentemente, sarà il primo vero banco di prova della Commissione per quanto riguarda il *Clean Industrial Deal*. L'IDAA, che proporrà misure per affrontare le questioni relative alle autorizzazioni per alcuni settori e per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione europea, dovrà fornire un approccio equilibrato, affrontando le questioni relative alle autorizzazioni in modo più integrato e aggiungendo rigide garanzie ambientali e sociali per l'accesso ai fondi.

In chiusura lo sforzo della Commissione nell'elaborazione dell'intervento sembra seguire una prospettiva corretta, ma affinché sia effettivamente efficace, deve essere accompagnato da una politica industriale di lungo periodo che preveda investimenti mirati in energie rinnovabili, un fermo impegno da parte delle industrie alla decarbonizzazione e sia capace di essere sostenibile anche dal punto di vista sociale. A tal uopo è necessario integrare le risorse previste dal piano, che si riferiscono solamente a fondi preesistenti, con l'adozione di un nuovo piano a livello europeo, fondato su un meccanismo di debito comune e ispirato al modello del Next Generation EU.

Contestualmente, la semplificazione della normativa concernente le procedure per l'erogazione di misure di aiuti di Stato nei confronti delle industrie, senza tuttavia prevedere vincoli stringenti in termini di impegni per la decarbonizzazione e per il rispetto delle condizioni sociali quale condizione necessaria per l'accesso agli aiuti di Stato rischia di concretizzarsi nella *deregulation* sociale ed ambientale. L'applicazione ed il rispetto delle norme ambientali, come tra l'altro, evidenziato dalla Commissione stessa, non solo non ostacolano la competitività bensì possono consentire un risparmio alla collettività europea di circa 55 miliardi annui in costi connessi all'ambiente ed alla salute, come si evince dal rapporto redatto dall'Agenzia europea dell'ambiente secondo cui l'inquinamento tra il 2012 e 2021 ha avuto un onere compreso tra 270 a 430 miliardi di euro. È pertanto cogente intervenire con misure di carattere normativo e regolatorio al fine di circoscrivere il quadro normativo concernente gli aiuti di Stato subordinandoli a impegni precisi da parte dei produttori circa la decarbonizzazione e il profilo occupazionale. In questo modo si evita la pericolosa deriva rappresentata dalla *deregulation* ambientale e sociale.

Il Piano, con le necessarie integrazioni ed indicazioni esposte in precedenza, rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione e la ripresa della competitività europea.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata la Comunicazione della Commissione europea COM(2025)85 dal titolo «Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», trasmessa in data 10 marzo 2025;

considerato che il documento si inserisce nel quadro del *Green Deal* e mira a rafforzare la competitività dell'industria europea e a sostenere il rilancio del settore manifatturiero promuovendo al contempo la decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso un insieme coordinato di iniziative normative e finanziarie;

valutato positivamente l'approccio sistemico fondato su sei pilastri – energia a prezzi accessibili, mercati guida, investimenti, accesso ai materiali, apertura commerciale, competenze – e la previsione di piani settoriali per le industrie ad alta intensità energetica;

preso atto con favore della proposta di istituire una banca per la decarbonizzazione industriale come strumento essenziale per canalizzare investimenti in tecnologie pulite sulla base di criteri legati all'impatto climatico, alla scalabilità e alla sicurezza delle forniture;

valutata positivamente la volontà della Commissione europea di procedere con un approccio sistemico e settoriale, che prevede, tra l'altro, piani d'azione specifici per settori ad alta intensità energetica e percorsi di transizione condivisi con le im-

prese, in particolare con le PMI, e l'urgenza di garantire un prezzo dell'energia competitivo, superando la frammentazione tra gli Stati membri, potenziando le interconnessioni, completando l'Unione dell'energia;

rilevata tuttavia l'esigenza di adottare misure tempestive e incisive, preferibilmente strutturali ma anche di natura straordinaria, per ridurre da subito il costo dell'energia per le imprese, che resta una delle principali criticità per la competitività del sistema produttivo europeo;

condivisa la necessità di rafforzare gli strumenti europei per la promozione degli investimenti industriali, l'adozione di una nuova disciplina sugli aiuti di Stato e l'attivazione di garanzie e strumenti finanziari a favore delle filiere strategiche;

sottolineata l'importanza di promuovere una politica industriale europea che valorizzi le capacità produttive nazionali e favorisca la localizzazione delle tecnologie pulite in Europa, anche tramite meccanismi di preferenza per gli appalti pubblici e semplificazioni normative;

evidenziata, altresì, la necessità che l'accesso alle materie prime critiche sia accompagnato da strategie per il rafforzamento dell'economia circolare e della capacità di riciclo, con particolare attenzione alla realizzazione del mercato unico dei rifiuti e delle materie prime secondarie;

valutata con favore l'attenzione rivolta alle competenze, alla formazione e al lavoro di qualità, quale condizione imprescindibile per una transizione giusta, da sostenere con risorse adeguate;

richiamata infine la rilevanza dei partenariati internazionali e della revisione del CBAM, nella prospettiva di una competizione globale equa e trasparente, in cui l'Unione europea possa tutelare le proprie industrie e promuovere standard ambientali elevati;

esprime parere favorevole sulla Comunicazione COM(2025)85, con le seguenti condizioni:

1) che le misure previste dal *Clean Industrial Deal* siano accompagnate da strumenti finanziari comuni adeguati e immediatamente operativi;

2) che nella revisione della disciplina sugli aiuti di Stato si tenga conto della necessità di evitare asimmetrie competitive tra Stati membri con diversa capacità fiscale;

3) che siano introdotte condizionalità sociali chiare e vincolanti nei meccanismi di sostegno all'industria;

e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda che le iniziative previste per garantire energia a prezzi sostenibili diventino strutturali e che favoriscano una maggiore integrazione del mercato unico dell'energia;

b) che si adottino anche misure straordinarie, a breve termine, per i settori ad alta intensità energetica e per le aree più esposte alla riconversione industriale;

c) si invita la Commissione europea a promuovere l'adozione di obiettivi minimi vincolanti di contenuto riciclato e appalti verdi obbligatori, evitando al contempo restrizioni artificiali come il riciclo a ciclo chiuso o tassazioni penalizzanti per l'*export* di materiali secondari;

d) si sottolinea la necessità di garantire un accesso facilitato per le PMI ai fondi e alle piattaforme europee, semplificando l'iter di accesso e di rendicontazione;

e) si richiama l'esigenza di integrare le politiche industriali e quelle sociali, assicurando che i lavoratori abbiano accesso effettivo alla formazione e alla riqualificazione durante l'orario di lavoro;

f) si evidenzia la necessità di tutela dell'industria europea, in particolare nei settori ad alta esposizione globale come il tessile e l'*automotive* introducendo misure di reciprocità e trasparenza per le importazioni che non rispettano gli standard ambientali e sociali dell'Unione europea.

ALLEGATO 5

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
C. 362 Molinari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Ghirra.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal rischio di degrado e di incuria.

1.2. Zucconi.

Al comma 1, sostituire la parola: incuria con le seguenti: desertificazione commerciale.

Conseguentemente, sopprimere la parola: commerciali.

1.3. Boscaini, Squeri, Tassinari.

Al comma 1, sostituire la parola: incuria con le seguenti: desertificazione commerciale.

1.4. Ghirra.

Al comma 1, sostituire le parole: al dettaglio in sede fissa con le seguenti: di vicinato.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: esercizi commerciali aggiungere le seguenti: di vicinato.

1.5. Ghirra.

Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto di quanto

previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2016, n. 222,.

1.6. Boscaini, Tassinari, Squeri.

Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: esercizi commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

all'articolo 3, comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: del commercio tradizionale con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

alla lettera d), sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

all'articolo 5 sostituire le parole: di attività commerciali con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

1.7. Squeri, Tassinari, Boscaini.

Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo:

sostituire le parole: esercizi commerciali *con le seguenti:* esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

sostituire le parole: delle attività commerciali *con le seguenti:* degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;

sostituire le parole: di attività commerciali *con le seguenti:* degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

1.8. Caramanna, Giovine.

Al comma 2, sostituire le parole: delle attività commerciali ubicate *con le seguenti:* degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ubicati.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: attività commerciali *con le seguenti:* esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

1.9. Toccalini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, nonché le disposizioni del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

1.10. Tassinari, Squeri, Boscaini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 8-ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei centri storici continua ad essere consentita la vendita diretta dei prodotti agri-

coli nei termini e con le modalità di cui al predetto articolo 4.

1.11. Barabotti, Toccalini, Di Mattina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane)

1. Presso ciascun comune, è istituito l'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le attività economiche che costituiscono patrimonio identitario e culturale del territorio.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, i comuni definiscono i requisiti oggettivi, con particolare riferimento alla continuità temporale dell'attività, alla tipicità delle lavorazioni e delle tecniche adottate e alla rilevanza storica e culturale dei locali.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è gratuita, con procedura semplificata e garantisce la priorità nell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* , nonché tenendo conto dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane di cui all'articolo 1-bis.

1.01. Ruffino, Benzoni.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: I comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori *con le seguenti:* I comuni, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità e le intese di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.

2.1. Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: del commercio *aggiungere le seguenti:* , dell'agricoltura.

2.2. Barabotti, Gusmeroli, Molinari, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: del commercio *aggiungere le seguenti:* , dell'artigianato.

2.3. Boscaini, Squeri, Tassinari.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei consumatori *con le seguenti:* comparativamente rappresentative e le organizzazioni dei consumatori.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: predispongono un elenco di zone *con le seguenti:* individuano, nell'ambito degli atti di pianificazione urbanistico commerciale, aree;

sopprimere il comma 4.

2.4. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei consumatori *con le seguenti:* maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei consumatori.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: predispongono un elenco di zone *con le seguenti:* individuano, nell'ambito degli atti di pianificazione urbanistico commerciale, aree;

sopprimere il comma 4.

*** 2.5.** Ghirra.

*** 2.6.** Pavanelli.

Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* nonché le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale comparativamente più rappresentative del settore dell'artigianato e della piccola e media impresa.

2.7. Ghirra.

Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: e il subingresso.

2.8. Cavo.

Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* sia locali che comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

2.9. Squeri, Tassinari, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

*** 2.10.** Barabotti, Gusmeroli, Ravetto, Molinari, Toccalini.

*** 2.11.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e il subingresso.

**** 2.12.** Squeri, Tassinari, Boscaini.

**** 2.13.** Romano, Cavo.

**** 2.14.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La valutazione delle domande di cui al comma 1 è di esclusiva competenza dei comuni, che vi provvedono secondo criteri autonomamente definiti nell'ambito degli strumenti urbanistici e commerciali

comunali, tenendo conto del contributo delle imprese alla valorizzazione dell'identità urbana e della fidelizzazione dei servizi di prossimità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia locale.

2.15. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Partecipazione locale)

1. Ciascun comune istituisce un tavolo tecnico permanente per le zone del commercio, composto da rappresentanti delle imprese commerciali, delle associazioni di categoria, degli enti culturali, delle strutture tecniche comunali e delle associazioni di cittadini.

2. Il tavolo di cui al comma 1 supporta l'individuazione delle zone del commercio e la valutazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché il monitoraggio sull'attuazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2.01. Ruffino, Benzoni.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

sopprimere il comma 4.

*** 3.1.** Pavanelli.

*** 3.2.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

3.3. Giovine.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: e sociale nonché salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

3.4. Toccalini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territoriale e ambientale aggiungere le seguenti: nonché della sicurezza e del decoro urbano.

3.5. Romano, Cavo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di presidio dei contesti urbani.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e a sostegno della residenzialità nei centri storici;

alla lettera d), sostituire le parole: sviluppo e valorizzazione con le seguenti: salvaguardia e sviluppo, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

3.6. Squeri, Boscaini, Tassinari.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del commercio tradizionale con le seguenti: degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

3.7. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Toccalini, Molinari.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari locali al fine di operare il giusto riconoscimento del patrimonio agricolo ed agroalimentare territoriale.

*** 3.8.** Davide Bergamini, Molinari, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

*** 3.9.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 3.10.** La Salandra.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: salvaguardia.

3.11. Ghirra.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle produzioni agroalimentari locali di pregio e ad alta rinomanza.

3.12. Bicchielli, Cavo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) presenza di attività commerciali munite di personale dipendente e/o di addetti al presidio delle medesime in via

effettiva e continuativa, tali da assicurare una presenza fisica stabile nel territorio, in funzione di ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica.

3.13. Ravetto, Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e inserito all'interno dei piani urbanistici comunali, ove presenti, o negli specifici piani di settore previa acquisizione del parere della regione.

3.14. Ghirra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle disposizioni vigenti in materia.

*** 3.15.** Squeri, Tassinari, Boscaini.

*** 3.16.** Caramanna.

*** 3.17.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Al comma 3, sostituire la parola: adeguano con le seguenti: possono adeguare.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2025.

3.18. Manes.

Al comma 3, sostituire le parole: il 31 dicembre 2023 con le seguenti: ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: si applicano, per quanto compatibili, le con le seguenti: la disciplina autorizzatoria è adottata in deroga alle.

3.19. Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Negli ambiti di cui all'articolo 2, i comuni hanno facoltà di escludere o regolare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 1989,

n. 122, in materia di realizzazione di parcheggi e autorimesse nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.

3.20. Tassinari, Squeri, Boscaini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Negli ambiti di cui all'articolo 2, i comuni hanno facoltà di escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai cambi di destinazione d'uso nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.

3.21. Tassinari, Squeri, Boscaini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Regolamentazione comunale nelle zone del Commercio)

1. Nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini del perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 1 dell'articolo 3, i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono regolamentare il rilascio dell'autorizzazione subordinandolo a:

a) disponibilità di superfici minime obbligatorie per l'esercizio commerciale di ciascuna categoria merceologica;

b) disponibilità di superfici minime obbligatorie di servizio, anche a riguardo di una adeguata allocazione dei contenitori di rifiuti all'interno dei locali commerciali;

c) presenza di personale durante l'orario di vendita, fatta salva la sola distribuzione automatica di prodotti di tabaccheria.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli esercizi di artigianato tipico, artistico e tradizionale e alle attività tutelate come storiche ai sensi delle leggi statali e regionali.

3.01. Ghirra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Individuazione zone fuori dal centro storico)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, i comuni possono, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, al fine di garantire una razionale gestione del territorio nonché di promuovere l'attrattività del territorio stesso e di valorizzare le zone caratterizzate da forte desertificazione commerciale, includere nella programmazione delle aree anche le zone periferiche o le frazioni del comune.

2. Per zone caratterizzate da forte desertificazione commerciale si intendono le porzioni di comune con meno di 3 esercizi commerciali attivi in sede fissa ogni 1.000 abitanti residenti.

3.02. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Toccalini, Molinari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Riconoscimento attività artigianali nei centri storici)

1. All'interno delle zone di cui all'articolo 2 è previsto il rilascio dell'autorizzazione alle attività artigianali organizzate secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, in quanto compatibili con le aree dei centri commerciali.

3.03. Gusmeroli, Barabotti, Ravetto, Molinari, Toccalini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, il fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a garantire la competitività economica dei centri storici urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.

3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:

a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.

7. Le risorse del fondo sono destinate alla realizzazione di:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

8. Gli interventi finanziati dalle risorse del fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.

9. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure

di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.

11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 7, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori

rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

13. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

14. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.1. Pavanelli.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Cedolare secca per gli immobili commerciali situati nelle zone di commercio)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno di entrata in vigore della presente legge e nel biennio solare successivo, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate come « esercizi di vicinato » situate nelle zone di commercio di cui alla presente legge, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Per gli

immobili di cui al primo periodo, detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'aliquota di tassazione del reddito fondiario applicata è ridotta di 5 punti percentuali. Il regime di cui ai precedenti periodi si applica ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano rinnovati, entro i termini di cui al primo periodo, alle condizioni precedenti, anche mediante chiusura anticipata, concordata tra le parti, del precedente contratto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni decorrenti dal 2026 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.2. Boscaini, Tassinari, Squeri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una quota pari al 30 per cento della dotazione totale del fondo è riservata ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, ovvero a quelli contigui a città

metropolitane e capoluoghi di provincia, con particolare attenzione ai territori a rischio di desertificazione commerciale.

4.3. Ruffino, Benzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: È istituito, *con le seguenti:* Al fine di salvaguardare gli esercizi di vicinato delle aree interne a rischio spopolamento e invecchiamento è istituito,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

sostituire le parole: 5.000 abitanti *con le seguenti:* 10.000 abitanti;

sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 *con le seguenti:* anni 2026, 2027 e 2028;

al comma 2, sostituire le parole: in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome *con le seguenti:* tenuto conto degli indici ISTAT di spopolamento e invecchiamento delle aree interessate;

al comma 4, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 *con le seguenti:* anni 2026, 2027 e 2028.

4.5. Zucconi.

Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

sostituire la parola: 300 *con la seguente:* 500;

sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 *con le seguenti:* 2026, 2027 e 2028;

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 4.7.** Ghirra.

*** 4.8.** Pavanelli.

*** 4.9.** Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4.10. Romano, Cavo.

Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 abitanti *con le seguenti:* 15.000 abitanti e con comprovata desertificazione commerciale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.11. Ravetto, Barabotti, Gusmeroli, Molinari, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 abitanti *con le seguenti:* 10.000 abitanti.

4.12. Pavanelli.

Al comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* e dei comuni anche con popolazione superiore a 5.000

abitanti ma inferiore a 15.000 abitanti, caratterizzati da condizioni territoriali particolarmente disagiate, quali difficoltà di accesso ai servizi essenziali, isolamento geografico, carenze infrastrutturali o gravi svantaggi socio-economici.

4.13. Toccalini, Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, al finanziamento di interventi volti a favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per l'innovazione di prodotto e di processo, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing online* e di vendita a distanza, la razionalizzazione dell'uso dell'energia nonché l'accessibilità e la fruibilità di spazi interni ed esterni.

4.14. Pavanelli.

Al comma 3, sostituire le parole: pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, *con le seguenti:* pubblica di riqualificazione del tessuto urbano e commerciale da attuare in convenzione con soggetti privati, anche.

4.15. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

(Programma « cashback »)

1. A decorrere dall'anno 2026, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, hanno diritto a un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del presente articolo. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso equivale alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini dell'applicazione della misura di cui al comma 1, che sono pari al 10 per cento dell'importo per le transazioni fino a 200 euro e pari a 20 euro per le transazioni pari o superiori a 200 euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, compresi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2027, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.a. le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, compresa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relativi ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, sono a carico del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 4-*quater*.

Art. 4-*ter*.

(Contributo per i registri di cassa)

1. Alle attività commerciali ubicate all'interno dei centri storici obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuare nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 200 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di

pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 4-*quater*.

Art. 4-*quater*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, pari complessivamente a 1.303,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.205,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei commi da 2 a 7.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

3. Ai fini della presente legge, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso la rete internet o una rete

elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino a un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 3, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

5. L'imposta è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 2, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché gli eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione

sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dalle stesse.

4.01. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali per il rilancio economico dei centri storici urbani)

1. Gli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge che forniscono servizi primari possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali, nel limite massimo di 30.000 euro annui:

a) esenzione dall'imposta sui redditi di impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa;

c) riduzione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti e al Canone unico patrimoniale;

d) riduzione dell'imposta municipale propria;

e) riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di energia elettrica e gas;

f) accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi di imposta successivi.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui al-

l'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.02. Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2025, 2026 e 2027, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto all'anno 2024.

2. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di esercizio dell'opzione, del versamento in acconto ed a saldo del canone di locazione di cui al presente articolo.

3. Il regime opzionale di cui al comma 1 non si applica in caso di rinnovo tacito dei contratti di locazione di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4.03. Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Riduzione delle tariffe relative alla TARI e al canone unico patrimoniale)

1. Gli enti locali applicano un coefficiente di riduzione delle tariffe previste all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per la produzione di rifiuti non domestici da parte delle attività prestate dagli esercizi di vicinato, dalle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì al canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.04. Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Aliquota IVA ridotta per le forniture di energia elettrica e gas)

1. Alla tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili » sono sostituite dalle seguenti: « compresi le imprese poligrafiche, editoriali e simili nonché gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le attività artigianali, di turismo e di servizi

che svolgono attività di commercio al dettaglio nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.05. Pavanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2025, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.06. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di recupero e riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani)

1. Al fine di rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale nonché di preservare il patrimonio culturale e architettonico attraverso il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2025. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

2. Hanno accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 gli immobili che insistono nelle « zone omogenee A » interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio am-

bientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

3. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.

4. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

4.07. Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per contrastare il fenomeno degli immobili inutilizzati nelle zone di commercio mediante introduzione dell'IMU incrementale)

1. In considerazione del danno al decoro urbano derivante dall'inutilizzo degli immobili adibiti a uso commerciale e artigianale nelle zone di commercio, i comuni, con proprie delibere possono censire gli immobili ubicati nelle predette, individuando quelli non utilizzati da oltre dodici mesi. Sono scomputati, per una sola volta, i periodi utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile, fino a un massimo di tre mesi, salva la dimostrazione, da parte della proprietà della necessità di un maggior lasso di tempo.

2. A partire dal tredicesimo mese, sugli immobili come individuati dal comma 1 i comuni possono deliberare l'aumento progressivo in ragione della durata del mancato utilizzo, fino a un massimo di cinque volte dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La maggiorazione si applica anche in caso di

cessione della proprietà dell'immobile e cessa dal momento della sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale o di un contratto di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni, che comportino l'effettivo utilizzo dell'immobile.

4.08. Tassinari, Squeri, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Calmieramento dei canoni di locazione gravanti sulle attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici o di eccellenza)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In sede di rinnovo del contratto di locazione, gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza come individuati dagli articoli 2 e 4 ed i proprietari dei locali nei quali si svolgono le suddette attività, ai fini della determinazione del canone, sono tenuti a fare riferimento alla media dei valori immobiliari di locazione pubblicati periodicamente dall'Agenzia delle entrate sulla Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare) per l'area in cui sussiste tale attività. A tali valori fanno riferimento le regioni in sede di adozione dei percorsi conciliativi di cui al comma 2. ».

4.09. Squeri, Tassinari, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Ambiti commerciali o distretti del commercio)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, gli ambiti commerciali o distretti del

commercio, intesi come ambiti territoriali riconosciuti dalle regioni in conformità alla normativa regionale vigente, costituiscono strumenti di gestione collaborativa e programmazione integrata tra enti locali, operatori economici, associazioni di categoria e altri attori territoriali, finalizzati alla valorizzazione, rivitalizzazione e qualificazione del commercio nei centri storici.

2. I comuni che abbiano costituito o aderito a un Distretto del Commercio, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, possono presentare progettualità nell'ambito delle misure previste dalla presente legge, incluse quelle di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1.

3. I Distretti del Commercio riconosciuti possono costituire ambito per l'individuazione delle zone del commercio ai sensi dell'articolo 2, ove ricadenti in aree storiche, urbane o a rischio di desertificazione commerciale.

4. Le regioni e le province autonome assicurano il coordinamento tra la disciplina dei Distretti del Commercio e le disposizioni attuative della presente legge, in coerenza con gli strumenti di programmazione urbanistica, commerciale e di sviluppo locale.

4.010. Barabotti, Molinari, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'Osservatorio na-

zionale sulle zone del commercio nei centri storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI, delle regioni e prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche.

3. L'Osservatorio elabora annualmente un rapporto, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno, contenente la valutazione di impatto sulle misure adottate e sulla loro efficacia.

4.011. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per gli esercizi di vicinato)

1. All'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « anche su supporti videomagnetici, » sono inserite le seguenti: « per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esercitano l'attività commerciale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali sono presenti i centri commerciali naturali costituiti in forma di associazioni, reti di imprese o consorzi, come definiti dalla normativa regionale ».

4.012. Simiani.

(Inammissibile)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	175
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	176
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	177
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	178
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
SEDE CONSULTIVA:	
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	180

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2538, approvato dal Senato, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 2 articoli, fa presente che l'articolo 1, composto da un unico comma – novellando, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) – dispone la proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 del termine per l'esercizio: della delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente (articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022); della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022); della delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022).

Segnala che rispetto al testo originario dell'articolo 1, nel corso dell'esame presso il Senato è stato espunto il riferimento al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, poiché la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, prevista da medesimo articolo 2, comma 6, risulta già attuata mediante l'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2023.

La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia.

L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il parere di competenza sul testo unificato

delle proposte di legge C. 1928 e abbinate, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento in oggetto ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

In particolare il provvedimento, all'articolo 3, reca una delega legislativa al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra cui si segnala, con riferimento alle competenze della Commissione, la lettera *u*), volta a promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati, nonché a favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi *stage*, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.

Fa presente inoltre che la lettera *v*) è volta a prevedere misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata del 24 luglio scorso, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Mascaretti, a illustrare le sue proposte di

relazione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 2024 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (*vedi allegati 3, 4 e 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dal relatore con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e alle parti di competenza delle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Delibera, altresì, di nominare il relatore Mascaretti quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché

interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

L'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028.

L'articolo 5-*bis* prevede che l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui all'articolo 11-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024 (che possono essere costituiti dalla regione Lazio o alla cui costituzione può partecipare la medesima regione).

L'articolo 6 prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri,

dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai commi in esame concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale – nel limite massimo annuo di 3.000 euro – dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'integrazione al reddito di cui all'articolo in esame è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua; quest'ultima condizione è identica a quella posta per l'esonero contributivo parziale, esonero oggetto, come detto, di differimento all'anno 2026, mentre per l'esonero contributivo integrale di cui alla citata disciplina transitoria non sussistono condizioni relative al reddito. Inoltre l'integrazione al reddito è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli (quest'ultimo riferimento anagrafico è identico a quello posto dal summenzionato esonero contributivo integrale).

L'articolo 6-*quater* prevede che il comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso

che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 14 dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati.

L'articolo 18 introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, nel concetto di « investimenti qualificati » si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, « gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati ». Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione « indirettamente » in Fondi per il Venture Capital (« FVC »).

Si modifica inoltre la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati

in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che i suddetti investimenti, a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di in-

vestimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2538, approvato dal Senato, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106;

preso atto che il provvedimento all'articolo 1 dispone la proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 del termine per l'esercizio delle deleghe al Governo in materia di spettacolo di cui all'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022;

ricordato in proposito che il Governo è delegato ad adottare, tra l'altro, disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e di equo compenso

per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo;

rilevato che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abb., recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

apprezzato che il provvedimento in oggetto ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati;

considerato in particolare che la delega legislativa di cui all'articolo 3, tra l'altro, è volta a promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri

di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati, nonché a favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;

considerato inoltre che la predetta delega legislativa è volta anche ad introdurre misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024;

considerato che, come evidenziato anche dalla Nota integrativa al rendiconto riferita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le relative attività sono state indirizzate principalmente a preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori, al fine di contenere le ripercussioni che l'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale complesso e caratterizzato da forte incertezza, hanno avuto sui redditi delle famiglie;

considerato inoltre che, tra gli interventi realizzati a tal fine, la Nota ricorda la legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante « Disposizioni in materia di lavoro » e che comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione;

rilevato, con riferimento alla Tabella n. 4, relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'incidenza percentuale delle risorse a consuntivo del Ministero sul bilancio dello Stato nel 2024 è

pari a circa il 21,1 per cento e registra un lieve aumento rispetto al 2023 quando tale incidenza percentuale era pari al 19,6 per cento;

rilevato inoltre che per il 2024, a fronte di un incremento delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali pari a 828,2 milioni, i dati a consuntivo mostrano un impegno di spesa inferiore alle previsioni definitive di circa 15.235,1 milioni;

considerato che, con riferimento alla gestione delle risorse, i pagamenti totali sono risultati pari a 186.973,7 milioni di euro di cui il 98,4 per cento (184.050 milioni) sulla competenza e l'1,6 per cento (2.923,7 milioni) sui residui e che il coefficiente di realizzazione della spesa (pagamenti totali su previsioni definitive) è pari al 91,7 per cento, di poco superiore a quello del 2023 che era del 91,6 per cento;

rilevato che, con riferimento alla destinazione delle spese, la missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che assorbe il 61 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione, che la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » assorbe circa il 32,3 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 « Politiche per il lavoro » è destinato il 6,5 per cento delle risorse,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2537 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2537 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

osservato che il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento di 140,4 milioni di euro sia delle previsioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa, da ascrivere interamente alle spese correnti, e un aumento dei residui, al fine di adeguare quelli presunti a quelli risultati dal rendiconto del 2024, pari a 4.170,7 milioni di euro;

considerato che, per effetto delle proposte di variazione, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2025 del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 193.632,3 milioni di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, di poco inferiore alla percentuale prevista dalla legge di bilancio 2025 (21,1 per cento), le previsioni assestate delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 194.640,8 milioni di euro, mentre il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2024, è previsto pari a 15.027,3 milioni di euro;

valutato che, comprese le variazioni intervenute con atti amministrativi, risultano proposte dal progetto di legge di assestamento, in termini di competenza, variazioni di ammontare complessivo pari a 140,4 milioni di euro, quasi integralmente ascrivibili ad un incremento delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali della Missione Politiche previdenziali (25), con +136,7 milioni di euro,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 6

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2551, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, approvato dal Senato;

rilevato che l'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma;

preso atto che l'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028;

rilevato che l'articolo 5-*bis* autorizza l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, a partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui all'articolo 11-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024 (che possono essere

costituiti dalla regione Lazio o alla cui costituzione può partecipare la medesima regione);

considerato che l'articolo 6 prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026;

apprezzata la previsione di cui all'articolo 14, che dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi;

preso atto che l'articolo 18 introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative, ricomprendendo nel concetto di « investimenti qualificati » anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione « indirettamente » in Fondi per il Venture Capital (« FVC »),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	181
5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025	181
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	186
5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità	182
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
SEDE CONSULTIVA:	
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	190

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta dettagliata. Esprime, tuttavia, forte preoccupazione per gli importanti ritardi tuttora in corso nella ripartizione del Fondo in questione, indipendentemente dal fatto che essi siano ascrivibili al Governo o alle regioni. Ricorda, a tale proposito, che l'assegnazione delle risorse relative al 2023 è stata effettuata all'inizio dell'anno 2024, per cui le risorse relative allo scorso anno avrebbero già dovuto essere ripartite. Sollecita, pertanto, il Governo a mettere in atto ogni iniziativa di competenza.

Auspica, più in generale, maggiore attenzione al tema delle disabilità che, a suo avviso, dovrebbe essere affrontato con mi-

sure strutturali, idonee a permettere alle persone più vulnerabili di godere degli stessi diritti e di usufruire dei medesimi servizi previsti per gli altri cittadini, assicurando loro la possibilità di sviluppare concretamente progetti di vita autonoma.

5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità.

Carmela AURIEMMA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela AURIEMMA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del viceministro, che ritiene non abbia centrato il punto della questione.

Ribadisce quanto già affermato nell'interrogazione, ossia che la legge di bilancio per il 2024, cui anche il viceministro ha fatto riferimento nella risposta, ha, se possibile, ulteriormente rallentato un meccanismo già di per sé farraginoso. Pur reputando di primaria importanza la necessità di effettuare un monitoraggio sulla spesa, ritiene che esso non possa e non debba gravare sulle famiglie e sulle persone più fragili, che ad oggi sono vessate da eccessivi oneri burocratici, precisando che, in molti casi, gli stessi comuni non dispongono di personale per la gestione di tali incombenze, e le graduatorie sono talvolta poco trasparenti.

Suggerisce, a tale proposito, di adottare meccanismi diversi per quanto riguarda l'erogazione dell'assegno di cura, ad esempio affidandola all'INPS anziché ai comuni. Rilevando che lo stesso obbligo di monitoraggio si estende, sulla base della normativa vigente, al 70 per cento delle somme erogate, osserva che una quota dell'assegno potrebbe essere gestita autonomamente da parte delle famiglie, il che permetterebbe di evitare inutili reciproche imputazioni di responsabilità per i ritardi tra Stato, regioni ed enti locali.

Invita, pertanto, il Governo a ponderare soluzioni alternative per rendere più efficiente l'erogazione degli assegni di cura, ribadendo la forte preoccupazione per una situazione sempre più insostenibile.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 4 agosto e che la Commissione di merito (Bilancio) ne concluderà l'esame alle ore 12 della stessa giornata.

Procede, pertanto, allo svolgimento della relazione.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala innanzitutto l'articolo 5, che reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore. Si prevede, ai commi 1 e 2, nell'ambito della

quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale (SSN), per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati accreditati, da individuarsi con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sono stanziati ulteriori 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 (lettera *a*)); viene esteso fino al 2027 il finanziamento in favore di IRCCS con caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (lettera *b*)); sono attribuiti 19 milioni di euro per strutture eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia (lettera *c*)).

Il comma 5 del medesimo articolo 5 prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il successivo comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato, mentre il comma 7 incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di ga-

ranzia per le piccole e medie imprese (PMI) dedicata agli enti del Terzo settore.

Infine, al Senato è stato aggiunto il comma 7-*bis* in base al quale, al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è apportata una modifica al « decreto rilancio » (decreto-legge n. 34 del 2020): viene prorogata al 2027 la previsione secondo la quale la rendicontazione del 75 per cento della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente per l'erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione.

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, reca misure per l'ampliamento della rete dell'Inail nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca. Viene inserito un comma 4-*bis* all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2024 secondo cui, per le predette finalità, l'Inail può partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione di complessi aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-*ter*. Tale partecipazione rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sempre al Senato, è stato introdotto l'articolo 6-*quater*, che reca una norma di interpretazione autentica: l'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai sensi del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 7 modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015-2018

(cosiddetto « *payback* ») e reca disposizioni volte al potenziamento del governo del sistema dei predetti dispositivi. In particolare, il comma 1 riduce la quota di ripiano, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento in favore delle regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta la previsione secondo la quale, fino al termine dell'accertamento del versamento integrale, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al medesimo articolo 7, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. Sempre nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma 1-*bis* prevede che, alle aziende che abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018. Il comma 1-*ter* dispone che i criteri e le modalità attuative di tali disposizioni siano stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 prevede che le regioni comunichino ai Ministeri l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, secondo la modalità prevista al comma 1. In caso di inadempimento del pagamento, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, con do-

tazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il comma 4 prevede l'assegnazione a ciascuna regione di una quota del predetto fondo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 4-*bis* secondo cui, per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 5 stabilisce che le regioni operano le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025. Il comma 6 prevede che, fermo restando quando previsto dalla legge di bilancio 2025 in merito al governo dei dispositivi medici, per le attività introdotte dal presente articolo il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il comma 7, poi, individua la copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla disposizione in commento.

Infine, l'articolo 16-*ter*, inserito al Senato, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), a decorrere dall'anno 2026, di un contributo pari a 1 milione di euro, per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Marianna RICCIARDI (M5S) esprime la forte contrarietà del proprio gruppo rispetto alle modalità di esame del provvedimento, appena trasmesso dal Senato, sul quale le Commissioni competenti in sede consultiva sono già chiamate a esprimersi,

senza aver consentito ai gruppi di esaminare compiutamente il testo.

Entrando nel merito, stigmatizza la decisione del Governo di reperire le somme da destinare alla sanità, per di più assai esigue, tramite un'ingente sottrazione di risorse ad altri capitoli di spesa altrettanto fondamentali per il *welfare*, quale il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Annuncia quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di motivarne ulteriormente le ragioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, grazie al contributo della struttura ministeriale competente, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, relativamente alle annualità 2022 e 2023, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha regolarmente provveduto all'erogazione delle risorse finanziarie in favore di quelle regioni che ne hanno fatto regolare richiesta, sulla base della documentazione presentata. L'eventuale mancato utilizzo delle stesse è, presumibilmente, determinato dalle difficoltà di spesa che ancora si registrano in alcune realtà territoriali in relazione all'utilizzo dei fondi per le politiche sociali.

Spetta, infatti, alle singole regioni la programmazione e la gestione degli interventi di carattere sociale, con particolare riferimento alla definizione dei criteri di utilizzo delle risorse, all'attuazione degli interventi previsti e alla successiva rendicontazione della spesa.

Appare utile ricordare che la ripartizione delle risorse finanziarie era avvenuta, a partire dal 2016, primo anno di applicazione della legge n. 112 del 2016, utilizzando il criterio (previsto in via sperimentale) della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente, previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto interministeriale Lavoro-Salute-MEF del 23 novembre 2016.

La Corte dei conti, con la deliberazione n. 55/2022/G del 23 dicembre 2022, aveva raccomandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aggiornare i criteri di riparto del Fondo « Dopo di noi », di individuare criteri di riparto delle risorse stanziare che consentano di collegare le

quote assegnate alle regioni ai bisogni delle collettività regionali, superando il criterio adottato fino ad allora in via sperimentale, al fine di assicurare una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto delle effettive caratteristiche territoriali e, nello specifico, dei bisogni della popolazione con disabilità grave priva del sostegno familiare. Per dare seguito a tale raccomandazione, è stato pertanto istituito un Tavolo tecnico interistituzionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilità con il compito di definire nuovi criteri di riparto, in coerenza con le indicazioni della Corte.

In merito alle annualità 2024, 2025 e 2026, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recependo le indicazioni adottate dal predetto Tavolo tecnico, ha introdotto, in via sperimentale, un'applicazione progressiva dei nuovi criteri di riparto, con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalità delle risorse oggetto di riparto. In particolare, per il 2024 è stata prevista l'attribuzione dell'80 per cento delle risorse secondo i precedenti criteri (di cui al decreto interministeriale 23 novembre 2016) e del restante 20 per cento sulla base dei nuovi criteri individuati in relazione alla quota di persone con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate residenti nei singoli territori regionali. Tale platea è stata stimata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Nel corso degli incontri tecnici finalizzati alla preparazione della Conferenza Unificata, tuttavia, l'applicazione dei nuovi criteri ha visto l'opposizione, seppur in numero esiguo, di alcune regioni che hanno lamentato una riduzione delle risorse ad esse attribuite disponibili rispetto alle annualità precedenti.

Al fine di superare la situazione di evidente contrapposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formulato una proposta di mediazione, che consentisse di attenuare l'impatto dell'adozione dei nuovi criteri: è stato, infatti, previsto di applicare i nuovi criteri solo al 10 per cento delle risorse per l'annualità 2024, ripartendo il restante 90 per cento secondo i precedenti criteri. Anche su tale proposta, pur riscontrando un forte apprezzamento da parte di ANCI e UPI, non è stata raggiunta l'intesa permanendo il parere negativo della sola regione Toscana.

Al fine di evitare ulteriori ritardi nell'iter di adozione del decreto, il provvedimento di riparto inizialmente predisposto – che aveva già ricevuto il preventivo assenso delle altre Amministrazioni interessate – è stato esaminato nella seduta della Conferenza Unificata del 19 giugno 2025, registrando la mancata intesa, seppur la stessa, a maggioranza, abbia votato favorevolmente, con la persistente contrarietà di solamente due regioni, Toscana e Umbria. Il provvedimento, ad ogni modo, potrà essere sottoposto alla firma dei Ministri competenti per l'adozione finale.

Sulla base di tale ricostruzione, risultano pertanto evidenti le ragioni del ritardo lamentato dall'interrogante, che non sono affatto da ricondurre all'inefficacia del coordinamento interistituzionale tra i diversi livelli di governo, quanto piuttosto alla persistente contrarietà manifestata da unicamente due regioni in merito all'applicazione di nuovi criteri di riparto del Fondo

« Dopo di noi », criteri orientati a realizzare una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto delle effettive caratteristiche territoriali e dei bisogni della popolazione con disabilità grave priva del sostegno familiare. Attraverso l'introduzione dei nuovi criteri di riparto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso recepire le raccomandazioni della Corte dei conti e superare una situazione stratificatasi nel tempo, che aveva portato a stabilizzare un criterio di riparto che era stato previsto originariamente di carattere sperimentale. Il lavoro svolto per il superamento di detto criterio è stato costantemente orientato, sotto il profilo del metodo, alla partecipazione dei diversi livelli di *governance*, e sotto l'aspetto del merito, all'efficientamento della ripartizione delle risorse finanziarie della legge n. 112 del 2016, che devono costituire uno strumento idoneo a raggiungere con sempre maggiore incisività la platea dei beneficiari, che costituisce un bacino di particolare fragilità. Al contempo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha voluto conformarsi alle raccomandazioni della magistratura contabile secondo un approccio di gradualità, che potesse accompagnare le programmazioni regionali, come evidenziato dall'incidenza del 20 per cento dei nuovi criteri nel riparto delle risorse per il 2024.

Concludo precisando che, ad ulteriore conferma della particolare attenzione rivolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle esigenze delle regioni, grazie al reperimento delle relative risorse nello stato di previsione del Ministero stesso, nel disegno di legge di assestamento al bilancio 2025 è stato previsto il ripristino delle risorse decurtate per l'anno 2025 (pari a 4 milioni di euro) come conseguenza dei tagli lineari, in modo da mantenere inalterata, per tale anno, la dotazione del Fondo.

ALLEGATO 2

5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Ringrazio l'Onorevole Sportiello per il quesito posto, che mi dà l'opportunità di fare chiarezza sulle modalità di erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità e alle persone anziane non autosufficienti. Si tratta di un sostegno economico importante per le famiglie, in quanto offre un aiuto concreto nella gestione dell'assistenza a domicilio con l'obiettivo di favorire la permanenza di tali soggetti nel loro ambiente domestico, assicurando un'assistenza adeguata e una migliore qualità della vita. L'erogazione dell'assegno avviene a seguito di una valutazione da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ambito distrettuale di residenza, che provvede a definire un Piano di assistenza individualizzato.

L'erogazione del beneficio è strettamente connessa al rispetto da parte delle regioni degli obblighi di rendicontazione relativi all'utilizzo delle risorse assegnate a valere sul Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Nello specifico, l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce – quale condizione per l'erogazione alle singole regioni delle quote annuali del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – la rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 75 per cento della quota relativa alla seconda annualità precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Con la legge bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) il Governo ha operato una ridefinizione uniforme degli obblighi di monitoraggio e di rendiconta-

zione da parte delle regioni riferiti agli interventi inclusi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, relativi al settore della non autosufficienza. La norma introdotta richiama la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese. L'erogazione delle risorse, pertanto, è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale.

L'impianto normativo, dunque, mira a rafforzare la responsabilità gestionale delle regioni, assicurando che le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze siano effettivamente utilizzate per le finalità di assistenza in modo trasparente e documentato.

Ciò detto, è priorità di questo Governo dare la massima attenzione alle persone con disabilità e alle persone anziane che non sono più autonome in modo che possano sentirsi protette e tutelate attraverso gli interventi posti in essere dai servizi territoriali che ogni regione pianifica e programma grazie alle risorse nazionali, tra le quali quelle derivanti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza.

Pertanto, posso dire che eventuali disfunzioni o ritardi nella erogazione degli assegni di cura sono da ricondurre alle prerogative delle singole regioni, sotto il profilo della programmazione e della gestione degli interventi, cui spetta di de-

finire i criteri generali di utilizzo delle risorse destinate all'assegno, di attuare gli interventi previsti e assicurare la rendicontazione della spesa.

Concludendo, voglio sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre operato con un chiaro orientamento volto a favorire il trasferimento delle

risorse alle regioni, intensificando il supporto e i solleciti necessari. Rinnovo l'impegno del Ministero affinché tali risorse siano pienamente utilizzabili per l'erogazione degli assegni di cura a favore delle persone non auto sufficienti e delle loro famiglie.

ALLEGATO 3

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536
Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537
Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 195

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 198

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536
Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537
Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 197

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 199

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata*) 200

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CA-RETTA.

La seduta comincia alle 13.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risul-

tino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilan-

cio, anche al solo fine di permetterne la rappresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione bilancio.

Chiede quindi al relatore, onorevole Cerreto, di introdurre la discussione.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, con riferimento al disegno di legge C. 2536, ricorda innanzitutto che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Venendo ai profili di competenza della Commissione Agricoltura, ricorda che lo stato di previsione d'interesse è quello del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) contenuto nella legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) che recava previsioni iniziali pari a 2.582,2 milioni di euro in termini di competenza (di cui 1.340,8 per spese correnti e 1.241,4 per spese in conto capitale) e 2.982,2 milioni di euro in termini di cassa.

A seguito della legge di assestamento (legge n. 118 del 2024) e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 2.526,9 milioni di euro, di cui 1.384,4 milioni di euro per spese correnti e 1.142,5 milioni di euro per spese in conto capitale, con una diminuzione di 55,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali (-2,1 per cento). L'assegnazione prevalente delle risorse del Ministero è destinata alle spese correnti, pari a circa il 54,8 per cento del totale, rispetto al 45,2 per cento degli stanziamenti che residuano alla parte capitale. Gli stanziamenti definitivi di cassa, invece, risultano pari a 3.269,3 milioni di euro. Il rendiconto analizza le spese del Dicastero agricolo nel 2024 distinguendo tra le 3 missioni in cui lo stesso si articola, con relativi 6 programmi di spesa sottesi. Il valore percentuale delle spese finali afferenti al Ministero sono, nel 2024, pari allo 0,28 per cento. Per quanto concerne i residui finali totali si registra un leggero aumento rispetto al precedente esercizio finanziario: 1601,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il totale dei residui a fine 2024 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 502,9 milioni di euro) sommati ai residui derivanti da esercizi finanziari precedenti (1.099 milioni di euro). Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2024 risulta essere del 79,2 per cento. I pagamenti eseguiti in totale nel 2024 sono stati pari a 2.338,4 milioni di euro e rappresentano il 71,5 per cento delle autorizzazioni di cassa.

Più in particolare, la missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » (che da sola assorbe oltre il 96,2 per cento delle risorse assegnate al Ministero e costituisce lo 0,27 per cento del totale delle risorse del bilancio dello Stato), presenta stanziamenti definitivi di competenza 2024 pari a 2.431,2 milioni di euro, suddivisi nei seguenti programmi:

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2): 1.557,9 milioni di euro (61,65 per cento delle risorse);

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5): 84 milioni di euro (3,32 per cento delle risorse);

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6): 789,3 milioni di euro (31,24 per cento delle risorse).

La missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » cui fanno capo il programma « Indirizzo politico » e il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 41,7 milioni di euro.

La missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » (che assorbe il 2,14 per cento delle risorse assegnate al Ministero), presenta stanziamenti definitivi di competenza 2024 pari a 54 milioni di euro, destinati integralmente al seguente programma: Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18).

Evidenzia che, dall'analisi dei risultati della gestione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2024 della Corte dei conti rileva:

la diminuzione della massa impegnabile del Ministero pari a circa 3,31 miliardi di euro nel 2024 mentre assommava nel 2023 a 3,63 miliardi;

un aumento della capacità di impegni totali (competenza e residui) del 14,8 per cento rispetto al 2023, passando, in termini assoluti, da 2,55 miliardi di euro a 2,92 miliardi. Conseguentemente, la capacità complessiva di impegno totale raggiunge il valore, nel 2024, dell'88,4 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio (70,3 per cento), con un aumento anche della velocità di impegno (+7,9 per cento);

un miglioramento della capacità di pagamento: la gestione dei pagamenti totali nel 2024 evidenzia un ammontare di 2,34

miliardi (in aumento del 4,1 per cento rispetto ai 2,24 miliardi nel 2023);

un decremento di economie totali del 58,1 per cento, passando dai 305,99 milioni del 2023 ai 129,21 milioni per l'anno 2024.

Passando al disegno di legge C. 2537, relativo all'assestamento, che, come è noto, consente un aggiornamento a metà esercizio degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, si sofferma sulle sole parti di competenza della Commissione Agricoltura contenute nella Tabella 13.

Segnala che, per l'anno 2025, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MASAF, iscritti a legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ammontano a circa 2.582,2 milioni di euro.

Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 2.596,4 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 14,2 milioni di euro.

Ricorda che, con il disegno di legge di assestamento, i residui vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2024 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 839,6 milioni di euro presunti al 1° gennaio 2024 a 1.601,4 milioni di euro così come assestati, con una diminuzione di circa 761,8 milioni di euro.

Rileva infine che, secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste contenuta nel disegno di legge di assestamento 2024 (Tabella 13), la variazione delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori:

1) le variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2025 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi;

2) le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento pari, complessivamente, a circa +2,9 milioni di euro in termini di cassa e competenza, di cui +3,9 milioni per le spese correnti e -1 milione per le spese in conto capitale.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 95 del 2025, recante Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche

e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. « Sugar Tax »).

Evidenzia che l'articolo 15 contiene diverse disposizioni di competenza del settore primario e, in particolare:

al comma 1, prevede che le Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 possano rimodulare i rispettivi programmi, elevando, fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali, le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea; la disposizione estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025. Con tale obiettivo, si consente all'Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell'Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE), riducendo, di conseguenza, l'ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma;

al comma 2, è incrementata la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e in tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché per favorire la modernizzazione delle imprese agricole; ri-

corda che il Fondo in esame è stato istituito con la legge bilancio 2023 con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura ed è stato dotato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

al comma 3, è incrementato per l'anno 2025, per un importo pari a 5 milioni di euro, il fondo per il sostegno della filiera suinicola, al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola che sono stati colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, dovute alle misure di contrasto della cosiddetta peste suina;

al comma 3-bis, aggiunto in sede referente al Senato, vengono soppresse nella rubrica dell'articolo 37 della legge di bilancio 2024 relativo al « Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo » le parole « e dei prodotti agroalimentari italiani »; inoltre, al comma 1 dello stesso articolo 37, vengono soppresse le parole « e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia » relativamente alla istituzione presso il MASAF del Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso

dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia; infine, viene soppresso il comma 4 dell'articolo 37, il quale prevedeva che le risorse del Fondo, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia;

al comma 3-ter viene specificato che le imprese zootecniche beneficiarie degli indennizzi per i danni causati dalla malattia « *lingua blu* » sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti. Precedentemente i danni erano limitati a quelli derivanti dall'abbattimento di tali capi, quindi, con l'intervento normativo in esame si amplia la possibilità di ristoro a beneficio delle imprese zootecniche.

Infine, per quanto riguarda le misure di interesse indiretto della Commissione, rileva come il comma 3-quater dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizzi l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) a destinare la somma pari a 1.500.000 di euro al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco CERRETO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il parere favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, sottolineando, in particolare, l'introduzione di una tempestiva ed efficace misura che amplia la possibilità di ristoro a beneficio delle imprese zootecniche per i danni causati dalla malattia della « *lingua blu* ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, fa presente che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, onorevole Cerreto, ha svolto la relazione introduttiva sui disegni di legge in esame.

Rileva, quindi, che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, modificato in base alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza odierno per le ore 15, non sono stati presentati emendamenti.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, di approvazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (*vedi allegato 2*).

Formula, inoltre, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante approvazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e la proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Nomina quindi l'onorevole Cerreto quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (C. 2551, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2551,
approvato dal Senato, di conversione in
legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95,
recante disposizioni urgenti per il finanzia-
mento di attività economiche e imprese,

nonché interventi di carattere sociale e in
materia di infrastrutture, trasporti ed enti
territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (C. 2536, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024;

preso atto che:

a seguito della legge di assestamento (legge n. 118 del 2024) e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto reca, per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 2.526,9 milioni di euro, di cui 1.384,4 milioni di euro per spese correnti e 1.142,5 milioni di euro per

spese in conto capitale, con una diminuzione di 55,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali (-2,1 per cento);

considerato che:

la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2024 della Corte dei conti rileva, tra l'altro, un aumento della capacità di impegni totali (competenza e residui) del 14,8 per cento rispetto al 2023, raggiungendo il valore, nel 2024, dell'88,4 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio (70,3 per cento) e un miglioramento della capacità di pagamento, in aumento del 4,1 per cento rispetto ai 2,24 miliardi nel 2023;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (C. 2537, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 » – (Tabella n. 13): « Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025 »;

preso atto che:

per l'anno 2025 gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, iscritti a legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ammontano a circa 2.582,2 milioni di euro mentre gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 2.596,4 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 14,2 milioni di euro;

i residui passano da 839,6 milioni di euro presunti al 1° gennaio 2024 a 1.601,4 milioni di euro così come assestati, con una diminuzione di circa 761,8 milioni di euro;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	206

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Venendo all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge in esame, limitatamente ai profili di competenza della Commissione, fa presente che, nell'ambito del Capo I, relativo al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, assistenza sociale e cura, l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per finanziare gli interventi che non rientrano più nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per consentire alle anticipazioni di cassa per i soggetti attuatori di progetti del PNRR.

Segnala in particolare che nel testo, come modificato dal Senato, vengono introdotti ulteriori commi all'articolo 1, che prevedono rimodulazioni nell'ambito del PNRR, in particolare prevedendo la possibilità per comuni, province e Città metropolitane di chiedere entro il 10 dicembre 2025 una rideterminazione del contributo fino all'80 per cento dell'importo già assegnato, per far fronte ai maggiori costi dei materiali nei progetti del PNRR e del Piano Complementare già aggiudicati ma non aggiornati con i prezzi correnti; è prevista anche una spesa di 500.000 euro nel 2025

per adeguare la piattaforma informatica dedicata.

Nell'ambito del Capo II, relativo alle misure in favore delle imprese e delle attività economiche, l'articolo 9 interviene sul regime dell'IVA applicabile alla compravendita e all'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. In particolare, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, in alternativa al «regime del margine», che consente ai rivenditori di applicare l'IVA solo sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Tuttavia, viene chiarito che questo regime speciale può essere utilizzato solo se il bene non è stato acquistato o importato con un'aliquota già ridotta: in caso contrario, l'IVA va applicata secondo le regole ordinarie.

La norma recepisce quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/542, che consente agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte anche a oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, purché non siano già sottoposti al regime del margine. L'obiettivo pertanto è sia quello di rendere conforme la normativa nazionale alla disciplina europea sia di sostenere la competitività del mercato dell'arte nazionale, in linea con quanto già fatto da altri Paesi come Francia e Germania.

Particolare rilevanza riveste inoltre l'articolo 10, che reca disposizioni correttive al regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 129 del 2024, volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA). In particolare, si prevede che le persone giuridiche iscritte nella sezione speciale del registro degli operatori di valute virtuali (VASP, dall'inglese *virtual asset service provider*) possano presentare domanda di autorizzazione ai sensi del citato regolamento europeo entro il 30 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno, e continuare a operare fino al 30 giugno 2026 o fino alla decisione sull'autorizzazione, se precedente. Inoltre, si introduce la possibilità per i VASP appartenenti allo stesso gruppo di una società

che abbia presentato istanza in Italia o in altro Stato membro entro il medesimo termine di continuare l'attività senza dover presentare direttamente un'ulteriore domanda, fino all'esito del procedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Ricorda che, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, le modifiche introdotte dall'articolo 10 si rendono necessarie a fronte di alcune criticità emerse in prossimità della scadenza del regime transitorio attualmente prevista per il 30 giugno 2025. In particolare, la Commissione europea ha sollevato il tema dell'interconnessione tra i servizi disciplinati dal regolamento MiCA, in particolare quelli relativi agli *e-money tokens* (EMT), e i servizi di pagamento disciplinati dalla direttiva 2015/2366 (nota come PSD 2), in considerazione della duplice natura degli EMT, sia di cripto-attività che di fondi. La Commissione europea ha quindi richiesto all'Autorità bancaria europea (EBA), in collaborazione con l'ESMA, una *opinion* volta a chiarire i rapporti tra i due regimi normativi. Tale *opinion*, non ancora pubblicata, potrebbe determinare per gli operatori l'obbligo di ottenere una doppia autorizzazione anche come prestatori di servizi di pagamento (PSP), oppure di operare in *partnership* con uno già autorizzato.

Alla luce di tale incertezza, e considerando i tempi ristretti per un eventuale adeguamento normativo e organizzativo, osserva che le modifiche introdotte, in particolare la proroga dei termini per la presentazione delle istanze, consentirebbero ai VASP un adeguato lasso temporale per conformarsi agli eventuali obblighi aggiuntivi della PSD2. Inoltre, renderebbero il regime nazionale maggiormente allineato a quello previsto da numerosi altri Stati membri, scongiurando situazioni che potrebbero portare all'interruzione dell'operatività nei confronti della clientela, in ragione della riferita asimmetria.

L'articolo 11, comma 1, aggiorna la normativa antiterrorismo attribuendo al Comitato di sicurezza finanziaria il ruolo di punto di contatto centrale per le richieste estere relative al rischio di abuso del finanziamento degli enti non profit a fini

terroristici e per attività di sensibilizzazione rivolte a tali enti (come ONG, associazioni di volontariato e altre organizzazioni del Terzo settore). Il Comitato ha, tra l'altro, il compito di adottare ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea. Ricorda che vengono inoltre definite le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche, misure disposte dal Ministro dell'economia su proposta del Comitato, anche in attesa dei provvedimenti di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o delle misure restrittive disposte dall'Unione europea.

Tali modifiche mirano a rafforzare la prevenzione del finanziamento del terrorismo in conformità con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), mantenendo inalterate le competenze delle singole autorità coinvolte.

Ricorda altresì che, con l'articolo 14 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024), il Parlamento ha delegato il Governo all'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio – direttiva (UE) 2024/1640 – e all'adeguamento ai regolamenti nn. 2024/1620 e 2024/1624, riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L'articolo 11, comma 2, reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo.

Tra le innovazioni recate dall'articolo, segnala, in particolare, l'introduzione di una nuova definizione di Paesi ad alto rischio, dalla quale è espunto il riferimento alla non appartenenza dei Paesi ad alto rischio all'Unione europea e nella quale l'individuazione delle carenze strategiche è demandata non solo alla Commissione europea ma anche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio del potere che viene ad esso attribuito, che consente di adottare per l'appunto un decreto con cui individuare ulteriori Paesi terzi ad alto rischio rispetto a quelli indi-

cati dalla Commissione europea, basandosi sulle decisioni prese dal GAFI.

La disposizione fa riferimento agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849 che legittimano la Commissione europea a individuare i Paesi terzi con carenze strategiche nei regimi nazionali di lotta al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Viene inoltre inserita la definizione di sanzioni finanziarie mirate, con riferimento alle misure di congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi, risorse economiche e beni a disposizione dei soggetti designati emanate dall'Unione europea, ai sensi degli articoli 29 TUE e 215 TFUE.

L'articolo introduce anche la definizione di sportelli automatici per cripto-attività, facendo riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113, relativo ai trasferimenti di fondi e di alcune cripto-attività.

Viene inoltre novellato il decreto antiriciclaggio con l'inserimento dell'articolo 45-bis. La nuova disposizione prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di criptoattività aventi sede in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, che si avvalgono di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le criptoattività o di altre infrastrutture, inclusi gli sportelli automatici, di designare un punto di contatto centrale in Italia.

Come chiarito nella relazione illustrativa, tale obbligo si applicherà a partire dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/849. La disposizione tiene conto, di quanto stabilito dall'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal regolamento 2023/1113, dall'articolo 41 della direttiva (UE) 2024/1640 e dal considerando (27) del regolamento (UE) 2024/1624.

Ricorda infine che l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 ha delegato il governo all'attuazione della IV direttiva antiriciclaggio – direttiva (UE) 2024/1640 – e all'adeguamento ai regolamenti n. 2024/1620 e 2024/1624 in tema di

lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L'articolo 12 stabilisce che l'accredito in favore del soggetto beneficiario entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), mentre il comma 66 della legge di bilancio 2025 si riferiva in modo più generico agli strumenti elettronici diversi dai bonifici.

In proposito, si ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 prevede che l'accredito debba avvenire entro la fine della giornata operativa successiva all'ordine di pagamento e che la data valuta non possa essere successiva alla giornata in cui l'importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

L'articolo 14 dispone l'erogazione di contributi destinati alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (misura prevista nell'ambito del PNRR), applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso.

Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa, l'erogazione dei contributi avverrà nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Rinviano alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli eventuali approfondimenti, osserva in proposito che i contributi per il sostegno ai costi di locazione sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (UE) n. 651/2014, che esenta dalla notifica preventiva alla Commissione alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Quanto ai contributi per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli

alloggi, gli interventi si collocano nell'ambito degli articoli 14–16 (aiuti a finalità regionale), 17–18 (aiuti alle PMI) e 36, 38-*bis* e 41 (aiuti per la tutela ambientale), con particolare riferimento alle misure di efficientamento energetico degli edifici.

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, inoltre, la disposizione in commento si inserisce pienamente in un contesto ove l'intervento pubblico risulta necessario a sostenere la vita anche attiva delle persone e per affrontare una problematica – quella dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili per i lavoratori del turismo – ormai diffusa a livello europeo. In proposito segnala che, per affrontare questa situazione, a giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato un piano per gli alloggi accessibili, volto a integrare le politiche degli Stati membri e degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e considerando gli interessi delle diverse parti coinvolte, prevedendo tra le varie iniziative anche la revisione delle norme sugli aiuti di Stato al fine di agevolare il finanziamento di soluzioni abitative economicamente accessibili e a basso impatto energetico.

L'articolo 15 consente alle regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi, elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e incrementa, per il 2025, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e il fondo per il sostegno della filiera suinicola.

L'articolo 17 prevede disposizioni di sostegno alle esportazioni e alle imprese che investono in India e in Africa. In particolare, l'articolo prevede che possa essere utilizzato il fondo rotativo 394 per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Viene inoltre ammesso anche il cofinanzia-

mento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata. Gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina *de minimis* sugli aiuti di Stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni, che è l'organo competente a gestire il fondo 394.

Rileva che ulteriori disposizioni rilevanti sono infine quelle contenute nell'articolo 18, che interviene sugli incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative, ridefinendo il concetto di investimenti qualificati e rimodulando in modo graduale le soglie minime di allocazione da parte delle Casse di previdenza e dei fondi pensione nei Fondi per il *Venture Capital* (FVC), al fine di convogliare il risparmio previdenziale verso l'economia reale. Inol-

tre, si precisa che ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, recante la disciplina degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti.

In conclusione, sulla base della disamina svolta, non rinvenendo profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551
Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

richiamati in particolare:

l'articolo 1, che consente l'utilizzo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili anche per finanziare interventi non più rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per supportare le anticipazioni di cassa destinate ai soggetti attuatori, in coerenza con l'esigenza di garantire continuità agli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi essenziali;

le disposizioni modificative, introdotte dal Senato nell'articolo 1, volte a consentire la rimodulazione dei contributi già assegnati a Comuni, Province e Città metropolitane per interventi del PNRR e del Piano complementare, in funzione dell'aggiornamento dei prezzi e dei maggiori costi dei materiali, nonché lo stanziamento di 500.000 euro per l'adeguamento della piattaforma informatica dedicata;

l'articolo 9, che modifica il regime IVA applicabile alla compravendita e all'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, riducendo l'aliquota al 5 per cento in alternativa al regime del margine, in coerenza con la direttiva (UE) 2022/542 e al fine di rafforzare la competitività del mercato dell'arte italiano nel rispetto della normativa europea;

l'articolo 10, che interviene sul regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024, differendo i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione da parte dei prestatori dei servizi relativi a criptoattività in conformità con il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), al fine di assicurare un ordinato processo di adeguamento degli operatori e prevenire disallineamenti normativi a livello europeo;

l'articolo 11, che rafforza il sistema antiterrorismo e antiriciclaggio, aggiornando le funzioni del Comitato di sicurezza finanziaria e introducendo nuove definizioni, tra cui quella di « sanzioni finanziarie mirate », in linea con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), i regolamenti (UE) n. 2024/1620 e 2024/1624 e la direttiva (UE) 2024/1640;

l'articolo 12, che specifica le modalità di accredito per i pagamenti con carta, allineando la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (nota come PSD2);

l'articolo 14, che prevede contributi per la creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi per i lavoratori del settore turistico-ricettivo, nonché la proroga delle agevolazioni per l'efficientamento energetico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in coerenza con il nuovo Piano europeo per gli alloggi accessibili annunciato dalla Commissione a giugno 2025;

l'articolo 15, che consente alle Regioni di rimodulare i programmi FEASR

2014-2022, elevando le quote di cofinanziamento europeo e incrementa le dotazioni dei fondi per l'innovazione in agricoltura e il sostegno alla filiera suinicola, al fine di massimizzare l'uso delle risorse unionali;

l'articolo 17, che rafforza il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'estensione dell'utilizzo del « Fondo rotativo 394 » e del Fondo per la promozione integrata a favore delle imprese italiane attive in India e in Africa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*;

l'articolo 18, che disciplina gli investimenti qualificati delle Casse di previdenza e dei fondi pensione nei Fondi per il *Venture Capital*, favorendo il finanziamento delle PMI e delle *start-up* innovative in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	208

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

(Svolgimento e rinvio).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla

partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Gian Carlo CASELLI, *già procuratore della Repubblica*, svolge il proprio intervento.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione per l'intervento conclusivo del dottor Caselli, e per la formulazione di quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	209
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Elisabetta Barbato	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	210

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Interviene la signora Elisabetta Barbato, conoscente di Mirella Gregori. — Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato David Ermini, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Claudio Santini, nonché il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi

del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare informazioni e documenti di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione di Elisabetta Barbato.**

La signora BARBATO svolge un breve intervento introduttivo.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), il deputato IAIA (FdI), le senatrici MALPEZZI (PD-IDP) e PIROVANO (LSP-PSd'Az) e la deputata MORGANTE (FdI).

Su richiesta della deputata MORGANTE (FdI), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 8.52 alle 8.53).

Pongono ulteriori quesiti la deputata MORGANTE (FdI), le senatrici MALPEZZI (PD-IDP) e PIROVANO (LSP-PSd'Az) e il deputato IAIA (FdI).

Su richiesta del deputato IAIA (FdI), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-

video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 9.21 alle 9.28).

Pongono, infine, quesiti, la senatrice MALPEZZI (PD-IDP) e il presidente DE PRIAMO (FdI).

La signora BARBATO risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	211
Audizione di Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sia assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). Invita, quindi, la presidente Brancaccio a svolgere la propria relazione.

Federica BRANCACCIO, *presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili*

(ANCE), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Erica MAZZETTI (FI-PPE) e, in videoconferenza, Agostino SANTILLO (M5S) e Beatriz COLOMBO (FDI), ai quali risponde Federica BRANCACCIO, *presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia la presidente Brancaccio per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del terzo procedimento di riforma del Regolamento	3
<i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di testo di modifica del Regolamento predisposta dai relatori del c.d. terzo binario di riforma del regolamento)</i>	<i>6</i>
<i>ALLEGATO 2 (Raccordo con l'Unione europea – Ipotesi di modifica del Presidente)</i>	<i>36</i>

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	44
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. C. 2508 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>)	47

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici. C. 1962 Caparvi (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	<i>74</i>
Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	<i>75</i>

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	78
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	80
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	81

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	87
Sui lavori della Commissione	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	88

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Oxfam</i> , sulla situazione umanitaria in Siria	90
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	96
Sull'ordine dei lavori	96
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	102
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108
ERRATA CORRIGE	106

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/25: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	114

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	116
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	122
---	-----

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	122
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	125
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	141
--	-----

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	130
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione COM(2025) 85 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	136
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	142
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo alleanza verdi e sinistra</i>)	146
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	150
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. C. 2538 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	175
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	176
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	177
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	178
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
SEDE CONSULTIVA:	
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	180

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	181
5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025	181
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	186
5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità	182
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	198
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2025 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	199
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	200

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
-----------------------------------	-----

Audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	208
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori	209
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di Elisabetta Barbato	210
---------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	210
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	211
-----------------------------------	-----

Audizione di Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
---	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0156390